

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

947^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 2000

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente MANCINO,
indi del vice presidente CONTESTABILE

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XIX

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-69

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 71-169

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)*171-200

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO		
RESOCONTO STENOGRAFICO		
CONGEDI E MISSIONI	Pag. 1	
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	2	
SULL'ORDINE DEI LAVORI		
PRESIDENTE	2	
DISEGNI DI LEGGE		
Discussione del disegno di legge:		
(4336-B) Misure in materia fiscale (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):		
BONAVITA (DS), relatore	2, 9	
VEGAS (FI)	7, 18	
PERUZZOTTI (LFNP)	8, 9	
GRANDI, sottosegretario di Stato per le finanze	9	
VENTUCCI (FI)	10	
TAROLLI (CCD)	12	
D'ALÌ (FI)	16	
THALER AUSSERHOFER (Misto-SVP)	17	
ALBERTINI (Misto-Com.)	20, 22	
PEDRIZZI (AN)	20, 24, 27	
Verifica del numero legale	9	
Votazione finale, dalla sede redigente:		
(4759) Disciplina delle associazioni di promozione sociale (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Corleone; Scalia; Lucà ed altri; Di Capua e Chiavacci; Massidda ed altri; Errigo; Galeazzi ed altri)		
(2171) SERENA. - Legge sull'associazionismo sociale		
(Relazione orale)		
Approvazione del disegno di legge n. 4759:		
PRESIDENTE	Pag. 28	
Votazione finale del disegno di legge:		
(4592) Disposizioni urgenti in materia di finanza locale (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)		
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, delega in materia di trasferimenti erariali, disposizioni concernenti gli enti locali e modifiche al testo unico sull'ordinamento degli stessi adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:		
PRESIDENTE	28, 29	
Votazione nominale con scrutinio simultaneo	29	
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4336-B:		
PRESIDENTE	29, 30, 31 e passim	
MONTAGNA (DS)	29	
ROSSI (LFNP)	30, 38, 44 e passim	
BONAVITA (DS), relatore	31, 39, 42 e passim	
GRANDI, sottosegretario di Stato per le finanze	33, 37, 40 e passim	
CASTELLI (LFNP)	37	
ALBERTINI (Misto-Com.)	43, 47, 48 e passim	
BOSI (CCD)	44, 45	

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Centro Riformatore-Federazione dei liberali italiani: Misto-CR-FLI; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA; Misto-Südtiroler Volkspartei (SVP): Misto-SVP; Misto-Italia dei valori-Lista Di Pietro: Misto-IdV-DP.

BESOSTRI (DS)	Pag. 45	Articolo 72 e ordini del giorno nn. 121 e 753 .Pag. 138
MANTICA (AN)	45	Articolo soppresso dalla Camera dei deputati 140
PEDRIZZI (AN)	30, 50, 53 e <i>passim</i>	Articoli da 73 a 77 141
LAURO (FI)	52, 56, 62	Articolo 78, proposte di stralcio e ordini del giorno nn. 909 e 910 145
DE LUCA Athos (Verdi)	52, 54, 56	Articoli 79, 80 e 81 149
LUBRANO DI RICCO (Verdi)	55	Articolo 82 e ordine del giorno n. 754 151
RIPAMONTI (Verdi)	56	Articolo 83 154
PIREDDA (CCD)	62, 65	Articolo 84, emendamento e ordine del giorno n. 10 154
CASTELLANI Pierluigi (PPI)	63	Articoli 85, 86, 87 e 88 156
D'ALÌ (FI)	66	Articolo 89 e ordini del giorno nn. 102, 11 e 755 158
Verifica del numero legale	37	Articoli da 90 a 99 159
ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 2000	68	Articolo 100 e ordine del giorno 700 166
<i>ALLEGATO A</i>		Articoli 101 e 102 168
DISEGNO DI LEGGE N 4336-B:		<i>ALLEGATO B</i>
Articolo 1 e ordine del giorno n. 750	71	INTERVENTI
Articoli 2, 3, 4 e 5	75	Intervento del senatore De Luca Athos di illustrazione della proposta di stralcio dell'articolo 78 del disegno di legge n. 4336-B 171
Articolo 6 emendamento e ordine del giorno n. 1	78	VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 173
Articolo 7	81	DISEGNI DI LEGGE
Articolo 8 e ordine del giorno n. 908	81	Annunzio di presentazione 181
Articoli da 9 a 28	83	GOVERNO
Articolo 29 e ordine del giorno n. 751	96	Richieste di parere su documenti 181
Articolo 30 e 31	97	Trasmissione di documenti 182
Articolo 32 e ordine del giorno n. 110	98	MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI
Articoli 33, 34, 35 e 36	100	Annunzio 68
Articolo 37 e ordine del giorno n. 2	104	Apposizione di nuove firme a mozioni 182
Articoli 38 e 39	108	Interpellanze 182
Articolo 40 e ordine del giorno n. 130	109	Interrogazioni 183
Articoli da 41 a 50	111	Interrogazioni da svolgere in Commissione . 200
Articolo 51 e ordine del giorno n. 752	117	
Articolo 52	118	
Articolo 53 e ordine del giorno n. 120	118	
Articoli da 54 a 60	121	
Articolo 61 e allegato 1	125	
Articoli da 62 a 68	126	
Articolo 69, emendamenti e ordine del giorno n. 950	130	
Articoli 70 e 71	137	

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 16,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,38 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Discussione del disegno di legge:

(4336-B) Misure in materia fiscale (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale. Avverte che la discussione è stata organizzata ai sensi dell'articolo 55, comma 5, del Regolamento.

Autorizza il senatore Bonavita a svolgere la relazione orale.

BONAVITA, *relatore*. La Camera dei deputati ha apportato numerose modifiche e integrazioni al testo licenziato dal Senato, tra le quali desta perplessità la soppressione dell'articolo 59, che prevedeva forme di

controllo periodico ai fini di una più stringente lotta all'evasione fiscale, erroneamente giudicato punitivo nei confronti delle imprese maggiori. Oggetto di critiche e di proposte di stralcio è anche l'articolo 78, relativo alle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali da parte di soggetti privati: a tale proposito, precisato che non si tratta di una sanatoria di eventuali comportamenti illeciti verificatisi nel periodo antecedente l'approvazione del regolamento per la costituzione dell'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare tale attività, invita l'Assemblea ad approvare l'articolo, che conferma la validità delle convenzioni stipulate dagli enti locali nel periodo transitorio. Più in generale, il disegno di legge introduce importanti novità in materia di incentivi agli investimenti delle imprese, di interventi a favore delle famiglie e dei portatori di *handicap* e soprattutto di imposta sulle successioni e sulle donazioni. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI*).

VEGAS (*FI*). Chiede la sospensione dell'esame del provvedimento, in attesa di chiarire l'incidenza sulla copertura finanziaria – valutabile solo dopo l'approvazione del disegno di legge finanziaria per il 2001 – delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PERUZZOTTI (*LFNP*). La richiesta del senatore Vegas appare condivisibile. Chiede che sulla relativa votazione si proceda alla verifica del numero legale.

BONAVITA, *relatore*. È evidente l'urgenza di approvare il provvedimento prima della sessione di bilancio in Senato.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Le obiezioni del senatore Vegas appaiono infondate, pertanto la proposta va respinta.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, il Senato respinge la questione sospensiva proposta dal senatore Vegas.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VENTUCCI (*FI*). Le numerose modifiche apportate dalla Camera dei deputati, che hanno reso il collegato fiscale un disegno di legge *omnibus*, confermano un modo di procedere superficiale e contraddittorio della maggioranza, che approva frettolosamente nuovi provvedimenti salvo la necessità di successive modifiche per renderli operativi. L'altro ramo del Parlamento ha soppresso l'articolo 59, sull'intensificazione dei controlli sulle imprese, smentendo le motivazioni addotte in prima lettura legate alla politica di lotta all'evasione fiscale. (*Applausi dai Gruppi FI e CCD*).

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

TAROLLI (CCD). Il disegno di legge, di chiaro stampo elettorale, ha avuto un *iter* estremamente lungo, diventando provvedimento poco organico e non rigoroso e perdendo il carattere di collegato di settore. Il sistema industriale italiano, molto indebolito da problemi contingenti, non registra nel frattempo interventi di concreto aiuto in termini di riduzione fiscale, modifiche strutturali e politiche di contenimento della spesa, laddove le politiche di bilancio dovrebbero invece garantire spazi di manovra per creare incentivi al fine di stimolare la competitività. Le concessioni rivolte alle famiglie non modificano lo schema assistenziale, mentre a favore delle imprese si è dato vita a strumenti sovrapposti tra Stato e regioni che non rappresentano soluzioni concrete. Pur se alcune parti del provvedimento sono condivisibili, il CCD voterà contro il provvedimento. (*Applausi dai Gruppi CCD e FI. Congratulazioni*).

D'ALÌ (FI). Le imposte di successione e sulle donazioni avrebbero dovuto essere del tutto soppresse. Il provvedimento contiene interventi disorganici e non risolutivi dei problemi concreti. Nel frattempo, dopo la riforma Visco, le società di riscossione dei tributi sono impossibilitate ad operare, mentre al Ministero delle finanze sembra regnare sovrana la confusione. Si assiste comunque ad un'eccessiva pressione fiscale e all'agire di uno schizofrenico sistema di riscossione. Forza Italia voterà contro il provvedimento. (*Applausi dai Gruppi FI e CCD*).

THALER AUSSERHOFER (Misto-SVP). Il provvedimento è importante in particolare per la riduzione delle imposte su successioni e donazioni – obiettivamente poco giustificate e tali da non agevolare il risparmio – per la soppressione dell'INVIM, per il riconoscimento dell'utilità sociale delle associazioni sportive e la detraibilità dei contributi versati per le collaborazioni domestiche. (*Applausi dal Gruppo Misto-SVP e dei senatori Volcic e Zilio*).

VEGAS (FI). Il provvedimento non rispetta la legislazione contabile vigente, rappresentando l'ennesima violazione dei principi dello Stato di diritto. Un approccio allegro alla finanza come quello cui si assiste potrebbe essere una delle cause del negativo andamento dell'euro. (*Applausi dal Gruppo FI e, ironici, dal Gruppo DS*).

ALBERTINI (Misto-Com). Il Polo fa ricorso a forme di demagogia di basso livello. Ottenendo risultati concreti, il meccanismo fiscale e l'amministrazione finanziaria del Paese sono stati riformati, anche attraverso una cospicua riduzione della pressione fiscale. Importante, anche se ancora

troppo limitata, è la norma che prevede la tassazione sugli utili di società domiciliate nei cosiddetti paradisi fiscali, peraltro presente già in altri ordinamenti. Ugualmente apprezzabili sono le disposizioni relative alla restituzione della tassa per il medico di famiglia, alla deducibilità dei contributi per il lavoro domestico, alle maggiori detrazioni per spese mediche. Vengono poi puntualmente definite le incompatibilità dei giudici tributari e si introduce un migliore trattamento fiscale del lavoro parasubordinato, nonché la sostanziale riduzione dell'IRPEG per le imprese. Il dissenso dei Comunisti su alcune modifiche apportate dalla Camera dei deputati, come la riduzione della detrazione d'imposta sulle spese veterinarie, la riduzione dei controlli sulle imprese medie e medio-grandi e l'eliminazione del carattere di esclusività dell'IVA tra società facenti parte dello stesso gruppo, si tradurrà in appositi ordini del giorno, onde non rallentare ulteriormente l'iter del provvedimento, che merita un giudizio complessivamente positivo. (*Applausi dai Gruppi Misto-Com, DS, Verdi e PPI e del senatore Cortelloni. Molte congratulazioni.*)

Presidenza del presidente MANCINO

PEDRIZZI (AN). Il collegato fiscale, licenziato dalla Camera dei deputati in un testo farraginoso, disorganico, eterogeneo e propagandistico, fotografa l'incapacità di governo del centro-sinistra, la cui inadeguatezza trova riscontro in tutti i campi, come hanno dimostrato i recenti, umilianti insuccessi in sede internazionale e l'imbarazzante esito dell'asta per la concessione delle licenze UMTS. All'inconsistenza generale del provvedimento fanno eccezione le sanatorie introdotte, prima tra tutte quella prevista dall'articolo 78 che convalida le procedure irregolari, in molti casi illegali, adottate per la concessione a società a capitale misto pubblico-privato dell'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi. Anche laddove ha adottato misure condivisibili, come a proposito dell'articolo 69, la maggioranza non ha avuto il coraggio di procedere all'auspicabile abolizione dell'imposta sulla successione nei rapporti di tra parenti in linea retta. (*Applausi dal Gruppo AN e, ironici, del Gruppo DS.*)

PRESIDENTE. Sospende l'esame del disegno di legge n. 4336-B.

Votazione finale, dalla sede redigente, dei disegni di legge:

(4759) Disciplina delle associazioni di promozione sociale (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Corleone; Scalia; Lucà ed altri; Di Capua e Chiavacci; Massidda ed altri; Errigo; Galeazzi ed altri*)

(2171) SERENA. – Legge sull'associazionismo sociale*(Relazione orale)***Approvazione del disegno di legge n. 4759**

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale del disegno di legge n. 4759.

Il Senato approva nel suo complesso il disegno di legge n. 4759, con il conseguente assorbimento del disegno di legge n. 2171.

Votazione finale del disegno di legge:

(4592) Disposizioni urgenti in materia di finanza locale *(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, delega in materia di trasferimenti erariali, disposizioni concernenti gli enti locali e modifiche al testo unico sull'ordinamento degli stessi adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indice la votazione nominale elettronica del disegno di legge n. 4592.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva nel suo complesso il disegno di legge n. 4592, nel testo modificato, con il seguente nuovo titolo: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, delega in materia di trasferimenti erariali, disposizioni concernenti gli enti locali e modifiche al testo unico sull'ordinamento degli stessi adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», autorizzando la Presidenza a procedere al coordinamento eventualmente necessario. (Applausi dai Gruppi DS, PPI e UDEUR).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4336-B

PRESIDENTE. Riprende la discussione generale.

MONTAGNA (DS). Il collegato fiscale alla manovra per l'anno in corso è congruo rispetto alle linee di politica economica del centro-sinistra, che attraverso una seria azione di risanamento strutturale dei conti pubblici ha liberato risorse per destinarle a misure di sostegno a favore della competitività delle imprese e delle famiglie, onde garantire la coesione sociale. Il testo in esame si basa sul principio virtuoso di utilizzare risorse esistenti, mentre le avventuriste e demagogiche promesse dell'op-

posizione ricalcano l'irresponsabile politica economico-finanziaria che negli anni Ottanta ha determinato la voragine che gli italiani sono stati chiamati a colmare con i loro sacrifici nel corso di questa legislatura. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI e UDEUR. Congratulazioni*).

ROSSI (*LFNP*). Dopo che nel corso dell'esame al Senato molti degli emendamenti delle opposizioni erano stati dichiarati inammissibili per estraneità al contenuto del provvedimento, alla Camera dei deputati la maggioranza ha ampliato a dismisura il numero degli articoli e delle materie affrontate, inserendo tra l'altro, all'articolo 6, norme favorevoli ai potentati economici, con il chiaro intento di ottenerne i favori in vista della prossima campagna elettorale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BONAVITA, *relatore*. L'opposizione ha bollato come propagandistico ed inconsistente il collegato fiscale, riservandosi però di approvarne molti articoli, non potendo che riconoscerne la rispondenza ad esigenze reali delle imprese e delle famiglie. Ricordato come il provvedimento contenga importanti strumenti di semplificazione fiscale e costituisca un passo fondamentale per la creazione delle condizioni necessarie a procedere ad una effettiva riduzione del carico fiscale sui cittadini e le imprese, conferma l'invito ad approvarlo per rispondere con senso di responsabilità alle attese del Paese. (*Applausi dai Gruppi DS e UDEUR. Congratulazioni*).

GRANDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. I lamentati ritardi nell'approvazione del provvedimento mal si conciliano con la richiesta di allungarne i tempi d'esame. Si tratta di un provvedimento importante, auspicato dal mondo delle imprese e conveniente per gli sgravi fiscali previsti. Pertanto, anche se necessita di ulteriori perfezionamenti, comunque rinviabili in sede di esame della manovra finanziaria per il 2001, il provvedimento va approvato con estrema urgenza. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI e UDEUR*).

PRESIDENTE. Dà lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul testo del disegno di legge in esame e sui relativi emendamenti (*v. Resoconto stenografico*), avvertendo che, trattandosi di un collegato, gli emendamenti per i quali il parere è contrario ex articolo 81 della Costituzione sono inammissibili. Passa quindi all'esame dell'articolo 1 e dell'ordine del giorno ad esso riferito.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Accoglie l'ordine del giorno della Commissione.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 750 non verrà posto in votazione.

Il Senato approva gli articoli 1 e 2, nonché, previa verifica del numero legale chiesta dal senatore CASTELLI (LFNP), l'articolo 3. È quindi approvato l'articolo 4, introdotto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. L'articolo 5, corrispondente all'articolo 4 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati. Passa all'esame dell'articolo 6, corrispondente all'articolo 5 del testo approvato dal Senato, e dell'emendamento e dell'ordine del giorno ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

ROSSI (LFNP). Illustra l'emendamento e l'ordine del giorno n. 1, che tende ad impedire una interpretazione retroattiva della norma che produrrebbe una ingiustificata condizione di privilegio per l'Olivetti.

BONAVITA, *relatore*. Esprime parere contrario su entrambi.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il provvedimento riguarda il sistema imprenditoriale nel suo complesso: è quindi contrario all'emendamento e all'ordine del giorno.

Il Senato respinge l'emendamento 6.1 e l'ordine del giorno n. 1. Approva quindi gli articoli 6 e 7, introdotto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8, corrispondente all'articolo 6 del testo approvato dal Senato, e del relativo ordine del giorno, che si intende illustrato.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Accoglie l'ordine del giorno del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 908 non verrà posto in votazione.

Il Senato approva l'articolo 8 e l'articolo 9, introdotto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. L'articolo 10, corrispondente all'articolo 7 del testo del Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva gli articoli da 11 a 23, corrispondenti rispettivamente agli articoli da 8 a 20 del testo approvato dal Senato. Sono quindi approvati gli articoli 24, 25 e 26, introdotti dalla Camera dei deputati, e gli articoli 27 e 28, corrispondenti agli articoli 21 e 22 del testo del Senato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 29, introdotto dalla Camera dei deputati, e dell'ordine del giorno della Commissione ad esso riferito, che si intende illustrato.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Lo accoglie.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 751 non verrà posto in votazione.

Il Senato approva l'articolo 29, nonché gli articoli 30 e 31, corrispondenti agli articoli 23 e 24 del testo licenziato dal Senato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 32, corrispondente all'articolo 25 del testo approvato dal Senato, e dell'ordine del giorno ad esso riferito, che si intende illustrato, avvertendo che l'emendamento 32.1 è inammissibile.

BONAVITA, *relatore*. Si rimette all'Assemblea.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Invita a ritirare l'ordine del giorno.

ALBERTINI (*Misto-Com*). Chiede al Governo di riconsiderare la sua posizione. (*Applausi dal Gruppo Misto-Com*).

GRANDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Accoglie l'ordine del giorno n. 110 come raccomandazione.

ALBERTINI (*Misto-Com*). Non insiste per la votazione.

Il Senato approva l'articolo 32, nonché gli articoli 33 e 34, corrispondenti agli articoli 26 e 27 del testo approvato dal Senato. Sono quindi approvati gli articoli 35, introdotto dalla Camera dei deputati, e 36, corrispondente all'articolo 28 del testo licenziato dal Senato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 37, corrispondente all'articolo 29 del testo approvato dal Senato, e dell'ordine del giorno ad esso riferito, che si intende illustrato.

BONAVITA, *relatore*. Esprime parere contrario.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Concorda con il relatore.

BOSI (*CCD*). Appone la sua firma.

Il Senato respinge l'ordine del giorno n. 2 e approva l'articolo 37, nonché gli articoli 38 e 39, corrispondenti agli articoli 30 e 31 del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 40, corrispondente all'articolo 32 del testo del Senato, e dell'ordine del giorno ad esso riferito, che si intende illustrato.

BESOSTRI (*DS*). Illustra l'ordine del giorno.

BONAVITA, *relatore*. Esprime parere favorevole.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Accoglie l'ordine del giorno.

MANTICA (*AN*). Appone la sua firma ed esprime il consenso del Gruppo AN sull'ordine del giorno.

BOSI (*CCD*). Lo sottoscrive.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 130 non verrà posto in votazione.

Il Senato approva l'articolo 40, nonché gli articoli da 41 a 43, corrispondenti agli articoli da 33 a 35 del testo licenziato dal Senato.

PRESIDENTE. L'articolo 44, corrispondente all'articolo 36 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva gli articoli da 45 a 48, corrispondenti rispettivamente agli articoli da 37 a 40 del testo varato dal Senato.

PRESIDENTE. Gli articoli 49 e 50, corrispondenti agli articoli 41 e 42 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati. Passa quindi all'esame dell'articolo 51, introdotto dalla Camera dei deputati, e del relativo ordine del giorno, che si intende illustrato.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Accoglie l'ordine del giorno della Commissione suggerendone una riformulazione.

BONAVITA, *relatore*. Accetta la riformulazione. (*v. Allegato A*).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 752 (Nuovo testo) non verrà posto in votazione.

Il Senato approva l'articolo 51, nonché l'articolo 52 introdotto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 53, introdotto dalla Camera dei deputati, e dell'ordine del giorno ad esso riferito, che si intende illustrato.

BONAVITA, *relatore*. In considerazione delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, invita i presentatori a ritirarlo.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Secondo l'interpretazione del Governo la norma corrisponde alle richieste del senatore Albertini e quindi chiede il ritiro dell'ordine del giorno.

ALBERTINI (*Misto-Com*). Ritira l'ordine del giorno n. 120 (Testo corretto).

Il Senato approva l'articolo 53, nonché gli articoli da 54 a 57, corrispondenti agli articoli da 43 a 46 del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. L'articolo 58, corrispondente all'articolo 47 del testo del Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva gli articoli 59, 60 e 61, con il relativo allegato, corrispondenti rispettivamente agli articoli 48, 49 e 50 del testo del Senato, nonché l'articolo 62 introdotto dalla Camera dei deputati. Sono poi approvati gli articoli 63 e 64, corrispondenti agli articoli 51 e 52 del testo licenziato dal Senato, l'articolo 65 introdotto dalla Camera dei deputati, e l'articolo 66, corrispondente all'articolo 53 del testo del Senato.

PRESIDENTE. Gli articoli 67 e 68, corrispondenti agli articoli 54 e 55 del testo del Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati. Passa quindi all'esame dell'articolo 69, introdotto dalla Camera dei deputati, e del relativo ordine del giorno, avvertendo che i due emendamenti presentati sono inammissibili.

BONAVITA, *relatore*. È contrario all'ordine del giorno.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Concorda con il relatore.

PEDRIZZI (*AN*). Insiste per la votazione.

Il Senato respinge l'ordine del giorno n. 950 e approva l'articolo 69. È poi approvato l'articolo 70, corrispondente all'articolo 56 del testo del Senato.

PRESIDENTE. L'articolo 71, corrispondente all'articolo 57 del testo del Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati. Passa quindi all'esame dell'articolo 72, corrispondente all'articolo 58 del testo licenziato dal Senato, e dei relativi ordini del giorno, che si intendono illustrati.

BONAVITA, *relatore*. È favorevole all'ordine del giorno n.121.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Accoglie entrambi gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno nn. 121 e 753 non verranno posti ai voti.

Il Senato approva la soppressione, deliberata dalla Camera dei deputati, dell'articolo 59 del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Gli articoli 73 e 75, corrispondenti rispettivamente agli articoli 60 e 62 del testo licenziato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva gli articoli 74 e 76, corrispondenti rispettivamente agli articoli 61 e 63 del testo del Senato.

LAURO (FI). Lamentando le difficoltà di applicazione delle norme sul sistema di remunerazione dei concessionari per l'isola di Ischia, voterà contro l'articolo 77.

Il Senato approva l'articolo 77, corrispondente all'articolo 64 del testo del Senato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 78, introdotto dalla Camera dei deputati, nonché delle proposte di stralcio e degli ordini del giorno ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

BONAVITA, *relatore*. Invita i proponenti a ritirare le proposte di stralcio e a confluire sui due ordini del giorno.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Accoglie l'ordine del giorno del relatore, dichiarando la disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno n. 910 in un testo riformulato.

PEDRIZZI (AN). Richiamando l'Assemblea ad una maggiore riflessione sull'opportunità di riesaminare la materia in un altro momento, manifesta la sua disponibilità a ritirare la proposta di stralcio nel caso in cui l'ordine del giorno n. 910 fosse accolto in un testo riformulato per renderlo più incisivo. (*Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni*).

DE LUCA Athos (Verdi). I Verdi non intendono porre in discussione i principi della legge n. 446 del 1997 o l'autonomia dei comuni, ma chiedono che sia esclusa qualsiasi ipotesi di sanatoria in un ambito in cui sono in corso indagini della magistratura. (*Applausi dal Gruppo Verdi*).

LUBRANO di RICCO (Verdi). Ritira la propria proposta di stralcio.

RIPAMONTI (Verdi). Anch'egli ritira la proposta di stralcio n. 4.

LAURO (FI). Sottoscrive la proposta di stralcio n. 3, che ritira, e presenta l'ordine del giorno n. 700, da riferire però all'articolo 100. (v. *Allegato A*).

ALBERTINI (Misto-Com). Suggerisce una modifica all'ordine del giorno n. 909. (v. *Allegato A*).

PEDRIZZI (AN). Poiché l'integrazione precedentemente suggerita all'ordine del giorno n. 910 corrisponde a quanto già dichiarato dal rappresentante del Governo, sottoscrive tale ordine del giorno e ritira la proposta di stralcio n. 5.

BONAVITA, *relatore*. Accoglie la modifica proposta dal senatore Albertini al proprio ordine del giorno e condivide i suggerimenti avanzati dai senatori De Luca Athos e Pedrizzi: il disegno di legge finanziaria è la sede adatta in cui eventualmente inserire una norma di garanzia contro inopportune sanatorie.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Accoglie gli ordini del giorno nn. 909 e 910, con le modifiche apportate. L'articolo 78 andrà sicuramente più attentamente esaminato in tutte le sue possibili implicazioni, anche attraverso un contributo da parte della 5^a Commissione permanente.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno nn. 909 (Nuovo testo) e 910 (Nuovo testo), accolti dal Governo, non vengono posti in votazione.

Il Senato approva l'articolo 78, introdotto dalla Camera dei deputati, nonché l'articolo 79, corrispondente all'articolo 65 del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. L'articolo 80, corrispondente all'articolo 66 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva l'articolo 81, introdotto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 82, corrispondente all'articolo 67 del testo approvato dal Senato, e dell'ordine del giorno n. 754 ad esso riferito, che si intende illustrato.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo lo accoglie come raccomandazione.

BONAVITA, *relatore*. Non insiste nel chiedere la votazione.

Il Senato approva gli articoli 82 e 83, corrispondenti agli articoli 67 e 68 del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 84, corrispondente all'articolo 69 del testo approvato dal Senato, e dell'emendamento e dell'ordine del giorno ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

BONAVITA, *relatore*. È contrario all'84.1 e all'ordine del giorno n. 10.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 84.1 e l'ordine del giorno n. 10. Risultano poi approvati gli articoli 84, corrispondente all'articolo 69 del testo approvato dal Senato, e 85, introdotto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Gli articoli 86, 87 e 88, corrispondenti agli articoli 70, 71 e 72 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 89, introdotto dalla Camera dei deputati, e dell'ordine del giorno ad esso riferito, che si intende illustrato.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 102, accolto dal Governo, non viene posto in votazione.

Risultano quindi approvati l'articolo 89, introdotto dalla Camera dei deputati, nonché gli articoli dal 90 al 94, corrispondenti agli articoli dal 73 al 77 del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. L'articolo 95, corrispondente all'articolo 78 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati. Passa quindi all'esame dell'articolo 96, corrispondente all'articolo 79 del testo approvato dal Senato, e degli ordini del giorno ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

BONAVITA, *relatore*. È favorevole ai due ordini del giorno.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo li accoglie.

ROSSI (*LFNP*). Sottolinea come la Commissione abbia presentato un ordine del giorno identico al n. 11 a sua firma.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 755, accolto dal Governo, non viene posto in votazione.

Il Senato approva quindi gli articoli 96, corrispondente all'articolo 79 del testo approvato dal Senato, e 97, introdotto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Gli articoli 98 e 99, corrispondenti agli articoli 80 e 81 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 100, introdotto dalla Camera dei deputati, e dell'ordine del giorno ad esso riferito, che si intende illustrato.

BONAVITA, *relatore*. È contrario all'ordine del giorno n. 700.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è contrario.

LAURO (FI). Insiste per l'accoglimento dell'ordine del giorno, eventualmente come raccomandazione.

PIREDDA (CCD). Concorda sull'ordine del giorno, preannunciando peraltro un voto contrario sull'articolo 100, che non tiene conto della necessità di favorire i trasporti via mare. (*Applausi dai Gruppi CCD e FI e del senatore Gubert*).

Il Senato respinge l'ordine del giorno n. 700. Risultano quindi approvati gli articoli 100, introdotto dalla Camera dei deputati, e 101 e 102, corrispondenti agli articoli 82 e 83 del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

CASTELLANI Pierluigi (PPI). I Popolari voteranno a favore. Il provvedimento è molto importante per realizzare una concreta riduzione della pressione fiscale e la razionalizzazione delle misure fiscali. Di particolare rilievo è la riduzione dell'imposizione sulle successioni e sulle donazioni secondo un'ottica perequativa. L'articolo 78 effettivamente richiede una più attenta analisi, ma occorre tener presente che esso non potrà comunque avere effetto retroattivo. (*Applausi dal Gruppo PPI e dei senatori Volcic e Vertone Grimaldi*).

PEDRIZZI (AN). Invita il Governo a dimostrare da subito la sua disponibilità in merito all'articolo 78, visto il concomitante dibattito presso la Camera dei deputati sul disegno di legge finanziaria. Alleanza Nazionale voterà comunque contro.

PIREDDA (CCD). Il CCD riconosce alcuni aspetti positivi del provvedimento, ma il ritardo con cui lo si esamina ed alcune sue parti giustificano un voto contrario.

PRESIDENTE. Avverte che la votazione finale del provvedimento avverrà domani mattina alle ore 11.

D'ALÌ (*FI*). Forza Italia è complessivamente contraria al disegno di legge, che pure ha accolto importanti suggerimenti avanzati dall'opposizione. Esso è in notevole ritardo, è parziale, pur se molto eterogeneo, e foriero di ulteriore aumento della pressione fiscale e dei costi a carico delle famiglie. (*Applausi dal Gruppo FI. Molte congratulazioni*).

ROSSI (*LFNP*). La Lega voterà contro il provvedimento, nonostante esso contenga alcune norme apprezzabili.

ALBERTINI (*Misto-Com*). Dichiaro il voto favorevole dei Comunisti italiani, comunicando che oggi presso la Camera dei deputati è stato approvato un emendamento al disegno di legge finanziaria tendente a reinserire nella normativa fiscale un più frequente controllo sulle aziende medie e medio-grandi.

PRESIDENTE. Essendo esaurite le dichiarazioni di voto finale, come già annunciato rinvia la votazione alla seduta antimeridiana di domani.

MEDURI, *segretario*. Dà annuncio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 9 novembre. (*v. Resoconto stenografico*).

La seduta termina alle ore 20,07.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,31*).
Si dia lettura del processo verbale.

CAMO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Agostini, Angius, Barbieri, Bo, Bobbio, Borroni, Brutti, Bucciarelli, Carpi, D'Alessandro Prisco, De Benedetti, De Luca Michele, De Martino Francesco, D'Urso, Forcieri, Fumagalli Carulli, Lauria Michele, Leone, Manconi, Manis, Occhipinti, Papini, Passigli, Piloni, Ripamonti, Rocchi, Taviani, Vedovato.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Rognoni, per l'inaugurazione dell'Associazione dei Senati e delle seconde Camere degli Stati membri dell'Unione europea; Robol e Squarcialupi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; De Zulueta, Maggiore, Migone, Provera, per attività della Commissione esteri; Castellani Carla, Di Orio, Lauria Baldassare e Pianetta, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema sanitario; Giarretta, Marino e Tarolli, per partecipare alla riunione del Parlamento latino-americano.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,38*).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei ricordare a tutti che alle ore 17,55 metteremo ai voti il disegno di legge n. 4759 recante: «Disciplina delle associazioni di promozione sociale» e successivamente, alle ore 18, come preannunciato nella seduta antimeridiana, il disegno di legge n. 4592 recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale».

Discussione del disegno di legge:

(4336-B) Misure in materia fiscale (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4336-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

La discussione è stata organizzata ai sensi dell'articolo 55, comma quinto, del Regolamento.

Il senatore Bonavita ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, il disegno di legge n. 4336-B ritorna al Senato in terza lettura per essere sottoposto al nostro esame.

Nel testo licenziato dalla Camera dei deputati sono state apportate numerose modifiche ed integrazioni, con l'inserimento di nuovi articoli, alcuni dei quali di notevole importanza, e con la soppressione di altri votati qui al Senato.

Tralascierò, per evidenti motivi di economia dei nostri lavori, di illustrare le modifiche marginali, o che non hanno mutato nella sostanza gli

articoli già sottoposti al nostro esame in prima lettura, e cercherò di evidenziare invece le modifiche apportate degne di nota e rilevanti.

Purtroppo devo registrare che nel corso dei lavori i deputati hanno soppresso l'articolo 59 (scaturito da un emendamento proposto dal senatore Albertini) che disponeva la previsione di controlli, da effettuarsi almeno una volta ogni due anni, per i contribuenti con fatturato superiore ai 50 miliardi, e almeno una volta ogni quattro anni per quelli con fatturato complessivo compreso fra i 10 e i 50 miliardi; norma resasi necessaria perché il Governo non aveva dato e non ha dato attuazione alla delega in tal senso contenuta nel collegato fiscale dello scorso anno, avente il chiaro intento di rendere più stringente la lotta all'evasione e all'elusione fiscale.

La soppressione di tale articolo scaturisce dalla non corretta interpretazione della norma da parte della Camera dei deputati, secondo cui essa avrebbe un carattere punitivo verso le imprese, laddove è stata introdotta per raggiungere una maggiore equità tra le imprese e per non creare, tra l'altro, disparità di trattamento tra le imprese piccole e medie (accertabili di fatto ogni anno attraverso gli studi di settore) e quelle non soggette a tale strumento di accertamento in quanto di grandi dimensioni.

Credo che a tale proposito il Senato potrà ribadire in un ordine del giorno che si dovrà comunque dare attuazione alla norma predisposta nel collegato fiscale dello scorso anno su questo punto.

Di rilievo e da mettere in evidenza è la disciplina del reddito d'impresa, cioè le novità introdotte alla cosiddetta legge Visco, la cui operatività è stata estesa anche ai beni immobili e strumentali, per natura classificati nelle categorie catastali relative agli alberghi, teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli ed altre. In particolare, vengono riconosciuti ammissibili alle agevolazioni in parola gli investimenti effettuati nel periodo di applicazione della disciplina agevolativa, anche se iniziati in un periodo precedente.

La Camera dei deputati ha ulteriormente ampliato l'ambito applicativo della norma sulle operazioni di ristrutturazione aziendale poste in essere ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 544 del 1992, cioè fusioni tra società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione ed enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo e principale l'esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato e soggetti residenti in altri Stati membri della Comunità economica europea, ovvero scissioni attuate mediante trasferimento dell'intero patrimonio di uno dei soggetti sopra indicati. Inoltre, si fa riferimento a conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa da uno ad un altro dei soggetti precedentemente indicati, ovvero a permuta, conferimenti di azioni o quote, mediante i quali acquisire una partecipazione di controllo.

Vengono poi introdotte norme per i conferimenti di beni o aziende ai CAF. Ulteriori modifiche riguardano: il trattamento degli avanzi di gestione accantonati dal Consorzio nazionale imballaggi; il regime IVA per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli enti locali

negli asili nido e nelle scuole materne; il pagamento dei contributi di urbanizzazione per l'acquisizione di aree o di opere da parte dei comuni; le eccedenze dei crediti IVA emergenti di particolari settori del *leasing*. In particolare, voglio rilevare che queste norme comportano benefici a favore degli enti locali, dei cittadini e delle imprese, soprattutto in riferimento al *leasing*, cioè le imprese che vogliono investire sono agevolate nella possibilità di vedere rimborsati i crediti IVA che altrimenti venivano bloccati e rimanevano in sospeso per un tempo molto lungo.

Il testo votato dalla Camera prevede l'inserimento di un nuovo articolo in cui si stabilisce che il decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1999 (legge finanziaria per il 2000) debba fissare anche le modalità per l'estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all'interno dei palazzi di giustizia, al fine di permettere che in tali rivendite si possa effettuare il pagamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari. Ritengo opportuno, data la limitatezza di un incremento del genere, anche in considerazione del fatto che pochissime risultano essere le rivendite di generi di monopolio collocate all'interno dei palazzi di giustizia, estendere tale possibilità anche a rivendite poste nelle vicinanze di questi ultimi.

Vengono precisate norme in materia di ICI, ed in particolare nuove disposizioni relative alla notifica delle rendite catastali per dare maggiore certezza ai contribuenti, ai cittadini, relativamente ai tributi che devono versare.

L'articolo 78, introdotto dalla Camera dei deputati, ha suscitato notevoli polemiche e perplessità nell'opinione pubblica ed un interesse forte da parte degli organi d'informazione. Credo sia opportuno che questa Assemblea valuti la norma nel merito e non per quello che qualcuno vorrebbe che indicasse o proponesse.

Vorrei premettere che con l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 gli enti locali sono stati dotati di un'ampia autonomia e potestà regolamentare generale in materia di entrate proprie, compresa la possibilità di affidare a terzi l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei tributi. Sottolineo che queste mansioni, in particolare gli accertamenti, in precedenza venivano svolte dagli enti locali, e soprattutto quelli di piccola dimensione avevano difficoltà ad espletare questo compito e questa funzione.

Nello stesso articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 vengono poi indicati i soggetti che possono assumere tali incarichi, tra i quali sono comprese al comma 3 le società di capitali, a prevalente capitale pubblico locale, i cui soci privati siano scelti tra quelli iscritti all'albo dei soggetti abilitati, come previsto dal successivo articolo 53 del medesimo decreto legislativo.

Ora, si è dovuto constatare che è intercorso un lungo periodo di tempo per la redazione e la pubblicazione del decreto istitutivo dell'albo (oltre tre anni) e si è posto il problema se potesse essere consentito agli enti locali di affidare comunque all'esterno, sempre naturalmente a società in prevalenza a capitale pubblico locale, una o più fasi della gestione dei

tributi propri. Interpellato al riguardo, l'ufficio del Ministero delle finanze preposto al controllo di queste fattispecie ha espresso parere contrario, ma la questione è stata sollevata anche in sede giurisdizionale e amministrativa e sono stati presentati diversi ricorsi amministrativi al riguardo. In particolare, da più parti è stato sostenuto che, nelle more dell'albo, gli enti potessero procedere all'affidamento a terzi purché nel rispetto di procedure ad evidenza pubblica e delle esigenze relative ai requisiti tecnici di moralità e di professionalità che stanno alla base dell'istituzione dell'albo stesso.

Secondo alcuni – mi riferisco in particolare ad un commento senza firma apparso su «Il Sole 24 ore» del 23 ottobre scorso – le previsioni del regolamento sull'albo, nel frattempo redatto, pubblicato ed entrato in vigore recentemente, se non vado errato il 2 o il 3 novembre, contengono già le indicazioni utili a risolvere anche il problema della legittimità dei contratti di gestione conclusi durante il periodo transitorio. Leggendo senza pregiudizi la norma e valutandola per quello che esprime, appare non contenere alcuna sanatoria.

Il comma 1 prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra il Ministero delle finanze e gli enti locali al fine di aiutare gli enti locali di piccole dimensioni, o comunque quelli che ritenessero opportuno avere un sostegno, un aiuto tecnico da parte del Ministero delle finanze, a stipulare convenzioni di consulenza per la revisione e l'attuazione delle procedure adottate nella riscossione dei tributi.

Il comma 2 stabilisce (anche in questo caso vi è un parere difforme del Ministero delle finanze, anche se la legge approvata dà ampia potestà regolamentare ed autonomia agli enti locali nell'accertamento e nella riscossione dei tributi) che non vi debbano essere misure di controllo nel merito delle procedure adottate dagli enti locali. Mi sembra un chiarimento superfluo, che viene ribadito pur essendo già contenuto nella legislazione vigente.

Per dare uno sbocco a tutte le problematiche e ai ricorsi sorti, dato che il ritardo lo si è dovuto al fatto che l'Amministrazione finanziaria non ha emesso il regolamento attuativo per la creazione e la gestione dell'albo dei soggetti che possono partecipare a queste società, si dice che le convenzioni stipulate in precedenza sono da considerarsi valide. Non nego che ciò possa destare perplessità e poiché il regolamento approvato e il decreto istitutivo dell'albo risolvono tali problemi, non avrei difficoltà ad espungere questa dizione e ad accedere alla richiesta di stralcio. È una questione che allo stato degli atti non considero dirimente proprio perché l'albo è stato pubblicato e si può dare vita a queste nuove società con tutti i crismi richiesti.

Non lo ritengo però opportuno in questa fase, nel merito, dal momento che questo articolo non contiene sanatorie, non interviene nelle attività di controllo e nelle inchieste svolte dall'autorità giudiziaria; non procede, non impedisce e non inibisce quest'ultima nel compiere le proprie inchieste e nel portare avanti il proprio lavoro; pertanto, credo possa essere approvato.

Naturalmente ho presentato un ordine del giorno per rendere più stringenti i controlli previsti dall'articolo 53 del decreto legislativo n.446 del 1997, che fa riferimento ai controlli che il Ministero delle finanze, congiuntamente con la Conferenza Stato-regioni e le autonomie locali, deve svolgere per accertare i requisiti indispensabili per i soci che intervengono e partecipano, nelle aziende a prevalente capitale pubblico, all'attività di riscossione e accertamento dei tributi.

La magistratura poi farà il suo corso, indagherà e verificherà se vi saranno dei reati, che non sono minimamente toccati dall'articolo in esame, producendo gli effetti che dovrà produrre. Pur tenendo conto delle preoccupazioni emerse, ritengo che, in questo contesto, si possa procedere senza stralciare l'articolo 78.

L'ordine del giorno n. 909 precisa che i controlli previsti devono essere effettuati in maniera stringente e che comunque, visto che oggi c'è l'albo, tutte le società – in un tempo certo e, penso, non eccessivamente lungo – debbono essere verificate ed iscritte all'albo per poter partecipare, assieme al *partner* pubblico locale, all'attività di riscossione e accertamento dei tributi.

Quindi, invito i presentatori di emendamenti che propongono lo stralcio di tale articolo a ritirarli, con la riserva di eliminare successivamente, in sede di esame della legge finanziaria, qualsiasi dubbio, ove esistesse, che l'articolo in questione contenga o produca sanatorie di fatti illeciti o censurabili.

Sottolineo questo punto anche perché, signor Presidente, la Camera ha apportato alcune modifiche importanti, di cui una è sostanziale e molto attesa dai cittadini e dai contribuenti: la norma in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni che riforma, in modo sostanziale, il regime precedente.

Il nuovo regime normativo, entrato in vigore dal 1° luglio 2000, investe diversi aspetti del problema. Per quanto concerne le donazioni, rimane in vigore il principio che prevede l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione. Sono esenti le donazioni e le altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende se sui relativi atti si applica l'imposta di registro in misura proporzionale o l'imposta sul valore aggiunto.

Quindi la materia viene riformata completamente: vengono aumentati la franchigia e il valore globale dell'asse ereditario; vengono esentate dal computo del valore nel trasferimento di aziende l'avviamento; se l'erede o il donatario possiede i requisiti le imposte ipotecarie e catastali sono ridotte a una misura fissa; sparisce l'imposta INVIM sia dalle donazioni che dalle successioni e questa presunzione viene estesa anche ai trasferimenti di partecipazioni di capitali di società. In tal modo viene garantita la successione generazionale nell'ambito delle imprese e non viene penalizzato il figlio dell'imprenditore che vuole succedere al padre per svolgere la propria attività. L'imposta di successione viene, dunque, ad applicarsi esclusivamente sui valori della singola quota di eredità o del legato; le

nuove quote sono differenziate in ragione del grado di parentela e sono ridotte sensibilmente.

Per questi motivi, tenendo presente che si tratta di attivare la legge Visco e che molte imprese e imprenditori sono in attesa del varo di questo disegno di legge collegato per poter procedere ad investimenti per rafforzare le proprie aziende, considerando inoltre che il provvedimento contiene norme che riguardano le famiglie e che vanno a sostegno dei portatori di *handicap* e dei nuclei familiari in condizioni di difficoltà, e tenendo infine conto che esso contiene una riforma sostanziale e corposa che si riferisce alla imposta di successione, noi dobbiamo procedere senza alcun dubbio all'approvazione del testo in esame.

Lo stralcio comporterebbe il rinvio alla Camera dei deputati; i tempi dell'approvazione del provvedimento, che si sono già protratti troppo a lungo, si allungherebbero ulteriormente e non avremmo la certezza di vederlo approvato prima del varo della legge finanziaria.

Pertanto, invito tutti a farsi carico con senso di responsabilità di questo problema e ad approvare con celerità questo provvedimento perché in tal modo siamo sicuri di dare risposte da lungo tempo attese dai cittadini, dalle famiglie e dalle imprese del nostro Paese e di fare un lavoro utile e necessario. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI*).

VEGAS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, vorrei proporre una questione sospensiva in merito alla trattazione del provvedimento in esame sulla base di alcune dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo presso l'altro ramo del Parlamento.

È ovvio che trattando un collegato per il 2000 mentre è in corso la manovra per il 2001 non è difficile che si ingeneri qualche livello di confusione, ma in questo caso la confusione è notevole.

Mi permetto di leggere ciò che ha dichiarato ieri mattina alla Camera dei deputati il sottosegretario Giarda che sicuramente costituisce una fonte autorevole, anzi direi quasi autorevolissima, in materia di finanza pubblica. Cito testualmente quanto ha affermato il Sottosegretario: «Le modifiche apportate con le votazioni dalla V Commissione hanno inciso in modo significativo sugli accantonamenti in Tabella A sotto la voce Ministero del tesoro. In particolare, risultano interamente definanziati per gli anni 2001 e 2002 gli accantonamenti in Tabella A del Ministero del tesoro destinati alle nuove finalizzazioni. Inoltre, alcune delle decisioni assunte dalla Commissione hanno inciso in senso riduttivo su accantonamenti già destinati a vecchie finalizzazioni relative a disegni di legge all'esame delle Camere che utilizzavano gli accantonamenti in Tabella A del Ministero del tesoro per gli anni 2000, 2001 e 2002. Questo pone dei problemi per la copertura degli emendamenti presentati al disegno di legge finanziaria riferiti ad alcuni articoli. In ogni caso, per la parte delle nuove finaliz-

zazioni per gli anni 2001 e 2002 non ci sono più risorse disponibili in senso assoluto, naturalmente per quanto riguarda la voce Ministero del tesoro, Tabella A. Ritengo pertanto che dovrà essere assunta una decisione relativamente a tutti gli emendamenti».

Tradotto in linguaggio meno tecnico questo significa che gli accantonamenti della Tabella A, del Ministero del tesoro, cioè quelle riserve precostituite nella finanziaria per il 2000 e per il 2001 che servono a finanziare nuove leggi di spesa hanno una sovrapprenotazione rispetto alle quantità di risorse disponibili. In sostanza, ciò significa che non ci sono soldi.

Voglio fare un esempio. L'articolo 32, comma 3, del disegno di legge in esame trova copertura per l'appunto con la Tabella A, Ministero del tesoro, della legge finanziaria.

Signor Presidente, la questione è molto semplice. Se noi, come in questo caso, approviamo un provvedimento senza che prima sia approvato il disegno di legge finanziaria per il 2001 (questo è il senso della questione sospensiva che intendo avanzare che ritengo assolutamente indispensabile, a prescindere dal fatto che sia io a richiederla, anche se dovrebbe essere lo stesso Governo a farsi carico della questione) e se si approva quindi questo provvedimento prima che siano definite esattamente le entità delle finalizzazioni della Tabella A del disegno di legge finanziaria ed il relativo utilizzo, noi rischiamo di approvare una legge che il Presidente della Repubblica difficilmente potrà sottoscrivere per l'ovvio motivo che siamo in difetto di copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Pertanto, riterrei un atto di prudenza legislativa attendere l'approvazione della legge finanziaria per verificare se esistono le risorse. Infatti, allo stato, se noi dovessimo prendere sul serio – e credo che siano da prendere assolutamente sul serio – le dichiarazioni del rappresentante del Governo alla Camera, ci troveremmo in una situazione di carenza di risorse finanziarie.

In questo senso, ripeto, credo sia opportuna una sospensione dell'esame del provvedimento sia per rispettare la lettera della legge di contabilità, che troppe volte in casi analoghi non è stata rispettata con una prassi assolutamente erronea, tant'è vero che si verificano inconvenienti come quelli in esame, sia per rispettare la sostanza della questione sottolineata dal rappresentante del Tesoro. Pertanto, credo sia indispensabile soprassedere all'esame di questo provvedimento tanto più che – diciamo francamente – essendo un collegato dello scorso anno non ne soffrirà la celerità del procedimento legislativo se, avviandoci ormai alla conclusione della sessione di bilancio di quest'anno, la sua approvazione verrà ritardata di qualche giorno. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

PRESIDENTE. Come tutti hanno avuto modo di ascoltare, nel corso del suo intervento, il senatore Vegas ha presentato una questione sospensiva, anche motivata.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, mi sembra che le considerazioni svolte dal senatore Vegas siano di una chiarezza ineccepibile. Quindi, appoggiamo la sua richiesta e preannuncio, signor Presidente, nel caso ella ponga in votazione la questione sospensiva, avanzata dal senatore Vegas, la richiesta di verifica del numero legale, naturalmente appoggiata dal prescritto numero dei senatori.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla questione sospensiva, avanzata dal senatore Vegas.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, proprio per i motivi illustrati dal senatore Vegas che lamenta i ritardi nell'approvazione del provvedimento in esame si rende necessaria la sua più rapida approvazione anche per dare la certezza richiesta ai saldi dei conti pubblici. Ritengo di conseguenza che la questione sospensiva avanzata dal senatore Vegas debba essere respinta.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ritengo anch'io che un ritardo non ne giustifichi uno ulteriore. D'altro canto le norme in questione sono finanziate, come confermato dalle valutazioni delle Commissioni bilancio del Senato e della Camera dei deputati. Di conseguenza mi sembra che questa obiezione sia infondata e quindi da respingere.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione sospensiva, proposta dal senatore Vegas, sulla quale il senatore Peruzzotti ha chiesto la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4336-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva, proposta dal senatore Vegas.

Non è approvata.

PRESIDENTE. Prima di iniziare la discussione generale, vorrei ricordarvi le votazioni previste per le ore 17,55 e le ore 18.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Ventucci. Ne ha facoltà.

VENTUCCI. Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, le trentuno osservazioni del comitato per la legislazione della Camera dei deputati in ordine alla chiarezza e alla proprietà di formulazione del testo approvato dal Senato, nonché le sostanziali condizioni ai pareri favorevoli delle Commissioni I, II e V, sempre della Camera dei deputati, probabilmente hanno contribuito alla feconda attività emendativa dei colleghi dell'altro ramo del Parlamento sul disegno di legge al nostro esame. Infatti, 83 erano gli articoli licenziati dal Senato, su 31 presentati dal Governo nel 1999, ed in seconda lettura ne arrivano ben 102, alcuni con modifiche sulle disposizioni in materia di redditi di impresa, di cui alla recente legge n. 133 del 1999, le quali ancora una volta costituiscono una prova di come i Governi della sinistra, nella fretta di dimostrare di saper fare bene, emanano norme senza che ne sia avvenuta neanche la prova teorica con il risultato che subito dopo devono riscriverle.

Ci auguriamo che questo modo di procedere non sia spacciato come «l'ingegneria a spizzico» di cui ci parla Karl Popper quando si riferisce al riformismo che sottende alla norma emanata nell'economia capitalista: riformismo necessario per adattare la legge al mutare dei rapporti economici e sociali tra i cittadini e quindi sottrarli a quella cristallizzazione che è il prodotto tipico della norma imposta dai Governi centralisti e statalisti, per non dire oltre.

Il collegato fiscale alla legge finanziaria del 2000, di cui al DPEF del giugno 1999, è divenuto un disegno di legge *omnibus*, nel quale c'è di tutto e spesso il contrario di ciò che ha rilevanza politica nei rapporti di forza tra la coalizione di un Governo che si accinge a presentare il rendiconto agli elettori.

Ciò spiega l'approvazione al Senato di un emendamento presentato da una componente qualificata della maggioranza ed inerente ad una illiberale e poliziesca intensificazione dell'attività di controllo del mondo imprenditoriale. Con tale norma si avalla il distacco tra Stato e cittadino, alimentato anche da queste proposte atte solo ad aumentare la sfiducia che è alla base del fenomeno dell'evasione fiscale, proprio quell'evasione che dicono di voler contrastare – e riteniamo, ovviamente, in buona fede – sebbene sia difficile immaginare un tessuto sociale ancora sensibile alla

lotta di classe. La Camera tuttavia ha cassato l'articolo 59 introdotto dal Senato e nella 6^a Commissione permanente, pur con malcelata soddisfazione, la maggioranza si è dichiarata dispiaciuta, fornendo una sua interpretazione autentica dell'accaduto che non deve essere interpretato – secondo loro – come una volontà del Parlamento di indebolire l'azione di controllo dell'evasione fiscale, soprattutto nei confronti dei contribuenti di cui all'articolo soppresso, con buona pace per chi crea posti di lavoro con la propria inventiva.

Per quanto concerne uno dei punti cruciali del provvedimento, e cioè le disposizioni in materia di redditi di imprese estere partecipate e di applicazione dell'imposta ai non residenti, finalizzate al contrasto dell'evasione e dell'elusione, ci si aspettava una più incisiva azione emendativa da parte della Camera che si è limitata alla modifica della determinazione del limite del controllo di una impresa residente o localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, facendo esplicito riferimento all'articolo 2359 del Codice civile, in materia di società controllate e società collegate. Né è sufficiente l'introduzione della modifica del comma 5 dello stesso articolo 1, circa la limitazione dell'applicazione della norma solo alle imprese che costituiscono una partecipata per scopi elusivi e non per attività strettamente produttive all'estero.

Ribadiamo pertanto la nostra contrarietà nell'aver affrontato il problema delle *controlled foreign corporation* in un momento delicatissimo per la competitività delle nostre aziende all'estero, non tenendo presente che tra i Paesi a bassa fiscalità vi sono quelli in via di sviluppo i cui rapporti non dovrebbero essere lasciati a decisioni di natura meramente fiscale.

È auspicabile che le imprese italiane palesemente in difficoltà rispetto a quelle straniere rientrino nella normativa comunitaria che non ostacola, di sicuro, i trasferimenti di sede. Ma noi sappiamo fare i primi della classe quando decidiamo di farci del male e allora, per la pur sacrosanta lotta all'evasione, partiamo lancia in resta e creiamo solo confusione e disaffezione nei confronti di chi deve scendere nell'agone mercantile mondiale, dove si crea la ricchezza necessaria per il benessere di tutti. Sia chiaro che la lotta all'evasione interna deve essere ineluttabile; ma attenzione, perché sul piano internazionale incontriamo Paesi agguerriti e con essi dobbiamo pur confrontarci, in quanto proprio alcuni Stati membri dell'Unione europea hanno sovranità su territori che potrebbero essere dichiarati a fiscalità privilegiata. Se poi consideriamo che la norma dovrebbe fruttare appena 30 miliardi, secondo la relazione tecnica, ci sorge un dubbio sulla valenza etica piuttosto che economica della norma stessa.

Abbiamo già espresso il nostro giudizio complessivo sul presente collegato fiscale e le modifiche alla Camera non hanno certo stravolto l'impianto del provvedimento, che è rimasto sostanzialmente lo stesso di quello approvato dal Senato, tranne la modesta riforma delle imposte di successione e alcuni appesantimenti, con scarsa efficacia normativa di base che evidenzia soltanto la complessità dei relativi adempimenti per ottemperare a quanto prospettato, anche in funzione dello statuto del contri-

buente che pare sia stato dimenticato dal legislatore proponente l'articolo.

Siamo alla fine della legislatura, signor Presidente, ed è un tempo in cui si verifica il fenomeno del crescere progressivo degli articoli sui provvedimenti che consentono di utilizzare *l'iter* legislativo come un *omnibus*, con il fine di riempirlo di tutto ciò che può far comodo spendere nella campagna elettorale, come litania delle cose realizzate dal Governo. Tale prassi pone addirittura in secondo ordine gli oneri derivanti dal provvedimento, la cui copertura è a valere sul vigente fondo speciale di parte corrente. Si tratta quindi di una copertura che si basa sul presupposto che la legge finanziaria del 2001 confermi le risorse destinate alle finalità del presente disegno di legge; una copertura di là da venire.

Concludo, Presidente, osservando che il collegato alla finanziaria del 2000 doveva creare occasioni di sviluppo ed è invece soltanto un confuso articolato, con meccanismi complicati, mal gestibili da un'utenza che da decenni aspetta un minimo di fiducia nel rapporto con la pubblica amministrazione. (*Applausi dai Gruppi FI e CCD*).

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tarolli. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, siamo al terzo giro di boa. Se paragonassimo *l'iter* di questo provvedimento ad una regata dovremmo convenire che si tratta di una gara senza fine. Nato come un collegato alla finanziaria per l'anno 2000, il disegno di legge sarà approvato tra oggi e domani come se fosse parte della manovra finanziaria per l'anno 2001; allora è legittimo chiedersi se sia un autogol o un artificio procedurale a fini elettoralistici.

La maggioranza e il Governo sono troppo navigati e machiavellici per incorrere in un errore di percorso; tendo allora a ritenere che sia più valida l'ipotesi di un artificio procedurale, che nasconde secondi fini chiaramente elettoralistici. Mi pongo quindi un interrogativo: le istanze elettorali devono necessariamente prendere il sopravvento anche quando si parla di provvedimenti con un'incidenza e un volume di risorse così rilevanti come il provvedimento in esame? A me pare che nella maggioranza stiano prendendo il sopravvento logiche elettoralistiche e che il Governo non perda occasione per dimostrarlo.

Cercherò di non cadere nel tranello, di non farmi risucchiare in una polemica fine a se stessa e di utilizzare l'occasione per svolgere riflessioni più pertinenti. In prima lettura avevamo già espresso le nostre perplessità sul metodo; il senatore Vigevani le aveva onestamente riconosciute nella

dichiarazione di voto finale – devo dargliene atto – pur asserendo, accanto alla maggiore responsabilità a carico della maggioranza, una quota di responsabilità da mettere in capo all'opposizione.

Il provvedimento collegato, nato per consentire al Governo un'azione organica all'insegna del rigore e della trasparenza, è diventato invece un disegno di legge che poco ha a che vedere con l'organicità e con il rigore.

Il collegato di settore rappresentava una forma di sperimentazione che doveva realizzare il principio della responsabilità dell'azione di Governo e quando l'opposizione ha accettato tale percorso ha convenuto che bisognasse lasciare al Governo questa responsabilità.

Lungo il corso dell'esame, invece, il disegno di legge è diventato un «provvedimento calderone» ed ha perso la sua originalità e la caratterizzazione che doveva contrassegnarlo. Dai 31 articoli proposti, siamo arrivati ad 83 in seconda lettura, per poi attestarci a 102 articoli in terza lettura.

Una vera e propria montagna di emendamenti è stata dichiarata inammissibile per materia, proprio perché gli articoli erano 31 e la materia era ristretta ad aspetti fiscali collegati alla manovra finanziaria per l'anno 2000: mi domando se tale scelta abbia avuto senso e giustificazione alla luce del risultato a cui siamo pervenuti, in quanto agli originari 31 articoli ne sono stati aggiunti altri 71 e la materia è debordata, tanto che gli emendamenti dell'opposizione avrebbero potuto essere dichiarati legittimamente ammissibili.

Ci aspettiamo, quindi, dal Governo e dalla maggioranza della Commissione bilancio non dico un'autocritica, ma almeno un momento di verifica, per capire quanto è accaduto e per cambiare i punti in cui il sistema si è inceppato, che sono stati notevoli.

Venendo al merito del disegno di legge, si destinano più di 10.000 miliardi di lire ed allora la domanda legittima è la seguente: come viene utilizzato tale denaro? La sua destinazione contribuisce a rimuovere le cause strutturali della debolezza del nostro sistema-Paese? È questo l'interrogativo centrale.

Dal mio punto di vista, le cause strutturali che rendono debole il nostro sistema sono le seguenti: innanzitutto vi è – come da tutti è riconosciuto – il peso del fisco troppo esoso; in secondo luogo, un centralismo che non ha bisogno di esistere; in terzo luogo, un sommerso troppo elevato; in quarto luogo, una politica del lavoro ed industriale che non sa attrarre capitali, tanto che nella classifica europea siamo l'ultimo paese per tasso d'investimenti esteri ed infine, in quinto luogo, una regolamentazione esasperata, tanto che non siamo in grado di spendere quanto l'Unione europea mette a nostra disposizione.

Se questi sono i punti deboli del nostro sistema-Paese, mi domando se i provvedimenti che ci accingiamo a votare rimuovano tali cause. Il rischio è che diventi d'attualità il monito del commissario europeo Monti, che recentemente ha dichiarato: «A che serve aver fatto così enormi sacrifici per entrare a far parte dell'euro fin dall'inizio, se poi non siamo in grado di sviluppare a pieno i benefici che esso può portare? Che senso

ha procedere speditamente a livello comunitario verso l'apertura e la liberalizzazione dei mercati per creare un ambiente più dinamico e competitivo, se poi a livello nazionale l'eccesso di vincoli regolamentari limita la concorrenza e inibisce la forza innovativa del nostro sistema?»

Nella riunione dell'ECOFIN del 22 febbraio 2000 erano stati puntualizzati quattro principi cui l'azione anche del Governo italiano avrebbe dovuto ispirarsi. Li ricordo: il primo è che il contenimento della pressione fiscale deve essere accompagnato da un'effettiva riduzione della spesa, specie di natura corrente; il secondo è che la riduzione delle imposte deve essere di carattere permanente e stabile.

Il terzo che le riduzioni fiscali debbono essere accompagnate da modifiche strutturali nel funzionamento del sistema economico e il quarto che i paesi con alto debito, come l'Italia, devono occuparsi del suo contenimento.

Signori della maggioranza, signor Sottosegretario, quanto allora avete introdotto in questo provvedimento, che, non possiamo nascondere, è fatto di luci e di ombre se analizzato articolo per articolo, non si colloca dentro una logica strategica di modifica dei punti deboli del sistema paese e in linea con i suggerimenti che vengono da Ecofin. Questo è un rilievo non di poco conto e di natura sostanziale. Certo, voi potrete andare davanti agli italiani e dire che avete fatto questo o quest'altro, che avete dato loro un contentino momentaneo, ma i nodi rimarranno insoluti e quindi ci troveremo anche domani a leccarci le ferite per il cattivo funzionamento e la scarsa competitività del nostro sistema paese.

Il rispetto del patto di stabilità ha ridotto i nostri margini di manovra. I maggiori spazi per gli investimenti ed il rientro del debito pubblico vanno individuati nelle politiche di bilancio.

Noi invece abbiamo davanti necessariamente un imperativo, quello di avere maggiori tassi di crescita e uno sviluppo più sostenuto. Bisognerà allora concentrarsi su una politica di incentivazione al lavoro e acquisire un maggiore margine di competitività nei confronti della concorrenza estera. Questa è un'aspettativa che non viene solo dall'opposizione e da Confindustria ma anche dalla CGIL, che con il suo segretario ha espresso in più occasioni una valutazione orientata in questo senso. Invece il Governo e la sua maggioranza con questo provvedimento hanno guardato agli interessi immediati.

Ad aprile si vota e bisognerà far vedere qualcosa agli italiani. Faccio alcuni esempi che vorrei incentrare sulla famiglia e sulle aziende. Vigevani, nella sua replica al Senato, ci aveva detto che vi sono misure che faranno contente sia la famiglia che le imprese; figuriamoci se quando daremo dei soldi alla gente questa si lamenterà. Di certo però, per come questi soldi vengono dati alle imprese e alle famiglie non si verrà a modificare l'impianto che vede la famiglia come soggetto sociale importante, carico di ruoli sociali, cui va attribuito uno *status* di protagonista e di attore sociale importante ma al quale la legislazione vigente assicura invece uno *status* assistenziale. È l'impianto della protezione sociale nel suo insieme che andrebbe rivisto e reimpostato su basi nuove, dove la famiglia e la

comunità locale, cioè gli enti locali, diventino il perno di tutte le politiche di protezione, superando la logica assistenzialista di cui invece anche questo provvedimento è vittima.

Nel rapporto sulle politiche contro la povertà e l'esclusione sociale, redatto dall'apposita Commissione di indagine e pubblicato nel luglio del 2000, si dice, a pagina 19, che si è fatto questo e quest'altro e che si è fatta anche la legge sull'assistenza ma si dice anche che «il processo di riforma avviato difetta tuttavia sotto il profilo del disegno del modello di *Welfare*», quindi manca la strategia.

Vi faccio un esempio semplicissimo: viene dato l'assegno di maternità alle famiglie sulla base del reddito e contemporaneamente si prevedono agevolazioni per il cambio della macchina, indipendentemente dal reddito. Quindi, per gli interventi economici a favore dei figli e del riconoscimento delle famiglie, si guarda al reddito, per comprare la macchina, invece, le agevolazioni le diamo indifferentemente a chi ha redditi bassi rispetto a chi ha redditi colossali. Questa è una distorsione che non fa onore neanche ai Governi di centro-sinistra. Ma che modello è quello che penalizza le famiglie e che invece privilegia il semplice mercanteggiamento del commercio? E questa è una politica alimentata da azioni del Governo di centro-sinistra.

Faccio un esempio anche per quanto riguarda le aziende, per le quali erano necessarie modifiche di contesto. In una recente indagine del Ministero dell'industria, sono stati censiti 92 strumenti legislativi di carattere nazionale. Gli strumenti di agevolazione a livello regionale assommano invece a 373, quindi complessivamente, tra livello nazionale e livello regionale, arriviamo a 465 strumenti. In un sistema tanto frammentato è evidente che i margini di sovrapposizione fra i diversi strumenti sono elevati e ciò incide sull'efficacia delle misure producendo fenomeni di arbitraggio, di competizione tra strumenti, di spiazzamento reciproco. Invece di migliorare la situazione, il provvedimento in questione lascia ingarbugliato il panorama dei provvedimenti in essere e quindi non contribuisce a rimuovere complessivamente le cause che rendono il sistema debole dal punto di vista strutturale.

Queste sono critiche che possono ritenersi scontate da parte dell'opposizione, ma che invece, secondo me, mettono in luce come questo Governo non abbia ancora capito appieno quali sono le linee fondamentali su cui l'azione di governo deve esprimersi se vuole davvero rendere il sistema italiano più competitivo rispetto agli altri *partner* europei.

Certo, sono state fatte anche delle cose condivisibili, sulle quali non mancheremo di esprimere il nostro voto favorevole. Ne cito alcune perché anche su di esse l'azione, l'insistenza, le proposte dell'opposizione e del Centro Cristiano Democratico non sono di ieri. Intendo riferirmi alle norme in materia di successione: quante volte noi abbiamo invocato provvedimenti in questa materia. Il fatto che, finalmente, il Governo abbia accolto le nostre sollecitazioni ed istanze non può che vederci consenzienti. Interventi in materia di sport, di canoni radio, per le attività antincendio e di protezione civile svolte dalle associazioni di volontariato, in tema di

case e di ICI: all'interno di questo provvedimento c'è una serie di interventi che non possono non vederci interessati, ma certo essi non si collocano dentro una strategia di cambiamento del nostro sistema economico tale da renderlo – come dicevo prima – più competitivo. Pertanto riteniamo che anche in questo caso si sia persa un'occasione importante per far compiere al Paese quel salto in avanti di cui tutti, da tempo, andiamo rivendicando la necessità.

Per questi motivi, signor Presidente, il Centro Cristiano Democratico non farà mancare il proprio apporto costruttivo nel corso dell'esame del provvedimento, al termine del quale, però, esprimeremo ancora una volta un voto contrario per le ragioni che ho succintamente cercato di spiegare poc'anzi. (*Applausi dai Gruppi CCD e FI. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alì. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, su questo provvedimento che viene esaminato in terza lettura abbiamo discusso già a lungo, sia in occasione della precedente stesura, sia in Commissione. La Camera ha apportato notevoli modifiche, in parte accogliendo alcune istanze che anche noi avevamo presentato, soprattutto in ordine all'estensione al settore del commercio delle provvidenze relative alla cosiddetta *Visco-bis*, cioè a quella norma che consente un trattamento fiscale agevolato per le imprese che investono in determinati settori; ha anche introdotto tutta una nuova disciplina delle successioni. Noi siamo molto critici sul fatto che questa maggioranza e questo Governo modifichino, anche se diminuendole, le tasse di successione, ostinandosi a non sopprimerle interamente, come noi abbiamo più volte proposto.

La mancata soppressione delle tasse di successione rappresenta sicuramente un aspetto negativo, sia per il contribuente che per l'erario. Infatti, a fronte di una struttura dedicata alla riscossione di queste imposte, che di certo è estremamente dispendiosa, noi avremo anche dal punto di vista delle entrate una diminuzione di gettito dovuta alla riduzione delle aliquote e alla riduzione di questa imposizione, quindi un accrescersi di quel divario negativo tra costi della riscossione e beneficio delle entrate.

Quindi, vi è un'ulteriore contraddizione in termini da parte del Governo e della maggioranza, che non vogliono – ripeto – addivenire alla nostra proposta di abolire per intero le tasse di successione. Ma tant'è: questa abolizione è rinviata sicuramente alla prossima legislatura, facendo parte essenziale del programma elettorale (quindi di attività) della Casa delle libertà poiché, come noi e larga parte della cittadinanza auspichiamo, essa andrà al Governo dopo le prossime elezioni. Pertanto, il problema è rinviato di pochi mesi.

Per il resto, assistiamo a tutta una serie di provvedimenti inseriti – come si suole fare purtroppo nei collegati alla finanziaria – in maniera disorganizzata, discontinua e finalizzati solamente, forse, a raccogliere qualche piccolo spicciolo consenso qua e là, ma non certo a risolvere problemi fondamentali come quelli in tema di autotrasporto o di rendite catastali o

anche in tema di razionalizzazione delle remunerazioni delle società concessionarie della riscossione dei tributi.

A tal proposito, proprio durante la discussione di questo provvedimento cade la denuncia delle società di riscossione sulla assoluta impossibilità a continuare la loro attività dopo la riforma Visco, come anche l'annuncio che su 40.000 miliardi di ruoli che avrebbero dovuto essere riscossi dall'erario, a causa dell'assurdità di alcune previsioni della riforma delle riscossioni voluta a tutti i costi dal ministro Visco, ne sono stati incassati non più di 500-600.

Quindi, tutta questa iattanza nel presentare riforme che dovevano essere indirizzate all'efficienza ed all'efficacia del sistema della riscossione, alla lotta all'evasione, all'incasso di somme mai incassate che finalmente si sarebbero potute incassare, in realtà si è tradotta in un clamoroso fallimento. Infatti, nel provvedimento sono stati inseriti, su pressante richiesta sia del settore delle riscossioni sia dell'opposizione, alcuni correttivi a quelle disposizioni, in maniera tale che il meccanismo della riscossione possa riattivarsi e lentamente raggiungere la sua normalità.

Ancor peggio, siamo in presenza di una attività del Ministero delle finanze talmente disorganizzata e folle che come contribuenti siamo in attesa, ahimè, di una invasione di cartelle tra le quali molte senza fondamento, le cosiddette cartelle pazze, che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi arriveranno purtroppo nelle caselle postali di tutti i cittadini italiani, creando uno sgomento non indifferente e provocando quindi sicuramente, ancora una volta, un momento di disaffezione e di contrasto tra il fisco ed il cittadino in un delicatissimo rapporto che dopo cinque anni di governo delle sinistre si è ulteriormente deteriorato. Ciò in perfetta, reale e sostanziale contraddizione con gli annunci del Governo riguardo ad un presunto riequilibrio dei rapporti tra fisco e cittadino.

I cittadini continuano a soffrire non solo della pressione fiscale assolutamente pesante e ingenerosa nei confronti delle loro capacità produttive, ma continuano a soffrire di un sistema di riscossione ed impositivo che vede queste schizofrenie costanti, tra accelerazioni e rallentamenti, tra accumulo e tentativi di rapida riscossione, che finiscono con il disorientare il cittadino e molto spesso col metterlo in serie difficoltà.

Per tutte queste ragioni e non ultime quelle che esprimerà tra breve il senatore Vegas, voteremo contro questo provvedimento pur se in esso – lo ripeto – sono state accolte alcune precise e positive istanze dell'opposizione tra le quali – lo ricordo ancora una volta – quella dell'estensione al settore del commercio dei benefici della DIT e della super-DIT. (*Applausi dai Gruppi FI e CCD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Thaler Ausserhofer. Ne ha facoltà.

THALER AUSSERHOFER. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, intervengo brevemente per esprimere la mia soddisfazione per essere giunti finalmente all'approvazione definitiva di

questo disegno di legge che ha subito un *iter* molto travagliato e troppo lungo, ma che comunque prevede importanti riduzioni del peso fiscale gravante sui contribuenti e introduce norme molto innovative come la revisione delle imposte di successione e donazione e agevolazioni per il volontariato.

Le imposte di successione e donazione nel nostro Paese sono molto elevate e hanno sempre rappresentato un incubo per le famiglie. I beni accumulati in vita dal *de cuius*, se si riflette, rappresentano una forma di risparmio prevalentemente espressa in beni immobili e mobiliari facilmente individuabili e ampiamente soggetti ad imposta da parte del sistema fiscale italiano. Pertanto, l'imposta di successione si configura come un'imposta straordinaria sul patrimonio che non trova valide giustificazioni ed obiettivamente rappresenta uno stimolo al consumo in vita anziché al risparmio.

Sono queste le riflessioni che mi hanno spinto a presentare un disegno di legge in materia volto all'abolizione di tali imposte. Con il provvedimento in esame siamo sulla strada giusta. Non siamo alla totale abolizione dell'imposta, ma abbiamo fissato un principio ed avviato un percorso che ci porterà a centrare quell'obiettivo. Infatti, è un ottimo risultato la non considerazione dell'intero asse ereditario e la diminuzione delle aliquote applicate al valore della quota di eredità, così come è un buon risultato la soppressione dell'INVIM.

Le agevolazioni per le associazioni di volontariato e, in particolare, per quelle sportive, che siamo riusciti a fare inserire nel disegno di legge al nostro esame, dimostrano che finalmente è stata riconosciuta l'utilità sociale di dette associazioni e di questo sono particolarmente felice.

Infine, vorrei esprimere la mia particolare soddisfazione per il fatto che finalmente è prevista la possibilità di detrazione per i contributi pagati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale e familiare. Da anni mi sto impegnando per ottenere questa possibilità. Avrei preferito la deducibilità delle spese sostenute e non solamente dei contributi pagati perché sono convinta che ciò avrebbe fatto emergere del sommerso e avrebbe consentito a molte ragazze e donne che lavorano in casa di mettersi in regola anche per quanto riguarda la contribuzione sanitaria. Sono convinta che questo è il primo passo, con riferimento al disegno di legge in esame, al quale dovranno assolutamente farne seguito altri. Dovremo esaminare con molta attenzione tale questione.

Mi limito a queste poche considerazioni, che mi premeva poter rilevare anche in Assemblea, augurandomi che si giunga ad una rapida approvazione del provvedimento. *(Applausi dal Gruppo Misto-SVP e dei senatori Volcic e Zilio).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vegas. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, avevo sollevato una questione relativa alla sostanza del provvedimento in relazione ad un fatto nuovo emerso alla Camera. Noto con dispiacere che questo fatto nuovo non interessa

nel modo più assoluto né il Governo, né il relatore. Ne prendo atto. Resta il fatto che questo disegno di legge così come è strutturato non corrisponde alla nostra legislazione contabile e neppure al buonsenso.

Ma questo non è che, oserei dire, l'epifenomeno, ossia la parte più visibile di un comportamento legislativo che – come è stato messo in risalto dai colleghi D'Alì, Ventucci e Tarolli – non è interessato alla sostanza delle questioni ma, semplicemente, ad inseguire qualche consenso elettorale.

In sostanza, sta avvenendo (uso rifarmi alla legislazione in materia contabile ma credo che ciò valga anche per il resto, come d'altra parte è stato dimostrato anche questa mattina con riferimento ad altre questioni) una costante violazione del sistema delle regole che dovrebbero ispirare le decisioni parlamentari e di quello che una volta si chiamava «Stato di diritto».

In realtà, in questo caso, con un approccio molto simile alla teoria di Protagora, più che lo Stato di diritto si afferma la ragione del più forte: il diritto in quanto vigente e affermato da una maggioranza *pro tempore*. Sarebbe bello tornare invece a una forma di diritto naturale o a qualcosa del genere, non essendo tollerabile che una maggioranza *pro tempore* faccia e disfi le regole a suo assoluto piacimento.

Purtroppo, essendo il tempo a mia disposizione molto limitato, mi avvio alla conclusione sottolineando il seguente rischio. Approvando leggi scoperte, che non tengono conto dell'evoluzione della finanza pubblica, che contengono clausole finanziarie irrealistiche, perché la relativa copertura a volte manca, a volte è subordinata e altre volte non è quantificata, non si rende certo un buon servizio al Paese, ma si può creare una determinata opinione pubblica, anche a livello internazionale, che non credo sia del tutto lontana dal produrre effetti anche sul valore dell'euro. Come si è visto, l'euro, ancorché non si possa affermare che sia in caduta libera, ha però perso in questo periodo quasi un terzo del suo valore.

Approcci di finanza allegra di questo tipo minano sicuramente le fondamenta e il valore della nostra moneta e questo non è certo un aspetto banale perché significa la ricchezza e il risparmio degli italiani e indica anche che questo Governo, con questo comportamento del tutto – mi si consenta – inaffidabile, non fa altro che danneggiare i propri concittadini per inseguire un consenso elettorale.

Concludo con un richiamo: in quest'Aula e anche alla Camera dei deputati è stata più volte evocata (a mio giudizio in modo assolutamente improprio) la figura di Quintino Sella, come colui che avrebbe ispirato queste manovre finanziarie. Sarebbe più opportuno invece richiamare alla memoria il ministro Magliani, noto come ministro della finanza allegra, che sarebbe atto a contraddistinguere in modo decisamente migliore i nostri attuali legislatori. Grazie! (*Applausi dal Gruppo FI*).

FERRANTE. Bravo! Non hai citato Pagliarini! (*Applausi ironici dal Gruppo DS. Commenti della senatrice Pagano. Preteste dal Gruppo FI*).

PEDRIZZI. Il braccio destro di Craxi: Amato!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Albertini. Ne ha facoltà.

ALBERTINI. Signor Presidente, egregi colleghi, a proposito di serietà, mi rammarico e mi dispiace che il senatore Vegas, che ho stimato, cada in una demagogia di basso livello, mettendo insieme una serie di affermazioni che in parte divergono dalla realtà e in altra parte, addirittura, la contraddicono: mi dispiace sinceramente!

Mi appresto, dunque, ad affrontare il tema del mio intervento. Siamo in terza lettura di un provvedimento certamente rilevante in materia fiscale, che ha avuto tempi lunghi, troppo lunghi, e che non deve subire ulteriori dilazioni.

Ecco perché su alcuni aspetti di questo disegno di legge, che non ci convincono e sui quali non concordiamo, non abbiamo presentato emendamenti ma ordini del giorno perché, comunque, questo provvedimento deve andare in porto il più rapidamente possibile.

In sede di esame in prima lettura avevamo già esposto ampiamente le motivazioni che supportavano la nostra valutazione complessivamente positiva. Partivamo da una considerazione preliminare: le misure contenute in questo collegato si collocano sulla scia della complessiva riforma fiscale portata avanti in questi anni dai Governi e dalla maggioranza di centro-sinistra, che hanno profondamente modificato il meccanismo fiscale e l'amministrazione finanziaria del nostro Paese, e i risultati concreti che stiamo realizzando, al di là delle posizioni che vengono assunte per contestarli ma che non poggiano su alcun dato di fatto reale, sono all'evidenza di tutti e sono quelli che consentono, almeno per una parte, questa finanziaria che finalmente dà e non toglie e dà anche in misura molto corposa (più corposa per quanto attiene, per esempio, alla riduzione delle tasse), assai più di quanto non accada negli altri Paesi europei quali la Germania e la Francia.

Per quanto attiene poi ai capitoli più specifici, noi sottolineiamo in primo luogo la nuova importante misura di contrasto all'evasione e all'evasione fiscale che viene introdotta nel nostro ordinamento. Mi riferisco alla normativa correntemente denominata CFC (*controlled foreign companies legislation*) che intende riportare a tassazione in Italia gli utili conseguiti da società appositamente costituite nei cosiddetti paradisi fiscali al fine di sottrarsi del tutto o in parte al proprio dovere tributario. Tale normativa, come si ricorderà, non è una nostra scoperta ma è già vigente da diversi anni nella generalità dei Paesi OCSE.

Suscita veramente sconcerto e meraviglia il fatto che il senatore Ventucci, intervenendo, si dichiari contrario. Ciò sconcerta dal punto di vista oggettivo nella valutazione nel merito di un provvedimento come questo ma, d'altra parte, rivela ancora una volta – se ce ne fosse stato bisogno e se ce ne fosse ancora – che il Polo è sempre e comunque schierato dalla parte degli evasori fiscali ...*(Commenti dal Gruppo FI. Applausi dai*

Gruppi DS e PPI)...e che ogni misura che si vuole introdurre per rafforzare la battaglia contro l'evasione fiscale trova sempre l'opposizione del Polo. Questa è la verità! È una verità incontestabile! Fra cinque minuti vi farò poi un altro esempio così ne avrete la riprova.

Per noi Comunisti Italiani l'introduzione della normativa CFC rappresenta motivo di grande soddisfazione essendo stati noi i primi a presentare, nel luglio dello scorso anno, il primo progetto di legge in materia, anche se l'inserimento, purtroppo anche ad opera del Governo, del criterio che limita l'applicazione della normativa alle sole società che detengono il controllo e non hanno una partecipazione qualificata riduce consistentemente la portata e l'efficacia della norma stessa. Tuttavia, l'istituto è stato introdotto e sarà nostra cura condurre una battaglia adeguata per potere ampliare la possibilità della sua incidenza.

Il provvedimento fiscale di cui parliamo contiene poi altre misure che richiamo solo per titoli: la restituzione dell'80 per cento della tassa sul medico di famiglia, che pone rimedio ad una discriminazione verso quella parte di cittadini che avevano pagato un tributo da noi ritenuto assolutamente improprio ma che rispetto ad una richiesta dello Stato avevano risposto positivamente e doverosamente;

la deducibilità delle spese per i collaboratori familiari, cioè i collaboratori addetti allo svolgimento dei servizi domestici, che aumenta; una detrazione di imposta per spese di assistenza medica specifica presso la residenza degli infermi; l'annullamento dei crediti iscritti in articoli di campione penale e civile, seppure di modesta entità; il miglioramento del trattamento fiscale di larga parte dei redditi da lavoro parasubordinato attraverso la loro equiparazione ai redditi da lavoro dipendente.

In materia di misure agevolative del reddito di impresa, poi, questo collegato contiene ulteriori interventi, altre agevolazioni: dall'ampliamento della cosiddetta legge Visco, alle norme in materia di rivalutazione dei beni aziendali, a quelle relative all'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da operazioni straordinarie di ristrutturazione aziendale; altre misure a favore dell'impresa si aggiungono a tutte quelle precedenti che attraverso la super-DIT (la legge Visco) riducono di fatto l'IRPEG, che nominalmente è al 37 per cento, di diversi punti. Quindi la pressione fatta dalla Confindustria per una riduzione di dieci, dodici punti rispetto al 37 per cento ci pare assolutamente esagerata e fuori luogo in relazione ad una normativa già vigente che si completerà anche attraverso questo collegato fiscale.

In materia di giustizia tributaria, tra le norme più significative di questo collegato vi è senza dubbio quella relativa alla definizione puntuale e rigorosa delle incompatibilità dei giudici tributari allorché svolgano anche la professione di consulenti tributari. Sebbene la Camera ne avesse posticipato di un anno l'entrata in vigore la sostanza della norma come approvata dal Senato è rimasta inalterata. È una norma che avevamo a suo tempo proposto, che non intende mettere in discussione la preparazione degli attuali magistrati tributari ma che vuole risolvere finalmente in via definitiva il nodo del conflitto di interesse tra chi svolge attività professio-

nali di consulenza, assistenza, rappresentanza tributaria e chi è invece chiamato a svolgere funzioni giudicanti nel medesimo ambito. Con questa norma si superano quelle interpretazioni parziali e per alcuni versi, a mio giudizio, sbagliate che l'attuale Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ha dato nei mesi scorsi.

Quanto alle altre modifiche introdotte dalla Camera devo dire che diverse di queste sono certamente condivisibili ma che ve ne sono altre che trovano il nostro chiaro dissenso.

Presidenza del presidente MANCINO

(Segue ALBERTINI) Mi riferisco soprattutto a tre questioni che vado rapidamente ad elencare. Quanto alla prima, in materia di spese veterinarie, il Senato aveva stabilito una detrazione di imposta pari al 19 per cento su una spesa massima di 500.000 lire annue. La Camera ha modificato tale normativa in un senso che ritengo fortemente peggiorativo prevedendo che la detrazione di imposta possa operare soltanto dalle 250.000 lire alle 750.000 lire di spesa.

Tale variazione colpisce, in particolare, quelle persone anziane, in moltissimi casi a basso reddito, che spesso vivono sole e che non superano, quanto a spese veterinarie, le 250.000 lire annue per il loro animale da compagnia (gatto, cane e così via). Viene a cadere, quindi, a mio parere, una delle ragioni di fondo che avevano portato all'introduzione di questa normativa. Devo aggiungere che, in tutti quei casi nei quali tale normativa non sarà operante, verrà a cadere anche la possibilità di fare emergere prestazioni veterinarie che in molti casi, sino ad oggi, sono avvenute in nero.

Altro punto non condivisibile, a mio parere, delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati è quello relativo ai controlli sulle imprese grandi e medio-grandi. La Camera ha soppresso la norma, introdotta dal Senato, che ne prevedeva l'intensificazione e che stabiliva che almeno una volta ogni due anni, per le imprese con fatturato oltre 50 miliardi, e almeno una volta ogni quattro anni, per le imprese con fatturato da 10 a 50 miliardi, dovessero essere operate verifiche di merito. La soppressione di tale normativa è avvenuta attraverso l'approvazione di un emendamento - vorrei che soprattutto i Gruppi di minoranza seguissero questo passaggio - presentato dalla Lega, che ha raccolto l'adesione di tutti i parlamentari della Casa delle libertà e che è stato approvato per pochissimi voti (209 contro 206), certamente anche a seguito di assenze nei banchi della maggioranza. Tale comportamento dei deputati del Polo la dice lunga sulla loro volontà di opporsi sistematicamente ad ogni misura rivolta a contrastare l'evasione fiscale!

È il secondo esempio che faccio oggi molto concreto e preciso. Mi dispiace che il senatore Ventucci sia caduto in contraddizione perché, quando si è pronunciato contro la cosiddetta normativa CFC, ha detto che però la lotta all'evasione interna deve essere implacabile. Sono contento, caro senatore Ventucci, di come è implacabile, quando i vostri deputati alla Camera hanno cassato una norma introdotta dal Senato che consentiva una verifica più intensa sulle imprese grandi e medio-grandi! (*Applausi dal Gruppo Misto-Com*). Questa è la verità dei fatti, di fronte ai quali la fumosità di certi discorsi non conta assolutamente niente.

In materia di IVA – è il terzo punto –, mi riferisco alle modifiche apportate dalla Camera al regime della cosiddetta IVA intragrupo, riguardante le disposizioni contenute nel collegato fiscale dello scorso anno. Tale legge ha introdotto una speciale esenzione dall'IVA per prestazioni di servizi a carattere ausiliario, rese in via esclusiva da società appartenenti a gruppi bancari ed assicurativi nell'ambito del medesimo gruppo. Ebbene, alla Camera è stato tolto il carattere di esclusività, cioè queste imprese di servizi possono operare anche al di fuori delle imprese del gruppo bancario e assicurativo del quale fanno parte, il che significa esonerare dall'IVA operazioni, ovviamente soggette all'IVA medesima, che vengono svolte da una società verso imprese altre che non siano generate all'interno del gruppo al quale appartengono.

Su questi tre punti, presenteremo ordini del giorno. Mi auguro che il Senato voglia confermare le posizioni a suo tempo espresse, approvando in prima lettura il collegato fiscale, del quale oggi riprendiamo la discussione.

Voglio aggiungere che noi apprezziamo moltissimo la riforma dell'imposizione sulle successioni e sulle donazioni: è un atto di grande rilievo che riduce notevolmente le aliquote in via generale, in particolare per i parenti in linea retta ed è una misura con la quale si raggiungono obiettivi di giustizia reale.

Per quanto attiene all'attività di accertamento, riscossione e liquidazione dei tributi locali, nel ribadire la nostra posizione – secondo la quale tale attività dovrebbe competere esclusivamente al settore pubblico e non essere appaltabile ai privati – riteniamo opportuna l'approvazione di un ordine del giorno che consenta di verificare, in ogni fase di affidamento e di esercizio della concessione per la riscossione, i requisiti di solvibilità, di professionalità e di onorabilità degli operatori incaricati della gestione dei tributi locali. Tra tali requisiti è senz'altro essenziale l'iscrizione all'albo anche per coloro che hanno avuto incarichi nella vacanza dei due anni intercorsi tra l'approvazione della legge e l'emanazione del relativo regolamento.

In conclusione, confermiamo il nostro giudizio complessivamente positivo sul provvedimento, con le notazioni e i rilievi su alcuni aspetti specifici che ho illustrato. (*Applausi dai Gruppi Misto-Com, DS, Verdi e PPI e del senatore Cortelloni. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ricordo che dopo il prossimo intervento procederemo alla votazione dei disegni di legge nn. 4592 e 4759.

È iscritto a parlare il senatore Pedrizzi. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, dovrei alzare il tono della voce per essere a livello del senatore Albertini; invece lo terrò basso perché un provvedimento di questo profilo non merita una voce alta per richiamare l'attenzione dei colleghi.

Il testo del disegno di legge all'esame dell'Assemblea giunge dalla Camera dei deputati con ulteriori emendamenti che ne hanno rimpolpato di nuovo il contenuto portandolo a superare il muro dei 100 articoli, il che ne fa un documento farraginoso, disorganico e raffazzonato, persino di difficile lettura per chiunque, specie in ragione dell'eterogeneità degli argomenti in esso toccati.

Mi sia consentito tornare con la memoria al recente passato, quando in prima lettura con involontario umorismo – almeno a mio avviso – questo mediocre prodotto legislativo era stato definito dal relatore, senatore Ferrante, come il compendio della politica economica della sinistra negli anni più recenti, finalizzata al risanamento finanziario, allo sviluppo, alla crescita dell'occupazione, alla riforma fiscale e alla graduale, compatibile e significativa riduzione della pressione fiscale.

Le modifiche introdotte dai deputati non alterano in senso migliorativo il disegno di legge, diventato un provvedimento navetta su cui la maggioranza ha continuato ad imbarcare alla rinfusa nuove disposizioni, nella gran parte di scarso rilievo e di mediocre contenuto.

Sottoposto ad una valutazione complessiva, il disegno di legge conferma tutta la sua inadeguatezza ed i suoi limiti, malgrado sia esibito con immutata sicumera dalla maggioranza parlamentare, che sa di essere minoranza nel Paese, ma che in proiezione elettorale vuole continuare a far finta di credere agli straordinari successi di Prodi, D'Alema ed Amato, pur vivendo terrorizzata nella flebile speranza che l'uomo nuovo, il «piacimento» innalzato a candidato *premier* di tutta la coalizione, sia capace di far dimenticare agli italiani l'inefficienza dei Governi di centro-sinistra e la loro incapacità di affrontare e risolvere i problemi strutturali del Paese.

Sono state clamorose, soprattutto, le recentissime figuracce in campo internazionale, in primo luogo, l'esclusione del nostro Paese dal Consiglio di sicurezza dell'ONU, che ha dimostrato l'assoluta inidoneità della nostra politica estera, sottoponendoci ad un frustrante e degradante risultato, in un ballottaggio in cui il nostro Paese è stato bocciato dalla gran parte dell'Assemblea. Per l'Italia, che pure è al quinto posto nei contributi alle entrate dell'ONU, sarebbe stato molto più dignitoso non partecipare nemmeno alla competizione. Al riguardo, mi sembra il caso di portare alla nostra ed alla vostra memoria – cosa che la stampa di regime e la televisione di Stato si sono ben guardate dal fare – che nel 1994 il Governo Berlusconi ottenne il seggio nel Consiglio di sicurezza con la quasi totalità dei voti favorevoli (se ben ricordo 178).

Né si può tralasciare la ridicola vicenda in cui il nostro Governo si è esposto presentando due candidati per una sola poltrona all'ONU, con una scelta così improvvida da far pensare che sia stata adottata per ottenere la conseguente certa bocciatura, evidentemente perseguita ai danni dell'onorevole Bonino, ma forse questo non è stato per il Paese un grave danno.

Parimenti, non si può passare sotto silenzio la tragicomica figura cui l'Italia è stata esposta nella vicenda dell'asta per la telefonia UMTS, vicenda – sia chiaro – di rilevanza mondiale ed internazionale, dato che ha mosso e muove interessi non soltanto nazionali, per l'esito della quale la finanza del mondo ancora ci ride dietro.

Episodi come quello dell'asta per la telefonia compromettono e hanno compromesso gravemente la nostra credibilità internazionale e certamente indurranno negli investitori esteri ancora maggiore disaffezione per il nostro mercato. Visto che il centro-sinistra è molto sensibile alle pagelle del mercato, in particolare delle *City* di Londra e di New York, è veramente una vergogna che in questa occasione il Governo non abbia sentito il dovere di dimettersi di fronte ad una figuraccia di tal genere. Ridicolo, successivamente, il tentativo di strumentalizzare l'accaduto per fini di politica interna, dimenticando che le partecipazioni nel gruppo Blu in mano al Tesoro – cioè ad Amato e a Visco – sono molto consistenti.

Sconfortante lo spettacolo del Governo che pateticamente ha dichiarato, per bocca del suo *premier*, che l'asta ha raggiunto gli obiettivi economici attesi, quando per mesi i suoi esponenti avevano litigato tra loro in vista di questa o di quella utilizzazione dell'inaspettato e sperato «malloppo». È apparso evidente a tutti il tentativo di sminuire non solo la propria responsabilità politica, ma anche e soprattutto la propria responsabilità contabile, se non addirittura su altri piani.

Non è mancato poi l'intervento in chiave elettorale di «Felix» Veltroni, subito raccolto e ripetuto, pari pari, dal «piacione», volto a far rilevare al Paese il conflitto d'interessi del capo dell'opposizione. Alludendo al blocco della fideiussione deciso dal Governo, si sono chiesti cosa avrebbe fatto in circostanze analoghe Berlusconi, evitando, però, di considerare, peraltro, che se a capo del Governo vi fosse stato il Cavaliere certamente egli non sarebbe stato tanto sprovveduto e talmente ingenuo da andarsi a cacciare nella situazione in cui si è messo Amato; che ciò sia accaduto scientemente o meno non lo vogliamo nemmeno sapere.

Certamente, se l'asta fosse stata gestita dal centro-destra ci sarebbe stata maggiore trasparenza, senza strascichi giudiziari e soprattutto miglior esito economico, non fosse altro per il fatto che il centro-destra non è pronto ad affidarsi alla guida di dilettanti allo sbaraglio, a persone come Rutelli che si fanno vanto di non aver completato gli studi universitari e di non avere mai lavorato.

Ebbene, questo disegno di legge fotografa tutta l'incapacità del Governo: tante chiacchiere, 100 articoli, poca sostanza, salvo introdurre sanatorie come quelle che vengono introdotte con l'articolo 78, che di fatto ne realizza una per le società a capitale misto pubblico-privato, anche se controllate a maggioranza dagli enti locali, costituite per l'esercizio dell'atti-

vità di riscossione dei tributi locali senza che i soci privati siano stati inseriti nell'albo dei concessionari per le riscossioni, come previsto dalla normativa vigente.

Nel vuoto legislativo venutosi a creare in assenza dell'apposito decreto ministeriale istitutivo dell'albo, la costituzione delle citate società miste è avvenuta in parte con procedure di evidenza pubblica poco corrette, a dir poco, e con una tempistica che ha di fatto ristretto il numero dei partecipanti alle procedure stesse.

Ciò che più allarma è che sia il Ministero dell'interno che quello delle finanze hanno a più riprese confermato la presenza di irregolarità nelle procedure, come risulta da lettere ufficiali che il Ministero dell'interno ha diretto ad enti pubblici. Posto ad esempio quella del 31 gennaio 2000 nella quale si afferma, rivolgendosi ad un comune, che «dall'esame della documentazione in argomento si rileva l'illegittimità della situazione posta in essere, atteso che, come già precisato nella nota protocollo 23/224 del 19/1/99, la disposizione tassativa recata in materia dall'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15/12/97, n.446, prevede che i servizi di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi comunali possono essere affidati a soggetti privati, che, nel caso delle società miste, siano scelti con gara ad evidenza pubblica tra quelli iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, ultimo comma, del citato decreto legislativo 446/97. Ciò posto – prosegue questa lettera inviata ad una amministrazione comunale – poiché al momento l'ente predetto non è stato ancora istituito e non è stato ancora emanato il relativo regolamento ministeriale, risulta evidente l'impossibilità di procedere alla costituzione di tale tipo di società, il cui operato deve intendersi svolto di fatto con responsabilità personale degli amministratori che rimangono per tale attuazione in stato di illegittimità. Per quanto sopra si invita codesto comune ad attivare immediatamente ogni procedura idonea al ripristino della legalità violata, ponendo attenzione alle problematiche relative al recupero delle eventuali somme corrisposte a titolo di aggio per quanto riguarda queste società».

È strano che ciò sia in contrasto con quanto ha affermato il sottosegretario Lavagnini in quest'Aula rispondendo cortesemente ad una mia interrogazione, dopo aver dato atto che in essa erano riferiti fatti reali e corrispondenti al vero, e cioè che nello specifico l'unica forma di intervento è prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo n.446, precedentemente citato, che attribuisce al Ministero delle finanze il potere di impugnazione davanti agli organi di giustizia amministrativa dei regolamenti dei comuni in materia di entrate anche tributarie. Il Ministero quindi, non avendo posto in essere queste azioni, introduce adesso un articolo che sana la costituzione di tutte queste società, che il Ministero stesso dichiara illegittime e per le quali viene chiesto alle amministrazioni locali di ripristinare la legalità.

Per finire, quando il Governo ha preso il coraggio a quattro mani – alludo alla revisione dell'imposta sulle donazioni e successioni –, non ha avuto il coraggio di andare fino in fondo, in coerenza con quello che è il sentimento degli italiani, cioè eliminare completamente l'imposta

nei rapporti tra parenti in linea retta per atti in vita o *mortis causa*. Tuttavia, in merito a quest'ultima misura, intendiamo prendere atto degli aspetti positivi che essa indubbiamente presenta; intendo alludere non tanto al fatto che l'iniziativa del Governo fa seguito alle proposte della Casa delle libertà tese ad abrogare totalmente l'imposta, quanto piuttosto alla circostanza che essa testimonia l'abbandono da parte della sinistra di una storica, tradizionale posizione a favore dell'imposta di successione, sempre vista dai comunisti come un rimedio al diritto di proprietà privata.

Faccio questa considerazione non solo perché la caduta del tabù può preludere ad una successiva, più facile abrogazione dell'imposta, almeno nei rapporti tra parenti in linea retta, ma anche perché non posso esimermi dal considerare che questo fatto costituisce un ulteriore elemento di insanabile divergenza tra la sinistra post comunista, per non dire addirittura post socialista, almeno alla luce di alcune posizioni liberiste assunte da vari esponenti diessini, e le frange del nuovo comunismo rappresentato da Rifondazione. Consideriamo un fattore positivo che nel Paese l'ideologia marxista vada perdendo sempre più influenza e resti confinata in una riserva indiana presidiata da Bertinotti, così venendo esclusa dalla possibilità di arrecare ulteriori danni al Paese. Al riguardo occorre riconoscere che molti sono i segnali in questo senso, anche se i vertici dei DS non vogliono ammetterlo nella speranza di allacciare salvifici accordi elettorali con Rifondazione.

Sono ormai innumerevoli i fatti di governo su cui la frattura fra socialclericali e comunisti sembrerebbe ormai insanabile, per esplicita testimonianza resa dallo stesso Bertinotti che in un recente incontro li ha contestati uno per uno a Veltroni. Ve ne ricordo solamente qualcuno, a memoria: le privatizzazioni, la guerra contro la Serbia, i rapporti con il Vaticano, le misure per la flessibilità del lavoro, le misure annunciate per la prossima legge finanziaria che non toccano i ceti più poveri, la politica a favore delle imprese... (*Commenti in Aula*).

PRESIDENTE. Lasciate concludere l'intervento del senatore Pedrizzi.

PEDRIZZI. I lavoratori – lo ha detto Bertinotti – nell'ultimo decennio hanno visto scendere i loro salari ai limiti più bassi dell'Unione europea, non certo per colpa del centro-destra.

Domandiamo allora ai senatori di Rifondazione, di cui non condividiamo le idee, ma di cui riconosciamo la coerenza: come potete accingervi a stringere accordi elettorali con una sinistra post socialista che si appresta a privatizzare il controllo dell'energia e che oggi, con questa norma, afferma la supremazia della proprietà privata del singolo sullo Stato?

Per quanto riguarda la sinistra, che è tanto sensibile alle sparate di Bossi contro alcuni aspetti della Carta europea dei diritti (che, del resto, come ha voluto Blair, non sarà una Carta), ci si chiede come mai non trova nulla di strano nel fatto che Bertinotti si accinga a fare in concreto a Nizza quello che Bossi aveva solo posto come un'ipotesi astratta. Allea-

tevi per le elezioni: se vincete, i frutti già li conosciamo; in primo luogo, tante leggi come questa, piene di parole, e poi la stretta fiscale, a cui nessuno di voi potrà sottrarvi. Per questo Alleanza Nazionale voterà contro questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo AN. Applausi ironici dal Gruppo DS*).

PRESIDENTE. Sospendiamo, spero per poco tempo, l'esame del disegno di legge n. 4336-B.

Votazione finale, dalla sede redigente, dei disegni di legge:

(4759) *Disciplina delle associazioni di promozione sociale* (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Corleone; Scalia; Lucà ed altri; Di Capua e Chiavacci; Massidda ed altri; Errigo; Galeazzi ed altri*)

(2171) SERENA. – Legge sull'associazionismo sociale

(Relazione orale)

Approvazione del disegno di legge n. 4759

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale dei disegni di legge n. 4759, già approvato dalla Camera dei deputati, e n. 2171.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana hanno avuto luogo le dichiarazioni di voto finali.

Metto ai voti il disegno di legge n. 4759 nel suo complesso.

È approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 2171.

Votazione finale del disegno di legge:

(4592) *Disposizioni urgenti in materia di finanza locale* (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*)
(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, delega in materia di trasferimenti erariali, disposizioni concernenti gli enti locali e modifiche al testo unico sull'ordinamento degli stessi adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale del disegno di legge n. 4592.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana si è concluso l'esame degli articoli e dei relativi emendamenti e hanno avuto luogo le dichiarazioni di voto finali.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 4592, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, delega in materia di trasferimenti erariali, disposizioni concernenti gli enti locali e modifiche al testo unico sull'ordinamento degli stessi adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (v. Allegato B).

Il Senato approva. *(Applausi dai Gruppi DS, PPI e UDEUR).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4336-B

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Montagna. Ne ha facoltà.

MONTAGNA. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, il mio intervento sarà molto breve perché, per l'economia dei lavori, un provvedimento che ha dei riferimenti molto specifici che esaminiamo in terza lettura in quest'Aula non richiede di dilungarsi in una discussione che forse più congruamente ha avuto luogo in prima lettura e che in parte atterrà ai temi della nuova finanziaria 2001.

Vorrei sottolineare solo due aspetti. In primo luogo, questo provvedimento dimostra, in maniera difficilmente controvertibile e difficilmente travolgibile dalla propaganda elettorale, che il nostro Paese ha avviato in maniera seria il risanamento dei conti pubblici, che il merito di questo risanamento strutturale è indubbiamente dei Governi di centro-sinistra, che questo risanamento strutturale ha liberato risorse e che ora siamo in una fase in cui le risorse liberate vengono destinate.

Nei favolosi anni '80, quando la nave andava, si distribuivano risorse che non esistevano, e ciò ha determinato la voragine nei conti pubblici che poi noi siamo stati chiamati a risanare chiedendo sacrifici agli italiani. Mi pare che la propaganda attuale del Polo per le libertà vada un po' nella stessa direzione: promette la distribuzione di risorse che nella misura in cui vengono promesse non ci sono, sperando che poi in futuro si creeranno grazie a queste distribuzioni. Ora, questa linea, in una situazione come quella italiana attuale, a noi sembra avventuristica.

Il senatore D'Alì si è detto tranquillissimo sul fatto che fra qualche mese il Polo governerà e quindi provvederà a fare le cose per bene. Io sono contento per lui: le certezze aiutano la salute e magari anche la buona digestione. Personalmente sono molto meno sicuro di lui, però credo che anch'egli debba sperare – se questo fatto si verificherà – che l'impostazione della campagna elettorale dell'onorevole Berlusconi sia solo propagandistica, cioè che la distribuzione di risorse che non esistono, e quindi una ripresa della politica dei mitici anni '80, non sarà ciò che veramente il Polo realizzerà, pur promettendolo oggi. Infatti, ne andrebbe della salute di tutti gli italiani e del Paese, a dispetto della buona salute del senatore D'Alì.

La seconda cosa che volevo dire è la seguente. Certamente questo provvedimento non è il massimo dell'eleganza dal punto di vista sistematico, però ha una congruità rispetto alle linee che i Governi di centro-sinistra si sono dati in tema di redistribuzione di risorse liberate a seguito del risanamento dei conti pubblici. Tali linee sono, e la legge finanziaria per il 2001 lo confermerà, un sostegno allo sviluppo e quindi un alleggerimento fiscale per l'impresa volto alla finalità di un incremento occupazionale e un aiuto alle famiglie nell'ottica dei due obiettivi della competitività e della coesione e solidarietà sociali. Non ho sentito un solo intervento dell'opposizione che nello specifico abbia affermato che anche uno solo dei numerosissimi articoli di questo provvedimento sia incongruo o collidente rispetto a queste due finalità. Non a caso questo provvedimento è atteso da larghissimi strati sia dei settori produttivi sia delle famiglie. Inoltre realizza alcune affermazioni di principio assolutamente condivisibili come quella relativa alla famosa tassa sul medico di famiglia che costituisce per la prima volta un *unicum* nel panorama italiano del dopoguerra e che prevede la restituzione di un balzello pagato – tra l'altro solo da alcuni italiani – e ritenuto incongruo. Finalmente si pone il principio in base al quale i furbi non sono sempre quelli che non pagano o almeno quelli che assolvono ai loro doveri non vengono penalizzati.

Tutto ciò – e concludo – mi porta a dire che il provvedimento, per la congruità rispetto alle linee generali di politica fiscale di questo Governo, per il fatto che realizza il principio virtuoso che si spende quello che si ha e non quello che non si ha e per il fatto ancora che riceverà il consenso della stragrande maggioranza degli italiani, e non perché sia elettoralistico ma perché è centrato rispetto ad esigenze reali, sarà da noi senz'altro votato. Invitiamo anche l'intera Assemblea a votarlo. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI e UDEUR. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rossi. Ne ha facoltà.

ROSSI. Signor Presidente, durante i lavori in Commissione finanze è stato ripetutamente precisato da parte della maggioranza e del Governo che il provvedimento non sarà assolutamente modificato per evitarne il riesame da parte della Camera. Quindi ci apprestiamo ad un esame del provvedimento puramente accademico. Mi sembra pertanto inutile svol-

gere una discussione nel merito dei contenuti. Mi limito ad evidenziare che questo provvedimento inizialmente prevedeva soltanto 30 articoli. Moltissimi nostri emendamenti vennero dichiarati inammissibili per estraneità alla materia ed altri emendamenti non li presentammo prevedendo la loro inammissibilità. Il Governo, il relatore e la maggioranza hanno invece via via aggiunto di tutto, tanto che alla fine si è trasformato in un provvedimento *omnibus* aggirando pertanto la più ampia possibilità emendativa delle opposizioni. Gli articoli alla fine sono diventati 102 ed il provvedimento è stato totalmente blindato. Alcune variazioni volute dalla maggioranza e dal Governo, come nel caso dell'articolo 6, comma 4, secondo periodo, introducono addirittura norme favorevoli ai potentati economici considerati da più parti vicini alla maggioranza, evidentemente bisognosa di ricevere aiuti finanziari per l'imminente campagna elettorale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, sarò breve. Nel dibattito che è emerso ho potuto registrare differenti voci anche nell'opposizione. Sono state contestate le disomogeneità e le disorganicità del provvedimento e si è anche sottolineato che non si danno risposte precise e durature ai problemi sollevati. Mi riferisco, ad esempio, alle osservazioni del senatore Tarolli circa la mancata previsione di interventi a sostegno della famiglia.

In generale, l'opposizione ritiene questo provvedimento propagandistico, elettorale, riservandosi di approvarne però molte parti, tenuto conto che, pur nei limiti delle risposte date, alcuni articoli corrispondono a esigenze reali del Paese.

Viene riformata, in maniera sostanziale e corposa, l'intera materia delle successioni e delle donazioni ed è incentivata la legge Visco per le imprese che vogliono investire per espandersi utilizzando il proprio capitale onde rafforzarsi e stare più saldamente sui mercati.

Sono introdotte norme a sostegno della famiglia e vengono attivati strumenti di semplificazione fiscale, procedendo sulla linea politica che questo Governo e questa maggioranza hanno indicato sin dall'inizio.

Nella campagna elettorale del 1996, dichiarammo, infatti, che non saremmo riusciti ad abbassare subito la pressione fiscale dovendo risolvere innanzi tutto alcuni obblighi di bilancio: il risanamento della finanza pubblica e la riduzione del debito pubblico, entrambe precondizioni per ridurre la pressione fiscale e per realizzare, in una condizione di risanamento, le riforme strutturali che servono al Paese e che consentono di rilanciare l'economia in modo duraturo.

Ci stiamo comportando in maniera coerente con quello che avevamo enunciato nel 1996 e, poiché il risanamento ha prodotto effetti e le misure adottate hanno fatto emergere una nuova base imponibile, siamo oggi nelle condizioni di dare le risposte che il Paese attende da tempo e di accompagnare e sostenere la nostra ripresa economica.

Il senatore Albertini ha rilevato che sono stati abrogati alcuni articoli che aveva proposto; convengo con le sue conclusioni ma non condivido le ragioni da lui sostenute. A mio giudizio, aver eliminato la certezza dei controlli per le imprese che hanno un fatturato alto e medio-alto rappresenta un'ingiustizia per le piccole imprese i cui redditi sono invece accertati ogni anno tramite gli studi di settore. Ne consegue che, per questioni di giustizia, è necessario invitare il Governo a ripensare questo punto e a ripristinare controlli certi per tutti i contribuenti.

La senatrice Thaler Ausserhofer, d'altro canto, ha ben colto il senso dell'innovazione prodotta con la riforma delle successioni e delle donazioni e, pur ritenendo che si possa fare di più, ribadisce che possiamo e dobbiamo continuare a percorrere la strada intrapresa che è quella giusta.

Non vedo dove siano le violazioni al sistema delle regole e allo Stato di diritto lamentate dal senatore Vegas. Le Commissioni bilancio della Camera e del Senato hanno espresso i propri pareri.

Vi sono state, quindi, discussioni e valutazioni nel merito delle coperture finanziarie dei singoli emendamenti presentati e non mi risulta che al riguardo siano stati espressi pareri contrari che delimitino o evidenzino una mancanza di copertura finanziaria.

Vorrei però porre al Polo una domanda. Da una parte vi lamentate perché quello che facciamo è troppo poco e poi in merito a quel poco che facciamo sostenete che non c'è copertura finanziaria. Ma quello che volete fare voi dove trova la copertura? (*Applausi dai Gruppi DS, PPI e UDEUR. Commenti del senatore Ventucci*).

Vi pongo questa domanda e me la pongo io prima di tutti. Sul merito di tale questione voi promettete di dare di più e vi lamentate perché quello che diamo non trova copertura finanziaria nel bilancio. È incomprensibile questa vostra affermazione! (*Applausi dai Gruppi DS, PPI e UDEUR. Commenti del Gruppo FI*). È incomprensibile e la ritengo sbagliata ma sappiamo che ci avviciniamo ad un periodo di campagna elettorale e allora tutti fanno la loro parte. A mio giudizio, risulterà però incomprensibile anche agli elettori italiani.

Ho ascoltato con molta attenzione l'intervento del senatore Pedrizzi il quale ha divagato su molti temi importanti, dalla questione UMTS alla presenza italiana nel Consiglio di sicurezza dell'ONU.

Mi vorrei soffermare sul fatto che in merito all'articolo 78 del provvedimento – così come avevamo promesso – abbiamo svolto in Commissione una disamina attenta e abbiamo rilevato che vi sono preoccupazioni reali ma che non è l'autonomia data agli enti locali quella che fa nascere i reati che vengono perseguiti. Non possiamo oggi dire, ad esempio, che la diffamazione dipende dalla libertà di stampa; dipende da chi diffama. Pertanto, non dobbiamo negare l'autonomia e dobbiamo leggere con attenzione quell'articolo.

In ogni caso, è possibile dissipare ogni dubbio in merito alla presenza di una volontà di sanatoria. Esiste una diversa interpretazione: gli enti locali possono rilevare che è stata loro data un'autonomia regolamentare e la potestà di accertare e riscuotere i tributi regolamentandoli ma la legge

poi stabilisce che il Governo deve emanare un regolamento. Finché non viene emanato tale regolamento si pone un problema e sono stati avanzati ricorsi istituzionali e amministrativi. Nel frattempo, è possibile costituire quel soggetto pubblico o privato per svolgere quell'attività? Questa è la domanda che si pongono i comuni. I pareri sono discordi.

Ho citato l'opinione de «Il Sole 24 ore» che il 23 ottobre scorso affermava che il regolamento emesso dopo tanto tempo sanerebbe anche queste contraddizioni che si riscontrano nell'applicazione della legge e risolverebbe i problemi di quelle società che si sono costituite prima. Ribadisco che in ogni caso queste società oggi – se non lo hanno fatto prima – devono essere iscritte nel registro previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Inoltre, il collegato fiscale, ad esempio, prevede un *leasing* alla francese, cioè una forma agevolativa di acquisto delle imbarcazioni, ma le imprese dei cantieri navali non procedono agli ordinativi perché insieme alla clientela sono in attesa dell'approvazione di questo provvedimento.

Nel Paese vi sono delle attese, a prescindere dalle differenziazioni presenti in quest'Aula sui vari punti della politica. I cittadini si aspettano l'approvazione di questo collegato.

Credo che con il senso di responsabilità, con una discussione franca ma con l'intenzione di procedere noi possiamo approvare in tempi celeri il disegno di legge in esame e fornire così quelle risposte che il Paese attende e che in parte questo collegato offre. (*Applausi dai Gruppi DS e UDEUR. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, dalla discussione è parso che qualcuno abbia dimenticato che oggi è l'8 novembre dell'anno 2000. Lo dico perché ha completamente ragione la senatrice Thaler Ausserhofer quando afferma che vi è un ritardo nell'approvazione di questo provvedimento. Il ritardo però non si può combinare con la richiesta di allungare i tempi perché vorrebbe dire aggiungerne dell'ulteriore. Al di là dell'esigenza di sostenere le posizioni del Governo e della maggioranza, di cui il Governo è l'espressione, vi è però un problema che riguarda tutto il Senato e il rapporto tra le istituzioni e il Paese: se un collegato fiscale della finanziaria 2000, anno che sta per scadere, non dovesse essere approvato in tempo si determinerebbero i problemi che ha ricordato poc'anzi il senatore Bonavita per i settori produttivi, per le imprese, per le famiglie, oltre ad una caduta di prestigio delle istituzioni e in questo caso del Senato.

PEDRIZZI. Del Governo.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi dispiace, senatore Pedrizzi, ma ci sarebbe una caduta di prestigio del Senato. Questo è un problema che si deve porre tanto più chi ha un'aspirazione a governare

– che le auguro naturalmente di non realizzare – in quanto deve capire che per governare occorre che le istituzioni funzionino; altrimenti, se le dovesse capitare l'avventura di governare ne pagherebbe le conseguenze: un rapporto di fiducia tra istituzioni e Paese è un problema che va al di là delle maggioranze e dei Governi. (*Applausi dei Gruppi DS, Verdi e PPI*). Questo provvedimento quindi, di cui non negherò la necessità di ulteriori limature per alcuni lati, contrariamente ad altri che applicano la facile propaganda della visione unilaterale, deve essere approvato rapidamente perché questo consente di affrontare i problemi che il Senato ha già esaminato in occasione della prima lettura del provvedimento in esame, quando esso è stato oggetto – come è stato ricordato dal senatore Montagna – di una discussione e di un esame molto attenti. Infatti, molti di questi provvedimenti sono direttamente legati al resto della manovra finanziaria che il Senato discuterà tra poche settimane. Di conseguenza questa è una manovra di politica economica e finanziaria non rinviabile perché già oggi in ritardo. Tra le ragioni di un insieme di misure, alcune delle quali sicuramente potevano essere risparmiate, vi è anche la difficoltà a precorrere i provvedimenti. Vorrei ricordare in special modo al senatore Pedrizzi che in particolare la parte sulle successioni è esattamente una di quelle che hanno allungato la forza e la consistenza di questo provvedimento, su cui anch'egli ha espresso un giudizio pur parzialmente positivo. Vedete allora che alla fine il non aver varato il provvedimento nei tempi utili è tra le ragioni per cui la complessità del testo è cresciuta, ma oggi è importante che queste misure vengano direttamente approvate.

Per questo, senatore Ventucci, il problema non è la fretta del Governo ma l'esigenza di dare le risposte, comprese quelle che ha vantato il senatore D'Alì quando ha rivendicato l'importanza dell'estensione di queste misure ad altri settori; ciò comporta però l'approvazione del provvedimento.

È importante inoltre – e anche questa non mi sembra una questione che riguarda solo Governo e maggioranza – il rapporto tra sede politica e mondo delle imprese. Non possiamo sicuramente sottovalutare il peso e l'importanza, riconosciuti dai settori imprenditoriali, di molte delle norme contenute nel disegno di legge; del resto quelle che il Senato ha già esaminato in sede di prima lettura, poi risistemate, rifinite, ridiscusse in parte senza cambiarne la sostanza dalla Camera, hanno consentito e consentiranno alle imprese di ottenere dei provvedimenti importanti di rivalutazione dei beni con un sistema di imposizione largamente conveniente. Se paradossalmente dovessimo oggi accettare la tesi proveniente dai settori dell'opposizione di non approvare il provvedimento, avremmo come prima protesta quella del mondo delle imprese. Per di più esso è anche la fonte che consente di finanziare i provvedimenti di spesa che pure vanno in questa direzione.

Ecco la ragione per cui questo disegno di legge deve essere approvato: è un testo importante, che risponde a problemi reali ed immediati delle imprese; ciò andrebbe anzi ricordato a quella parte del mondo delle imprese che in questa fase sembra non trovare misure che lo riguardino.

Eppure il testo in esame si rivolge largamente a tale settore, per tutto ciò che rende possibile e per la natura molto bassa dell'imposizione fiscale, e costituisce uno dei provvedimenti importanti di risposta alle sue esigenze.

Vi sono poi altre misure di pronta ed immediata attuazione. Pensiamo soltanto alla misura di finanziamento che riguarda l'accisa sui tabacchi oppure al tema dei controlli. Se le portiamo fuori da una polemica politica, sinceramente sopra le righe ed astiosa, possiamo considerare del tutto legittime le affermazioni del senatore Albertini. Voglio ricordare infatti che, al di là del provvedimento in esame, oggi la legge già assegna al Ministro delle finanze il compito di indirizzo in termini di accertamento, non solo alla Guardia di finanza, ma anche alle altre strutture del Ministero e un domani, attraverso il sistema di convenzioni, alle future Agenzie. Non sarà, quindi, un emendamento approvato in un momento di distrazione che cambierà le cose. L'orientamento del Governo è e resta quello di costruire, anche attraverso le verifiche, una certezza delle entrate, che finanzia i provvedimenti e renda possibile di conseguenza le misure di politica finanziaria ed economica che stiamo approvando e che approveremo nelle prossime settimane.

Anche per quanto riguarda le successioni, questo provvedimento potrebbe con tutta tranquillità essere valutato positivamente; su di esso si potrebbe perfino avere lo stesso atteggiamento tenuto sul decreto legislativo n. 268, già approvato dal Senato (il provvedimento di fine anno), laddove è stata condivisa la valutazione di merito su alcune misure, su cui si trovava d'accordo anche l'opposizione o almeno alcuni settori della stessa. Uno può pensare che si possa fare di più, ma non può negare la validità di un percorso che è già cominciato e che oggi assesta una modifica profonda in tutto il regime delle successioni.

Nella discussione generale è stata ricordata l'importanza delle misure di natura sociale, la deducibilità per l'assistenza oppure per la collaborazione domestica. Oggi, che si parla tanto di emersione del nero, è del tutto evidente che queste norme hanno anche tale conseguenza. Anche le novità che riguardano i contratti di collaborazione continuativa, che dal 1° gennaio cambiano regime fiscale, sono parte di un ragionamento che cambia, così come gli elementi riguardanti i settori della società (dalla cantieristica alle società sportive, dalla possibilità delle erogazioni liberali per ragioni culturali fino alle iniziative relative alle mense scolastiche) certamente sono diversi tra loro, ma importanti per il Paese, per la vita di ogni giorno e per le persone che aspettano provvedimenti di questo tipo.

Per tale ragione, quindi, mi pare importante ottenere adesso dal Senato, senza ulteriori rinvii, l'approvazione di questo provvedimento.

Ho detto apertamente che vi sono anche problemi sui quali dobbiamo riflettere. Ne parleremo meglio in sede di valutazione degli ordini del giorno, peraltro già distribuiti e immagino quindi già letti da voi in questo momento. Qualche eco di tali problemi è presente anche nella discussione generale.

Per questo motivo, mi voglio soffermare brevemente sull'articolo 78 introdotto dalla Camera e poi, di passaggio, anche sull'articolo 89. Per

quanto riguarda l'articolo 78, voglio chiarire – se c'è il dubbio – che nelle intenzioni del Governo non vi è alcuna sanatoria. Dal nostro punto di vista, questo provvedimento non deve avere il carattere di una sanatoria di alcun tipo né tanto meno intervenire o interferire con azioni della magistratura. A nostro giudizio, tale interpretazione, in questo momento non è fondata.

Se ciò dovesse essere verificato, dichiaro fin d'ora la disponibilità immediata a correggere il provvedimento. Immagino che la legge finanziaria sarà esaminata dal Senato quando questo provvedimento sarà già legge dello Stato; durante tale periodo potremo essere convinti che il testo è positivo oppure che merita alcune correzioni e in tal caso il Governo non avrà problemi ad intervenire.

Come è stato detto durante la discussione in Commissione finanze, questo problema non riguarda la maggioranza e l'opposizione bensì amministrazioni di diverso colore politico. La questione riguarda innanzitutto il rapporto che deve intercorrere tra lo Stato centrale e le autonomie locali. Penso che, ai sensi del decreto n. 466, è giusto che i comuni e le provincie abbiano piena sovranità nella gestione delle politiche fiscali. Non capirei una discussione, pure molto tormentata e tirata, che va nella direzione del decentramento e del riconoscimento della sovranità dei poteri locali e, nello stesso tempo, la richiesta al Governo di diventare una sorta di controllore dell'autonomia degli enti locali. Abbiamo immaginato che i cittadini controlleranno le scelte politiche di chi ha ricevuto il mandato a governare i comuni e le provincie. Saranno i cittadini a giudicare se l'amministrazione ha operato bene o male. In alternativa, sarà il giudice, qualora riscontrasse manchevolezze da parte dell'amministrazione, di coloro che hanno gestito la riscossione dei tributi o da parte di entrambi, ad intervenire sulla base di provvedimenti di legge che mettono il magistrato in condizione di intervenire.

I primi due commi dell'articolo 78 affermano semplicemente che il Governo non è il tutore dei comuni. I giudici dei comuni sono soltanto due: gli elettori e i giudici togati. Il terzo comma riconosce semplicemente un difetto dell'amministrazione finanziaria. Anche se il clima è rovente non ho alcuna difficoltà nel riconoscere che un ritardo nell'adozione del provvedimento ha creato un vuoto. Tale problema deve essere risolto innanzitutto con la possibilità, garantita dal decreto entrato in vigore il 2 novembre, di costituire l'albo dei soggetti privati abilitati a compiere tali attività e quindi di verificarne la congruità. Si tratta semplicemente della sanatoria di un problema di natura formale o sostanziale affinché vi sia rispondenza all'albo, senza togliere nulla alle garanzie che devono essere mantenute. Possiamo discutere di altri problemi, ma è necessario che il provvedimento sia approvato oggi. In presenza di ulteriori questioni pendenti è opportuna la presentazione di ordini del giorno che impegnino il Governo ad apportare eventuali correzioni quando ciò sia necessario. Ribadisco però la necessità di approvare oggi il provvedimento. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI e UDEUR*).

PRESIDENTE. Do lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione:

«La Commissione programmazione economica bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, nel presupposto che la legge finanziaria per il 2001 confermi le risorse destinate a tali finalità.»

«La Commissione programmazione economica bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 32.1, 69.100 e 69.200, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.»

Poiché il provvedimento in esame è collegato alla manovra di finanza pubblica, gli emendamenti sui quali la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario con riferimento all'articolo 81 della Costituzione devono ritenersi inammissibili.

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale è stato presentato dalla Commissione un ordine del giorno da intendersi illustrato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 750 non sarà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Verifica del numero legale

CASTELLI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Prego gli onorevoli senatori di rimanere in Aula, perché dobbiamo procedere nelle votazioni ed occorre tenere conto che le richieste di verifica del numero legale o di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, saranno presumibilmente numerose.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n.4336-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati non ha apportato modifiche all'articolo 5, corrispondente all'articolo 4 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6 sul quale sono stati presentati un emendamento ed un ordine del giorno che invito il presentatore ad illustrare.

Senatore Rossi, tenga conto che i tempi a disposizione si stanno esaurendo.

ROSSI. Signor Presidente, il mio intervento in discussione generale è stato brevissimo, quindi ritengo di avere tempo sufficiente per illustrare le mie proposte.

PRESIDENTE. Non posso non darne atto.

ROSSI. Signor Presidente, illustro congiuntamente l'emendamento 6.1 e l'ordine del giorno n. 1, poiché hanno identica finalità.

Tali proposte sono finalizzate, infatti, ad impedire che un'applicazione retroattiva della disciplina dell'imposta sostitutiva possa consentire ad un primario gruppo industriale, come l'Olivetti, di avvantaggiarsi in maniera indebita di una disposizione fiscale agevolativa in relazione alle plusvalenze incassate dalla cessione della società Infostrada alla società Mannesmann, avallando con questa agevolazione retroattiva la scalata dell'Olivetti alla Telecom, tanto da far pensare ad una concorrenza sleale su tale operazione.

Rilevo che la vicinanza del gruppo di Ivrea al Governo di centro-sinistra pone un palese problema di conflitto d'interessi e fa emergere una

sorta di avallo da parte del Governo di centro-sinistra verso pratiche apertamente elusive, tanto osteggiate dai Comunisti, i quali hanno presentato l'ordine del giorno n.753 – che esamineremo più avanti – con cui si vogliono tiranneggiare onesti contribuenti.

Mi domando quale sia la linea dei Comunisti, perché stanno regalando ben 1.400 miliardi di lire all'Olivetti, con un effetto retroattivo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento e sull'ordine del giorno in esame.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, come ho rilevato in Commissione, per programma e per linea di politica fiscale il Governo e la maggioranza tendono a perseguire la neutralità fiscale nelle operazioni di scissione e di fusione delle imprese.

È indubbio che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo in esame ampliano la platea dei soggetti interessati dalla norma, ma ritengo di poter escludere che questo effetto si determini per una sola impresa, riferendosi invece ad una platea di imprese.

La disposizione si inserisce, quindi, nella generalità dell'indirizzo assunto, per cui esprimo parere contrario all'emendamento e all'ordine del giorno presentati dal senatore Rossi, il quale maliziosamente insinua che si tratti di un intervento a favore di una sola impresa.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, prima di esprimere il mio parere, desidero ricordare che l'onorevole Tremonti, a chi lo accusava di aver presentato la legge nota con il suo nome per finanziare il gruppo Berlusconi, legittimamente ha ricordato che quando si fa un provvedimento non si guarda ad una singola impresa.

Trovo francamente straordinario che il senatore Rossi individui una targa in un disegno di legge che riguarda evidentemente il mondo delle imprese, tante aziende grandi e piccole ed evidentemente non una sola.

In ogni caso, esprimo parere contrario sull'emendamento 6.1 e sull'ordine del giorno n.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n.1, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, corrispondente all'articolo 5 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale è stato presentato dal relatore un ordine del giorno sul quale invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo accoglie tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché l'ordine del giorno n. 908 è stato accolto dal Governo, esso non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 8, corrispondente all'articolo 6 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 10 del testo approvato dalla Camera dei deputati è identico all'articolo 7 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti l'articolo 11, corrispondente all'articolo 8 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12, corrispondente all'articolo 9 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13, corrispondente all'articolo 10 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14, corrispondente all'articolo 11 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15, corrispondente all'articolo 12 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16, corrispondente all'articolo 13 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17, corrispondente all'articolo 14 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18, corrispondente all'articolo 15 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19, corrispondente all'articolo 16 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 20, corrispondente all'articolo 17 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 21, corrispondente all'articolo 18 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 22, corrispondente all'articolo 19 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 23, corrispondente all'articolo 20 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 24, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 25, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 26, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 27, corrispondente all'articolo 21 del testo approvato dal senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 28, corrispondente all'articolo 22 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 29, su cui è stato presentato un ordine del giorno della Commissione in merito al quale invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Poiché l'ordine del giorno n. 751 è stato accolto dal Governo, esso non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 29, introdotto dalla Camera dei deputati,.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 30, corrispondente all'articolo 23 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 31, corrispondente all'articolo 24 del testo approvato dal senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 32 sul quale sono stati presentati un emendamento e un ordine del giorno.

Poiché l'emendamento 32.1, del senatore Rossi è inammissibile, invito il relatore e il rappresentante al Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 110, presentato dal senatore Albertini.

BONAVITA, *relatore*, signor Presidente mi rimetto all'Aula.

GRANDI *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo invita il presentatore a ritirare questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Albertini, cosa intende fare?

ALBERTINI. Signor Presidente, con tutto il rispetto, non accetto di ritirare tale ordine del giorno. Ho già spiegato nel mio intervento in discussione generale che con la modifica introdotta dalla Camera non potrebbero usufruire di detrazioni di imposta per spese veterinarie proprio i soggetti più deboli, coloro che vivono soli, che hanno pensioni misere o miserrime e che per i loro animali di compagnia, soprattutto se anziani, spendono una somma entro le 250.000 lire annue. Prevedere pertanto una franchigia per cui la detrazione avviene per somme superiori alle 250.000 lire annue significa escludere tutta questa categoria di possibili percipienti da tale misura.

Perciò chiedo al Governo di valutare la situazione e non insistere su una posizione che escluderebbe i più deboli da una misura verso i loro animali domestici di grande valore umano. (*Applausi dal Gruppo Misto-Com*).

PRESIDENTE. Senatore Albertini, lei però motiva il suo ordine del giorno, soprattutto nella parte dispositiva, sulla base delle modifiche apportate alla Camera in sede di approvazione del disegno di legge in oggetto e chiede al Governo di adoperarsi perché tale impegno sia inserito nella proposta di legge finanziaria. Domando al sottosegretario Grandi, è attuale questo impegno del Governo rispetto alla discussione nell'altro ramo del Parlamento?

GRANDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, non sono in grado in questo momento di dare certezza.

Posso accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione, se questa può essere una risposta positiva per il senatore Albertini.

PRESIDENTE. Senatore Albertini, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 110?

ALBERTINI. Signor Presidente, accetto l'accoglimento come raccomandazione, mi riprometto ovviamente di riproporre il problema nella sua concretezza in sede di legge finanziaria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 32, corrispondente all'articolo 25 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 33, corrispondente all'articolo 26 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 34, corrispondente all'articolo 27 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 35, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 36, corrispondente all'articolo 28 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 37, sul quale è stato presentato un ordine del giorno che invito il presentatore ad illustrare.

ROSSI. Lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

BONAVITA, *relatore*. Esprimo parere contrario.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime parere contrario.

BOSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSI. Vorrei apporre la mia firma sull'ordine del giorno presentato dal senatore Rossi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dai senatori Rossi e Bosi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 37, corrispondente all'articolo 29 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 38, corrispondente all'articolo 30 nel testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 39, corrispondente all'articolo 31 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 40 sul quale è stato presentato un ordine del giorno che invito il presentatore ad illustrare.

BESOSTRI. È un ordine del giorno per il quale ritengo necessaria l'approvazione perché siamo in sede di prima applicazione dei nuovi criteri per il cambio convenzionale nel comune di Campione d'Italia.

MANTICA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTICA. Vorrei esprimere il consenso del Gruppo Alleanza Nazionale su quest'ordine del giorno e, se il senatore Besostri è d'accordo, desidererei apporre anche la mia firma.

BESOSTRI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

BONAVITA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere favorevole.

BOSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSI. Signor Presidente, vorrei aggiungere la firma a quest'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sarà fatto, senatore Bosi.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 130 non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 40, corrispondente all'articolo 32 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 41, corrispondente all'articolo 33 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 42, corrispondente all'articolo 34 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 43, corrispondente all'articolo 35 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 44 è identico all'articolo 36 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti l'articolo 45, corrispondente all'articolo 37 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 46, corrispondente all'articolo 38 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 47, corrispondente all'articolo 39 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 48, corrispondente all'articolo 40 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 49 e 50 sono identici agli articoli 41 e 42 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 51, sul quale è stato presentato dalla Commissione un ordine del giorno.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo è favorevole ma con una richiesta di chiarimento alla Commis-

sione, perché vorremmo sapere se quando si parla di «opere correlate a corrispettivi di cessione» si intende dire che costituiscono controvalore della cessione di opere di urbanizzazione. Se questo viene confermato il parere è positivo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad esprimersi su quanto richiesto dal rappresentante del Governo.

BONAVITA, *relatore*. Addivengo all'interpretazione che dà il Governo e quindi accedo a quanto dallo stesso prospettato ritenendo che l'ordine del giorno debba essere accolto nel senso proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 752 (Nuovo testo) non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 51, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 52, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 53, sul quale è stato presentato un ordine del giorno.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

BONAVITA, *relatore*. Si tratta di un cavallo di battaglia del senatore Albertini. Con l'articolo 6 del collegato fiscale che approvammo per il 2000, introducemmo una norma sull'IVA infragruppo; quest'articolo 6 era congegnato in modo tale da essere di fatto inapplicabile; la Camera ha rimosso le cause che determinavano questa situazione, per cui invito il senatore Albertini al ritiro. Non vi sono le conseguenze che egli prospetta se l'articolo rimane così come approvato alla Camera.

PRESIDENTE. Senatore Albertini, accoglie l'invito al ritiro?

ALBERTINI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lei è un tenace.

ALBERTINI. Non lo accolgo nel senso che vi è una divergenza sull'interpretazione. Io comprendo quella del senatore Bonavita nella sua buona fede, ma lui deve consentire alla mia buona fede di dare un'altra interpretazione. Sono state costituite società di servizio all'interno di gruppi bancari o assicurativi per svolgere determinate funzioni all'interno del gruppo «in via esclusiva», come stabiliva l'articolo 6 prima richiamato. La Camera dei deputati ha eliminato il riferimento «in via esclusiva»,

quindi si apre lo spazio perché queste società di servizio operino anche all'esterno delle società del gruppo e quindi che l'IVA non venga pagata neanche per attività che sono esterne al gruppo. Pertanto, non si può più parlare di IVA infragruppo. Questa è la mia interpretazione.

PRESIDENTE. Vorrei fare una precisazione: nella parte dispositiva, la terza riga si legge: «13 maggio 1999, n. 133», perché se fosse accolto, sarebbe un ordine del giorno quasi inapplicabile.

BONAVITA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, le attività su cui agisce il regime di IVA infragruppo sono quelle che vengono registrate all'interno del gruppo e non per le attività esterne.

ALBERTINI. Allora per quale motivo è stata tolta la previsione «in via esclusiva»?

GRANDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, la norma ha delle conseguenze dal punto di vista tecnico abbastanza complesse. Il coordinamento legislativo del nostro Ministero è stato interessato per un esame attento. Diventerebbe troppo lungo spiegare tutte le conseguenze dell'accoglimento dell'ordine del giorno del senatore Albertini e in particolare alla fine risulta che la norma in realtà risolve molti problemi.

Di conseguenza, chiedo al senatore Albertini di soprassedere sull'ordine del giorno e di ritirarlo, perché in effetti potrebbe avvenire esattamente il contrario di quello che lui paventa. Questa è la ragione per cui lo invito al ritiro. Non vi è un dissenso, ma semplicemente una chiave di interpretazione della norma che in realtà, secondo noi, va nella direzione che il senatore Albertini sembra auspicare. Questa è la nostra valutazione.

ALBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI. Signor Presidente, io ho fiducia nei rappresentanti del Governo ai quali noi esprimiamo il nostro appoggio. Quindi, accolgo la richiesta del sottosegretario Grandi per avere il tempo di verificare, anche assieme ai tecnici del Ministero, le motivazioni per le quali arrivano a tale conclusione. Mi riservo eventualmente di riproporre la questione durante l'esame della finanziaria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 53, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 54, corrispondente all'articolo 43 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 55, corrispondente all'articolo 44 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 56, corrispondente all'articolo 45 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 57, corrispondente all'articolo 46 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 58 è identico all'articolo 47 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti l'articolo 59, corrispondente all'articolo 48 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 60, corrispondente all'articolo 49 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 61, con l'annessa tabella, corrispondente all'articolo 50 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 62, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 63, corrispondente all'articolo 51 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 64, corrispondente all'articolo 52 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 65, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 66, corrispondente all'articolo 53 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 67 e 68 sono identici agli articoli 54 e 55 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 69, su cui sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno.

Gli emendamenti 69.100 e 69.200 sono inammissibili.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Senatore Pedrizzi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 950?

PEDRIZZI. Signor Presidente, insistiamo per la sua votazione perché vorremmo che il Governo e la maggioranza facessero dei passi decisivi sull'argomento donazioni ed eredità. Non sono in grado di farli, quindi insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 950, presentato dal senatore Pontone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 69, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 70, corrispondente all'articolo 56 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 71 è identico all'articolo 57 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 72, sul quale sono stati presentati ordini del giorno che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

BONAVITA, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno n. 121.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore anche perché tale ordine del giorno è di contenuto analogo all'ordine del giorno n.753 della Commissione, sul quale esprimo ugualmente parere favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno nn. 121 e 753 non saranno posti ai voti.

Poiché l'articolo 72 è identico all'articolo 58 del testo approvato dal Senato, non verrà posto ai voti.

Ricordo che la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 59 del testo approvato dal Senato. L'Assemblea deve ora deliberare su tale soppressione.

Metto pertanto ai voti la soppressione dell'articolo 59 del testo approvato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

È approvata.

Ricordo che l'articolo 73 è identico all'articolo 60 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti l'articolo 74, corrispondente all'articolo 61 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 75 è identico all'articolo 62 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti l'articolo 76, corrispondente all'articolo 63 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 77.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, l'operatività voluta dalla riforma non è ancora oggi partita. Ci troviamo in un periodo di gestione confuso e la remunerazione del sistema a regime si è dimostrata inefficiente. La tabella dei rimborsi e le spese non erano ufficialmente ancora note. Il ritardo nell'applicazione del visto telematico a tutt'oggi non ha ancora consentito l'accesso ai dati dell'anagrafe tributaria. Vi è un blocco delle procedure precedenti, un danno economico per anticipazioni, una clausola di salvaguardia parziale non raffrontabile come *test* comparativo, conseguenza dell'applicazione di una clausola di salvaguardia ormai superata. Il futuro di questo sistema è assolutamente incerto.

Signor Presidente, proprio per questo motivo ad Ischia dal 16 ottobre scorso il commissario governativo ha chiuso l'unico sportello esistente. Ho presentato un'interrogazione parlamentare in proposito, ma si continua a legiferare su questioni che non verranno attuate. Anche se in questa sede alcuni Sottosegretari sostengono che certi aspetti dovrebbero migliorare, non rispondono però neanche alle interrogazioni parlamentari.

Ritengo che questo modo di fare sia assolutamente inutile e non è vero che, anche se il Governo sostiene il contrario, questa semplificazione, questa deburocratizzazione e queste nuove tecnologie telematiche funzionano. Siamo ancora in attesa. Pertanto, spero che il Governo, tenuto conto del mio intervento in Aula, voglia finalmente intervenire per risolvere la situazione che attiene all'isola di Ischia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 77, corrispondente all'articolo 64 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 78, sul quale sono state presentate proposte di stralcio ed ordini del giorno - che invito i presentatori ad illustrare.

DE LUCA Athos. Signor Presidente, chiedo di poter depositare l'intervento relativo alla proposta di stralcio che reca la mia firma.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso. Le restanti proposte di stralcio si intendono illustrate.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulle proposte di stralcio e sugli ordini del giorno in esame.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, come ho già avuto modo di dire, sia in sede di relazione orale che di replica, rinnovo l'invito ai presentatori al ritiro di tali proposte e i colleghi a convergere, invece, sugli

ordini del giorno presentati su tale articolo, in modo che in altra sede sia possibile esaminare la materia con più attenzione.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere contrario alle proposte di stralcio dichiarandomi invece disponibile ad accogliere l'ordine del giorno del relatore.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno di cui è primo firmatario il senatore De Luca Athos, debbo osservare che vi è un passaggio in cui si dice che «detta proroga consente di sanare rapporti illegittimamente sorti in violazione degli articoli 52 e 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997». Il termine «illegittimamente» non è dimostrato, nel senso che esistono rapporti illegittimi ma esistono anche rapporti legittimi e tutti vengono posti nella stessa condizione. Tale affermazione è difficile da accogliere in questi termini. Se fosse corretto tale termine non avrei osservazioni all'accoglimento di tale ordine del giorno.

PEDRIZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, naturalmente non ritiro la mia proposta di stralcio dovendo prendere atto che il Governo e il relatore, con le loro argomentazioni, si sono soffermati prevalentemente sull'opportunità e, quindi, sui tempi di approvazione del provvedimento e non sul merito delle mie preoccupazioni, tant'è vero che lo stesso relatore ha presentato un ordine del giorno che, di fatto, rispecchia le mie preoccupazioni.

Quello che contesto è che si voglia sanare una situazione di irregolarità che si è venuta a creare a seguito della mancata istituzione dell'albo del registro dei concessionari. Oltretutto, essendo partite alcune azioni giudiziarie da parte di diverse procure della Repubblica, con l'introduzione nel provvedimento dell'articolo 78 scoraggeremo innanzi tutto la magistratura ad andare avanti, poi dimostreremo, ancora una volta, che questo Parlamento su certi temi e su determinati argomenti cerca di instaurare un vero e proprio porto delle nebbie. Mi appello, quindi, a tutti i colleghi affinché riflettano sull'approvazione dell'articolo 78 e, quindi, sulla proposta di stralcio.

Faccio inoltre presente che potremmo anche accedere a un ordine del giorno, che deve però essere più vincolante. In particolare, l'ordine del giorno n. 910, a prima firma Athos De Luca, potrebbe essere integrato – e solo in tal caso potremmo accogliere l'invito a ritirare la nostra proposta di stralcio –, aggiungendo all'impegno per il Governo, in fine, dopo le parole: «escludendo qualsiasi ipotesi di sanatoria» le altre: «ed attivando gli interventi previsti dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997», come è stato affermato in tutte le lettere del Ministero delle finanze e riconosciuto anche dal Ministero dell'interno.

Con la sanatoria proposta si apre una nuova zona grigia nella quale potrebbero entrare soggetti che non hanno una rispondenza patrimoniale

e le caratteristiche di moralità e trasparenza necessarie per esercitare la funzione e il ruolo di esattori e di concessionari.

Signor Presidente, non vorremmo ritornare al passato con questi nuovi sistemi che, creando zone d'ombra, fanno sì che si possano compiere azioni non trasparenti, illegittime e irregolari. Mi appello, pertanto, a quest'Assemblea e a colleghi come il senatore Bertoni affinché si rifletta su questo articolo. In tal senso, potremmo impegnarci a rimandare all'altro ramo del Parlamento il disegno di legge in esame, con l'assicurazione che si varerà il provvedimento concernente lo stralcio del solo articolo 78 in 24 ore.

Poiché sono state espresse perplessità dal relatore e dal Governo, seppur con dubbi e limitazioni, invito tutti i colleghi a riflettere e, in modo particolare, il Gruppo dei Verdi con il quale abbiamo condotto alcune battaglie che ci hanno consentito di toccare con mano la realtà creatasi in comuni e in amministrazioni che non presentano – come è stato ricordato dal Governo – un segno univoco, essendo sia di centro sinistra che di centro destra.

Non si tratta di valutazioni di parte ma della necessità di impostare la questione in termini di trasparenza e di legittimità: ripristiniamo la legalità come il Ministero ha richiesto e non diamo alla magistratura segnali poco edificanti per quest'Assemblea e per questo Parlamento. (*Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Pedrizzi.

Senatore De Luca, accoglie l'invito a ritirare la proposta di stralcio n. 2 ed accetta la proposta di modifica dell'ordine del giorno n. 910, avanzata dal senatore Pedrizzi?

DE LUCA Athos. Signor Presidente, colleghi, vorrei pronunciare due sole parole perché tanto è stato detto da altri colleghi su questo argomento.

Naturalmente il nostro Gruppo non ha nulla da eccepire sull'applicazione della legge n. 446 del 1997 che consente ai comuni di costituire società miste a maggioranza pubblica. Non è questo in discussione, non è in discussione l'autonomia dei comuni. Pertanto, su questo punto non c'è alcuna obiezione di marcia indietro rispetto al decentrare o ledere l'autonomia comunale.

La stessa legge però per riconoscere la facoltà di costituire società miste, trattandosi di materia delicata come quella della riscossione di tributi, pone delle garanzie, dei puntelli, e difatti vuole che ci sia una iscrizione all'albo dei soggetti privati per verificarne le qualità e la serietà, vuole che le società siano costituite prima del decreto, per evitare che alcune società siano costituite *ad hoc* all'ultimo momento, vuole altresì che vi siano gare di evidenza pubblica. Pone, pertanto, una serie di garanzie di trasparenza.

Purtroppo, l'esperienza ci ha dimostrato che nei tre anni precedenti alla pubblicazione del regolamento sull'albo alcuni hanno ritenuto che

pure in assenza di questi requisiti si potesse procedere a costituire queste società.

L'altra questione che ci ha preoccupato e che dovrebbe preoccupare tutti in quest'Aula, in particolare la maggioranza di centro-sinistra che ha fatto della trasparenza una bandiera, è il fatto che, malgrado vi siano stati reiterati interventi del Ministero con lettere che diffidavano gli enti locali dal procedere in attesa dell'albo, si è proceduto comunque. Questo è uno scenario che ha creato una sensibilità su questo argomento.

Colleghi, noi non vogliamo penalizzare i comuni; vogliamo però che su una materia così delicata non vi siano dubbi. Noi abbiamo presentato le proposte di stralcio perché ci sembrava la via più semplice: si stralciavano quegli articoli e si rinviava l'esame del provvedimento alla Camera dei deputati. Però non vogliamo fare delle crociate, vogliamo ottenere dei risultati. Ci rendiamo conto che il collegato contiene disposizioni importanti e attese dal Paese – così come ha dichiarato il Governo – ma dobbiamo ottenere questo risultato.

Nell'ordine del giorno n. 910 – e a questo punto, signor Presidente, rispondo alla seconda parte della sua domanda – noi abbiamo inserito un concetto e ci riserviamo di verificarlo con il Governo e con gli esperti. Non vogliamo che ci siano sanatorie di sorta. Pertanto, nel dispositivo dell'ordine del giorno chiediamo testualmente che il Governo si impegni «ad intervenire urgentemente, in sede di discussione del disegno di legge finanziaria per il 2001, al fine di rivedere il contenuto dell'articolo 78 del disegno di legge in esame, escludendo qualsiasi ipotesi di sanatoria». Pongo l'accento su queste ultime parole; infatti, nell'ambito di una materia delicata come quella in esame, non possiamo sanare delle situazioni che, fra l'altro, sono all'attenzione della magistratura, come è stato detto. Colgo l'occasione per invitare la magistratura, avendola sollecitata anche con la presentazione di interrogazioni, ad andare avanti e a fare piena luce su questa vicenda perché in merito alla riscossione dei tributi in questo Paese abbiamo vissuto esperienze tragiche e gravissime che hanno dimostrato quali interessi si siano innestati.

Pertanto, il decentramento dei poteri e l'autonomia dei comuni non può significare innescare clientele e abusi laddove abbiamo riscontrato nelle delibere di alcuni comuni di cui oggi si interessa la magistratura agi fino al 30 per cento. Questo non ci può tranquillizzare.

A fronte di questo, mi sembra che l'integrazione dell'ordine del giorno proposta dal collega Pedrizzi possa essere accolta per chiudere l'argomento guardando nel merito e per dare così un segnale di chiarezza e di trasparenza. Sono anche disponibile a modificare l'ordine del giorno nel senso indicato dal rappresentante del Governo e – ripeto – accolgo la possibilità di integrarlo come suggerito dal collega Pedrizzi. Se il Governo è d'accordo su questo, siamo disposti a ritirare le quattro proposte di stralcio. *(Applausi dal Gruppo Verdi)*.

LUBRANO DI RICCO. Ritiro la proposta di stralcio n. 1.

RIPAMONTI. Ritiro la proposta di stralcio n. 4.

PRESIDENTE. In sintesi, i senatori De Luca Athos, Lubrano di Ricco e Ripamonti accolgono l'invito, avanzato dal relatore, di ritirare le proposte di stralcio e mantengono l'ordine del giorno.

DE LUCA Athos. Sì, signor Presidente, ritiro la proposta di stralcio, accogliendo l'integrazione dell'ordine del giorno proposta dal senatore Pedrizzi.

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma a quella del senatore Pieroni e ritiro la proposta di stralcio n. 3. Preannuncio la presentazione di un ordine del giorno, il cui testo farò pervenire alla Presidenza, riguardante una questione comunque attinente al punto che si sta trattando.

ALBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI. In relazione all'ordine del giorno n. 909, presentato dal relatore, sarei favorevole a condizione di sopprimere la parola «preferibilmente»; quindi il dispositivo dell'ordine del giorno reciterebbe nel seguente modo: «impegna il Governo: a riesaminare nel corso dell'esame della legge finanziaria...». L'avverbio «preferibilmente», infatti, non dà un'indicazione certa.

PEDRIZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, se vi sarà l'accoglimento della mia integrazione all'ordine del giorno n. 910, presentato dal senatore De Luca Athos, che chiedo di sottoscrivere, evidentemente, con la mia integrazione, non faremmo altro – mi rivolgo al Governo – che ribadire quanto dichiarato dal Governo stesso: che cioè può agire, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446, impugnando gli atti dell'amministrazione che non siano stati legittimi e legali.

In questo caso ritiro la proposta di stralcio n. 5 da me presentata; sottoscrivo l'ordine del giorno n. 910, presentato dal senatore De Luca Athos, come da me integrato, precisando che nessuno di noi vuole mettere in discussione l'autonomia e la sovranità dei comuni per quanto riguarda il settore del fisco e tributario; ed in particolare che nessuno di noi è contro il federalismo fiscale.

L'integrazione da me proposta al dispositivo di tale ordine del giorno è la seguente: «aggiungere in fine le parole: «e attivando gli interventi previsti dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997»».

PRESIDENTE. Poiché vi è la disponibilità a ritirare la proposta di stralcio n. 5 a condizione che vi sia da parte del relatore e del Governo un consenso sull'ordine del giorno n. 910, nel nuovo testo proposto, chiedo al relatore ed al rappresentante del Governo di esprimere un proprio parere sul nuovo testo di entrambi gli ordini del giorno.

Faccio presente comunque che vi è un'anomalia nel momento in cui votiamo l'articolo 78 e poi chiediamo al Governo di impegnarsi a modificarlo o ad interpretarlo correttamente, escludendo comunque l'amnistia.

BONAVITA, *relatore*. Accolgo la richiesta del senatore Albertini di cassare la parola: «preferibilmente» in merito all'ordine del giorno n. 909, presentato dal relatore. Ho già detto nel corso del dibattito che su tale questione, a mio giudizio, leggendo il testo dell'articolo 78 per quello che è non dovrebbero esserci queste preoccupazioni, che pure sono sorte per fatti specifici. Avendo pertanto l'obiettivo chiaro, se nel riesame approfondito della materia verificheremo una qualche volontà di sanatoria, potremo intervenire nella legge finanziaria per evitare che si verifichi questa possibilità.

In questo senso, poiché già prevedo nell'ordine del giorno presentato che si faccia riferimento all'albo e che non vi sia alcun esonero per i soggetti che fanno parte di queste società dall'essere iscritti in quell'albo (quindi, quando ciò avviene, automaticamente devono subire i controlli previsti dall'articolo 52), non vi è alcuna difficoltà ad accogliere il suggerimento proposto dai senatori De Luca e Pedrizzi in merito all'ordine del giorno n. 910.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 909, presentato dal relatore, anche per me va bene la richiesta di eliminare il termine «preferibilmente»; di conseguenza, l'ordine del giorno, per quanto mi riguarda, è accolto.

Ringrazio il senatore De Luca Athos per avere aiutato il Governo – per così dire – ad uscire da un imbarazzo perché, se fossero tutti rapporti illegittimi, evidentemente la norma in quanto tale sarebbe in difficoltà, mentre secondo la magistratura vi sono rapporti illegittimi, che quindi vanno perseguiti. Concordo con l'aggiunta del senatore Pedrizzi all'ordine del giorno n. 910, così come ultimamente riformulata, perché sarebbe curioso, anzi sarebbe veramente disdicevole, che non applicassimo le leggi dello Stato. Quindi, come tale l'accolgo, visto che mi pare del tutto ragionevole.

Voglio aggiungere anche un'ipotesi di lavoro fuori sacco. Ritengo che su una materia così delicata non sarebbe sbagliato – se, in particolare, il sottosegretario Guerzoni fosse d'accordo – che la Commissione finanze e tesoro facesse un approfondimento di merito: si esaminino in controluce

l'articolo 78 e tutti i suoi effetti e si mettano a fuoco i problemi che eventualmente ci sono.

PRESIDENTE. Poiché l'ordine del giorno n. 909 (Nuovo testo), presentato dal relatore, è stato accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.

Anche l'ordine del giorno n. 910 (Nuovo testo), presentato dal senatore De Luca Athos e da altri senatori, è stato accolto dal Governo; pertanto, non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 78, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 79, corrispondente all'articolo 65 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 80 è identico all'articolo 66 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti l'articolo 81, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 82, sul quale è stato presentato dalla Commissione l'ordine del giorno n. 754, che si intende illustrato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale ordine del giorno.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, preferiremmo accoglierlo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Il relatore, a nome della Commissione, insiste per la votazione?

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 82, corrispondente all'articolo 67 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 83, corrispondente all'articolo 68 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 84, sul quale sono stati presentati un emendamento e un ordine del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

ROSSI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 84.1.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 10 si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anch'io, signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 84.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 84.1, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 10.

BONAVITA, *relatore*. Esprimo parere contrario.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 10, presentato dal senatore Maggiore.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 84, corrispondente all'articolo 69 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 85, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 86, 87 e 88 sono identici rispettivamente agli articoli 70, 71 e 72 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 89, sul quale è stato presentato da parte del relatore l'ordine del giorno n. 102, che si intende illustrato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale ordine del giorno.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, lo accolgo.

PRESIDENTE. Stante l'accoglimento da parte del rappresentante del Governo, l'ordine del giorno n. 102, presentato dal relatore, non viene posto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 89, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 90, corrispondente all'articolo 73 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 91, corrispondente all'articolo 74 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 92, corrispondente all'articolo 75 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 93, corrispondente all'articolo 76 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 94, corrispondente all'articolo 77 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 95 è identico all'articolo 78 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 96, sul quale sono stati presentati due ordini del giorno, che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno in esame.

BONAVITA, *relatore*. Esprimo parere favorevole all'ordine del giorno n. 11, perché è praticamente identico a quello presentato dalla Commissione.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime parere favorevole su entrambi gli ordini del giorno.

ROSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI. Signor Presidente, l'ordine del giorno n. 11 è identico a quello presentato dalla Commissione. Del resto, l'ordine del giorno n. 755 della Commissione riprende un mio ordine del giorno che avevo presentato in Commissione, ove era stato accolto.

PRESIDENTE. Qualche volta si può anche copiare, senatore Rossi!

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno nn. 11 e 755, di contenuto identico, non saranno posti in votazione.

Metto ai voti l'articolo 96, corrispondente all'articolo 79 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 97, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 98 e 99 sono identici rispettivamente agli articoli 80 e 81 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 100, sul quale è stato presentato dal senatore Lauro l'ordine del giorno n. 700. Ricordo infatti che lo stesso senatore Lauro aveva sottoscritto e ritirato la proposta di stralcio n. 3, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno; quest'ultimo impegna il Governo ad operare affinché dall'emanando regolamento non scaturisca una maggiore pressione fiscale. È una raccomandazione che accolgono volentieri tutti gli italiani!

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, la raccomandazione non può essere rivolta al Governo perché la potestà di gestire le entrate e di prevedere eventuali contributi a carico degli utenti dei porti è stata demandata alle autorità portuali. Il Governo non può emanare un regolamento che vincoli le entrate delle autorità portuali. Il contenuto della raccomandazione è accoglibile, ma il soggetto cui si rivolge è sbagliato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno rivolge al Governo un invito ad adoperarsi in tal senso, nel rispetto dell'autonomia delle autorità di porto.

BONAVITA, *relatore*. Il Governo dovrà sollecitare le autorità di porto affinché non gravino gli utenti di balzelli.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo preferirebbe non avere questo onere. L'ordine del giorno, invitando il Governo ad operare affinché dall'emanando regolamento non scaturisca una maggiore pressione fiscale, insinua un sospetto inaccettabile. Il Governo applica la legge; perché mai dovrebbe aumentare o diminuire la pressione fiscale? Esprimo pertanto parere contrario.

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, io ritengo che bisognerebbe in qualche modo aiutare i trasporti marittimi. Si proclama l'obiettivo di aiutare in qualche modo le autostrade del mare, ma non si fa altro che imporre altri balzelli: esattamente il contrario di ciò che si annuncia. Qualora l'ordine del giorno sia respinto, dovremo prendere atto che il Governo italiano non vuole aiutare in alcun modo la via del mare, né garantirle parità di condizioni con le vie terrestri. Mi accontenterei di un accoglimento dell'ordine del giorno come raccomandazione; l'importante è avere un segnale di sensibilità da parte del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 700.

PIREDDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIREDDA. Signor Presidente, signor Sottosegretario, prendo la parola non soltanto per dichiararmi d'accordo con l'ordine del giorno del senatore Lauro, che il Governo non accetta, ma soprattutto per dichiarare un voto assolutamente contrario all'articolo 100. L'articolo reca il titolo «Riforma del sistema delle tasse e diritti marittimi» e indica, alla lettera *a*), il criterio della semplificazione del sistema di tassazione in modo da ridurre il numero delle tasse anche mediante il loro accorpamento o soppressione. L'obiettivo dovrebbe essere quindi la riduzione del numero delle tasse. Nonostante la maggioranza reclaims il merito di aver attenuato la pressione fiscale, per quanto riguarda i trasporti marittimi il provvedimento non opera affatto in questa direzione.

Io parlo a nome del Gruppo del Centro Cristiano Democratico, ma soprattutto come senatore sono espressione di un'isola, la Sardegna. Il mare dovrebbe essere un positivo elemento di sviluppo ma, in una condizione nella quale l'ingresso e l'uscita dai porti comporta un aggravio di spesa, l'economia della Sardegna ne risulta strozzata.

Chiedo perciò al Governo di rivedere la sua posizione, certamente applicando le leggi, ma stabilendo che alcuni diritti di ingresso e di uscita nei porti siano annullati o comunque fortemente ridimensionati, perché è

come se attorno alle città ci sia ancora il sistema daziario a carico di tutte le merci in entrata e in uscita.

Ritengo che un tale intervento sarebbe molto importante per le isole anche perché recepirebbe l'articolo 158 del Trattato di Amsterdam – che ho già citato – che impegna i Governi dell'Unione europea a consentire maggiori occasioni di sviluppo per i territori ultraperiferici e per le isole. La Sardegna è un territorio ultraperiferico ed in più è un'isola; pertanto un disegno di legge *omnibus*, con il quale si riducono oggettivamente le tasse in settori importanti, dovrebbe prevedere qualcosa in merito ad una struttura che penalizza l'economia delle isole. (*Applausi dai Gruppi CCD, FI e del senatore Gubert*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 700, presentato dal senatore Lauro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 100, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 101, corrispondente all'articolo 82 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 102, corrispondente all'articolo 83 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Prima di procedere alla votazione finale, avverto gli onorevoli senatori che essa avverrà mediante ricorso al sistema elettronico, secondo una procedura automatica che non richiede alcuna richiesta di appoggio. Invito pertanto i Capigruppo ad adoperarsi affinché i senatori siano presenti in Aula.

Passiamo dunque alla votazione finale.

CASTELLANI Pierluigi. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLANI Pierluigi. Signor Presidente, desidero dichiarare il voto favorevole del gruppo Partito Popolare Italiano al provvedimento in esame, a cui annettiamo importanza notevole per il processo di riordino del sistema fiscale del nostro Paese; esso va anche nella direzione di una

restituzione del *bonus* fiscale, e quindi dell'abbassamento della pressione fiscale.

Il provvedimento ha subito un esame molto attento da parte della Commissione, è stato notevolmente modificato dalla Camera dei deputati e torna a noi dopo molto tempo, certamente arricchito da tante disposizioni che vanno nell'ottica della razionalizzazione e sono volte a rispondere alle esigenze del nostro Paese.

Desidero sottolineare soprattutto l'arricchimento che è stato prodotto con la modifica del sistema fiscale riguardante le successioni. Ricordo che in Italia la modifica del sistema di tassazione delle successioni fu proposta per la prima volta dal Governo Prodi e, soltanto a causa di uno stralcio voluto dall'opposizione alla Camera dei deputati, il relativo provvedimento è rimasto giacente presso l'altro ramo del Parlamento. Ciò è avvenuto nel 1996 e quindi tale intervento giunge oggi con ritardo, ma certamente in modo puntuale rispetto al disegno complessivo che il Governo e la maggioranza di centro-sinistra si sono dati.

Il riordino del sistema fiscale relativo alle successioni è realizzato secondo un'ottica perequativa, che è certamente di centro-sinistra: non si regala tutto a tutti, ma si tiene conto del sistema complessivo riguardante la famiglia, e quindi anche dei carichi familiari presenti al momento della successione, in un'ottica chiaramente perequativa, e quindi coerente con il disegno complessivo che la maggioranza di centro-sinistra si è data.

Signor Presidente, approfitto di avere la parola per dichiarare che il nostro voto favorevole riguarda anche la complessa questione relativa all'articolo 78, per le motivazioni che brevemente desidero raccogliere.

Noi siamo d'accordo – del resto abbiamo dato il nostro assenso e abbiamo concorso anche alla stesura dell'ordine del giorno del relatore – nel ritenere quanto meno incauta l'introduzione dell'articolo 78 alla Camera dei deputati. Siamo quindi del parere che sull'argomento sia opportuno che il Parlamento ritorni e che il Senato stesso concorra ad una definizione più puntuale di tale norma.

Voglio però affermare con chiarezza, affinché rimanga agli atti, che non riteniamo che nell'articolo 78 vi siano sanatorie, per un motivo molto semplice: è una norma che non ha carattere retroattivo e che entrerà in vigore quando il collegato fiscale sarà operativo nel suo insieme. Per cui le previsioni di superamento dell'iscrizione all'albo per i privati che concorrono con le amministrazioni locali alla costituzione di società miste saranno operative solo quando il collegato fiscale entrerà in vigore; pertanto le relative disposizioni non avranno effetto retroattivo, e quindi non potranno sanare posizioni eventualmente irregolari verificatesi nel frattempo. Volevo ricordarlo perché non vogliamo che con l'approvazione di questo provvedimento passi, magari in seconda battuta, anche un'ottica di sanatoria che assolutamente nell'articolo 78 non è presente.

Per questi motivi annuncio il convinto voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare Italiano. (*Applausi dal Gruppo PPI e dei senatori Volcic e Vertone Grimaldi*).

PEDRIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, sarò telegrafico per farmi perdonare l'intervento in discussione generale. Vorrei invitare il Governo a dimostrare immediatamente e con i fatti la propria disponibilità relativamente all'articolo 78. Alla Camera dei deputati è in corso la discussione della legge finanziaria: il Governo può presentare immediatamente un emendamento, evitando di investire dell'argomento il collega Guerzoni, presidente della Commissione finanze e tesoro; diversamente arriveremmo alle calende greche.

Invitando pertanto il Governo a dimostrare con i fatti tale sensibilità e disponibilità, annuncio che Alleanza Nazionale voterà contro il provvedimento nel suo complesso.

PIREDDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIREDDA. Signor Presidente, il Centro Cristiano Democratico non disconosce alcuni aspetti positivi del provvedimento, alcuni dei quali auspicati anche dalla Casa delle libertà; tuttavia, abbiamo sottolineato molti suoi aspetti negativi che non sto adesso a ricordare.

Vorrei solo far presente che il Governo anche su questo provvedimento è fortemente in ritardo. È un collegato fiscale che viene portato in discussione a un anno di distanza da quando poteva essere approvato. Si è fatto riferimento ad alcuni aspetti su cui debbo rilevare che la maggioranza tende a sopravvalutare i propri meriti, come il risanamento dell'economia, l'emersione dell'evasione e dell'elusione; abbiamo infatti dimostrato che il recupero dell'evasione si è poi ridotto a meno di 1.000 miliardi.

Si è poi fatto riferimento all'articolo 78; è evidente che la Camera, quindi la maggioranza di Governo, ha introdotto senza tanti clamori un articolo non presente nel testo approvato dal Senato con il chiaro obiettivo di venire incontro a particolari categorie di persone.

Ho lamentato anche la gravità dell'articolo 100 e mi auguro che il Governo abbia modo di ripensare al problema dei porti e alla facilitazione da introdurre affinché il sistema portuale provveda ad incentivare lo spostamento di merci e persone dalla terra al mare, attivando quel sistema di autostrade del mare di cui abbiamo sempre parlato.

Quindi ribadisco il voto contrario del Centro Cristiano Democratico.

PRESIDENTE. Poiché altri colleghi intendono intervenire, anche per ragioni di rendimento di un lavoro intenso avvenuto nella giornata di oggi, proporrei di proseguire nel seguente modo: poiché il voto su questo prov-

vedimento è qualificato ed è necessaria la presenza del numero legale in Aula, la votazione finale del provvedimento avverrà alle ore 11 di domani.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito,
Proseguiamo pertanto con le dichiarazioni di voto.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, abbiamo espresso in discussione generale e anche negli interventi successivi la nostra contrarietà complessiva a questo provvedimento che pur contiene spunti positivi, inseriti soprattutto su nostra sollecitazione.

Ricordo l'intervento a favore del settore del commercio, che nasce da un nostro emendamento; ricordo anche la norma sulle successioni, che nasce da pressioni forti dell'opposizione perché si intervenisse su questa materia, con buona pace del senatore Castellani. Se il Governo Prodi avesse voluto nel 1996 portare avanti questa disposizione, lo avrebbe potuto fare tranquillamente, perché la maggioranza ha i numeri sia alla Camera sia al Senato per portare avanti ciò che vuole venga approvato. Se oggi si parla di successioni è perché la nostra insistenza sulla ormai assoluta antistoricità di questo balzello ha portato la maggioranza e il Governo a ritenere opportuno un intervento, che però a nostro giudizio non è assolutamente esaustivo della materia. Il nostro giudizio rimane sempre quello della totale abolizione della tassa sulle successioni. Ribadiamo quindi l'insoddisfazione rispetto ad un provvedimento parziale come quello che è stato voluto dalla maggioranza.

Ma in questo provvedimento collegato vi sono numerose norme pericolose e che determineranno un ulteriore aumento della pressione fiscale, dall'articolo 1 all'articolo 34, relativo a disposizioni in materia di redditi di collaborazione coordinata e continuativa che è veramente micidiale per alcuni aspetti che riguardano i professionisti, i lavoratori autonomi, un numero elevatissimo di cittadini che oggi ricopre cariche sindacali e cariche amministrative. Non è questo il modo di mettere in difficoltà il contribuente; non è questo il modo di mettere in difficoltà le aziende che operano come sostituti di imposta; non è questo il modo di intervenire in maniera liberale, come questa maggioranza a volte con assoluta incongruenza dice di fare.

Il mondo del lavoro ha bisogno di una flessibilità e di una libertà ben diverse da quelle che oggi queste norme introducono. Così come altre normative sono certamente pericolose e produrranno sicuramente ulteriori aumenti della pressione fiscale. Infatti, la pressione fiscale aumenta ed è aumentata anche nel corso del 2000, ma non solo la pressione fiscale, sono aumentati i costi per le famiglie dovuti non solamente al caro petrolio, ma anche a una gestione della politica delle tariffe che questo Governo non ha saputo condurre e che incide pesantemente sulle tasche dei cittadini. Quel poco ristoro che solamente una parte dei contribuenti avrà dal decreto su-

gli sgravi fiscali sarà vanificato da un aumento generalizzato del costo della vita, che però incide sulla totalità dei cittadini. Quindi sicuramente i cittadini, ancora una volta, avranno modo di accorgersi di come la politica di questo Governo e di questa maggioranza vada contro i loro personali bilanci e contro l'economia complessiva del Paese.

Ancora una volta, quindi, esprimiamo un giudizio negativo su un collegato fiscale che tra l'altro domani verrà approvato con il voto di quest'Aula a ben 11 mesi di distanza dalla sua presentazione alle Camere. È un collegato alla finanziaria 2000, ossia alla finanziaria approvata nel dicembre 1999. Credo sia veramente un caso unico nella nostra produzione legislativa che un collegato ad una finanziaria venga approvato con 11 mesi di ritardo, e non è colpa dell'opposizione.

Potremmo citare punto per punto, passo per passo, tutti i motivi di ripensamento, di ritardo, di differimento che il Governo ha sollevato alla Commissione finanze e che ha utilizzato per prendere tempo, per poter inserire alla fine in questo provvedimento una serie di normative che non sono più riferite neanche al 2000, ma forse ai prossimi anni; sono riferite comunque e sicuramente solo ad un tentativo di *captatio benevolentiae* dell'elettorato, che però non raggiungerà l'obiettivo sperato perché l'elettorato, in cuor suo, ha già giudicato negativamente l'esperienza di questa legislatura, dominata dalla farraginosità e dall'esosità dei Governi e della maggioranza delle sinistre. (*Applausi dal Gruppo FI. Molte congratulazioni*).

ROSSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI. Signor Presidente, il Gruppo Lega Forza Nord Padania esprime un giudizio complessivamente negativo, anche se alcuni punti del provvedimento sono condivisibili. Questo anche perché sono stati copiati dal Governo da nostre precedenti proposte mai accolte, come per esempio la deducibilità dei contributi relativi ai collaboratori domestici e la deducibilità delle spese relative alle attrezzature e apparecchiature indispensabili ai portatori di *handicap*, per finire alle imposte sulle successioni già citate da chi mi ha preceduto nelle precedenti dichiarazioni di voto.

Tuttavia è l'impianto generale del provvedimento a non essere per noi soddisfacente, perché i benefici per i contribuenti, sbandierati dalla maggioranza già dall'estate scorsa, entreranno in vigore solo dall'anno 2001, cioè con ben un anno e mezzo di ritardo, salvo invece quelli in favore degli amici che sono gli unici ad avere un effetto retroattivo.

ALBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole dei senatori del Partito dei Comunisti Italiani per tutte le ragioni che ho esposto negli interventi in discussione generale e sugli ordini del giorno che abbiamo presentato.

Voglio solo aggiungere un'informazione per l'Assemblea che mi è giunta particolarmente gradita: oggi la Camera dei deputati ha approvato un emendamento presentato dai nostri compagni per reinserire nella normativa fiscale il controllo sulle grandi aziende e sulle aziende medio-grandi con quella cadenza che io avevo richiesto e che il Governo aveva accolto con un ordine del giorno, cioè ogni due anni per le aziende con oltre 50 miliardi di fatturato, almeno ogni quattro anni per le aziende con fatturato da 10 a 50 miliardi.

Con questa notizia per me e per tutta la maggioranza certamente positiva, ribadisco il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Come annunciato, rinvio la votazione finale del disegno di legge n. 4336-B alla seduta antimeridiana di domani.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MEDURI, *segretario, dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 9 novembre 2000

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 9 novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000 (4835) (*Relazione orale*).

II. Votazione finale del disegno di legge:

Misure in materia fiscale (4336-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra finan-*

ziaria) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) (*Relazione orale*).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Interpretazione autentica dell'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale e disposizioni in materia di giudizio abbreviato nei processi per i reati puniti con l'ergastolo (4737).

2. Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2000, n. 291, recante proroga della disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, relativa all'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare (4846) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (*ore 20,07*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Misure in materia fiscale (4336-B)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI IMPOSTE SUI REDDITI

Sezione I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITI DI IMPRESA

Art. 1.

Approvato

(Disposizioni in materia di redditi di imprese estere partecipate e di applicazione dell'imposta ai non residenti finalizzate al contrasto dell'evasione e dell'elusione)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 127 è inserito il seguente:

«Art. 127-bis. - *(Disposizioni in materia di imprese estere partecipate)*. - 1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali

disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

3. Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui al comma 1, si applica l'articolo 2359 del codice civile, in materia di società controllate e società collegate.

4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti.

5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra che la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede; o dimostra altresì che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4. Per i fini di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente.

6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI, nonché degli articoli 96, 96-*bis*, 102, 103, 103-*bis*; non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3. Dall'imposta così determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.

7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti. Le imposte pagate all'estero, sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo del presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite degli importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo del predetto comma.

8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.»;

b) nell'articolo 76, recante norme generali sulle valutazioni:

1) i commi 7-*bis* e 7-*ter* sono sostituiti dai seguenti:

«7-bis. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti.

7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le imprese estere svolgono principalmente un'attività industriale o commerciale effettiva nel mercato del Paese nel quale hanno sede. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 7-bis è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti»;

2) dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

«7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'articolo 127-bis, concernente disposizioni in materia di imprese estere partecipate»;

c) nell'articolo 96-bis, concernente dividendi distribuiti da società non residenti:

1) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

«2-ter. Le disposizioni del comma 1 possono essere applicate anche per le partecipazioni in società, residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea, soggette ad un regime di tassazione non privilegiato in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia nonché di un adeguato scambio di informazioni, da individuare con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Con i medesimi decreti possono essere individuate modalità e condizioni per l'applicazione del presente comma.»;

2) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero nel comma 2-ter»;

3) il comma 7 è abrogato;

d) l'articolo 106-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 106-bis. - (Credito per le imposte pagate all'estero e credito d'imposta figurativo) - 1. L'imposta corrispondente al credito per le im-

poste pagate all'estero di cui all'articolo 15, nonchè quella relativa ai redditi prodotti all'estero, per i quali in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi è riconosciuto il credito d'imposta figurativo, sono computate, fino a concorrenza dei predetti crediti, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, recante adempimenti per l'attribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, secondo i criteri previsti per gli utili di cui al numero 2) del predetto comma».

2. Il primo decreto di cui all'articolo 127-*bis*, comma 8, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, si applicano ai redditi relativi al periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di cui al comma 4 dell'articolo 127-*bis* del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, recante disposizioni in materia di imprese estere partecipate, introdotto dal comma 1 del presente articolo. La disposizione del comma 1, lettera *c)*, si applica agli utili percepiti nel periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di cui al comma 2-*ter* dell'articolo 96-*bis* del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, concernente dividendi distribuiti da società non residenti, introdotto dal comma 1 del presente articolo. La disposizione di cui al comma 1, lettera *d)*, ha effetto per i crediti per le imposte pagate all'estero ammesse in detrazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di cui al presente comma sono altresì stabiliti modalità e termini per l'interpello da parte delle imprese già operanti nei Paesi di cui all'articolo 127-*bis*, comma 4, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotto dal comma 1 del presente articolo, alla data di entrata in vigore della presente legge.

ORDINE DEL GIORNO

9:4336-B.750

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4336-B,

impegna il Governo a confermare che la disposizione recata dall'ultimo periodo del comma 6 consente la detrazione delle imposte pagate all'estero sull'utile realizzato dalla società indipendentemente dagli oneri

(ritenute) connessi alla distribuzione e a confermare inoltre che il riferimento all'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi debba intendersi comprensivo dei riferimenti all'articolo 92 del medesimo Testo unico.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

*(Razionalizzazione delle disposizioni
in materia di valutazione delle operazioni fuori bilancio)*

1. Nell'articolo 103-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente gli enti creditizi e finanziari, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I criteri di valutazione previsti dal comma 2 si applicano anche per i soggetti, diversi dagli enti creditizi e finanziari, che nei conti annuali valutano le operazioni fuori bilancio di cui al comma 1».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.

Art. 3.

Approvato

*(Disposizioni di semplificazione in materia
di redditi di impresa)*

1. All'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente la disciplina dei redditi di impresa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Tuttavia, per il secondo dei predetti periodi sono computati anche gli importi, determinati ai sensi del comma 9, degli investimenti, dei conferimenti e degli accantonamenti di utili relativi al periodo precedente che non hanno rilevato ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in detto periodo.»;

b) nel comma 9, lettera a), ultimo periodo, le parole: «utilizzati direttamente dall'impresa nei quali vengono collocati gli impianti stessi» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzati esclusivamente dal possessore

per l'esercizio dell'impresa o, se in corso di costruzione, destinati a tale utilizzo».

c) nel comma 9, lettera a), le parole: «alla categoria catastale D/1» sono sostituite dalle seguenti: «alle categorie catastali D/1, D/2, D/3 e D/8»;

d) dopo il comma 11, è inserito il seguente:

«11-bis. Se i beni oggetto degli investimenti di cui al comma 8 sono ceduti a terzi o destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture situate all'estero entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono effettuati ovvero se il patrimonio netto è attribuito, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti o all'imprenditore entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui i conferimenti in denaro e gli accantonamenti di utili di cui allo stesso comma 8 sono eseguiti, il reddito assoggettato all'applicazione dell'aliquota ivi prevista è rideterminato assumendo: a) l'importo degli investimenti ridotto della differenza tra il corrispettivo o il valore normale dei beni alienati e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per l'effettuazione di investimenti di cui al comma 8; b) l'ammontare dei conferimenti e degli accantonamenti di utili ridotto della differenza tra le predette attribuzioni e l'importo dei conferimenti in denaro, computati secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e degli accantonamenti di utili eseguiti nello stesso periodo d'imposta. La maggiore imposta è liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui i beni sono alienati o il patrimonio netto è attribuito ed è versata nel termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per tale periodo»;

e) nel comma 12, le parole: «Per i periodi d'imposta di cui al comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «Per i periodi d'imposta di cui al comma 8 e per il successivo».

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, commi da 8 a 12, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificati dal comma 1 del presente articolo, gli investimenti rilevano per la parte eseguita nei periodi d'imposta agevolati anche se iniziati in periodi precedenti e, per il secondo dei predetti periodi nonchè ai fini dell'applicazione del regime di cui al comma 8, secondo periodo, dell'articolo 2 della citata legge 13 maggio 1999, n. 133, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo, i conferimenti si computano senza tenere conto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466.

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è inserito il seguente:

«7-bis. La disposizione di cui al comma 7 si applica agli utili formati negli esercizi nei quali sono fruite le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 10 marzo 1986, n. 64, anche se si tratta di esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999».

4. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, concernente la tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici, la parola: «corrente» è sostituita dalle seguenti: «per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali.».

5. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di regolarizzazione di società di fatto o irregolari, il comma 68 è sostituito dal seguente:

«68. Le società di fatto o irregolari esistenti alla data del 31 luglio 2000 possono essere regolarizzate, entro il 28 febbraio 2001, in una delle forme previste dai capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile secondo le procedure e con le agevolazioni previste dai commi da 69 a 74».

ARTICOLO 4 NEL TESTO INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Norma interpretativa)

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, concernente l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili, si intende applicabile anche ai comportamenti concludenti tenuti dal contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto n. 442 del 1997. Non si fa luogo a restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie già pagate.

ARTICOLI 5 E 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Id. all'articolo 4 approvato dal Senato

(Disposizioni in materia di redditi d'impresa relativamente ad agevolazioni fiscali a favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994)

1. All'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Fermi restando gli stanziamenti di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 feb-

braio 1995, n. 35, e successive modificazioni, l'estinzione del finanziamento ai sensi del comma 4 è da considerare contribuito in conto capitale e, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 16-*quinquies*, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito d'impresa del soggetto che ha fruito della predetta estinzione».

Art. 6.

Approvato

(Modifiche ai decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, e 18 dicembre 1997, n. 467)

1. Al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante disposizioni in materia di riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, recante norme sull'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o di partecipazioni di controllo o di collegamento, al comma 1, le parole: «del 27 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 19 per cento»;

b) nell'articolo 1, comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le sollecitazioni all'investimento, effettuate ai sensi della parte IV, titolo II, capo I, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con cui vengono cedute partecipazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero partecipazioni che comportano per l'offerente la perdita del controllo ai sensi del medesimo articolo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano indipendentemente dall'acquisizione del collegamento o del controllo da parte degli aderenti all'offerta.»;

c) nell'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, le parole: «27 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «19 per cento»;

d) nell'articolo 2, concernente la disciplina dell'imposta sostitutiva, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'imposta sostitutiva di cui al presente decreto deve essere versata in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di fusione e scissione».

2. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, recante disposizioni in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, le parole: «la quota del 27,03 per cento di dette plusvalenze» sono sostituite dalle seguenti: «la quota del 48,65 per cento di dette plusvalenze».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle cessioni, alle permutate ed ai conferimenti posti in essere a partire dal periodo d'imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e alle fusioni e scissioni perfezionate, ai sensi degli articoli 2504-*bis* e 2504-*decies* del codice civile, a partire dal medesimo periodo d'imposta.

4. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante disposizioni in materia di riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni, si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente o le operazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, in regime di neutralità fiscale si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio.

EMENDAMENTO

6.1

ROSSI

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: «o in cui» fino alla fine del comma.

ORDINE DEL GIORNO

9.4336-B.1

ROSSI

Respinto

Il Senato,

in occasione dell'esame del disegno di legge collegato alla finanziaria per l'anno 2000 atto Senato 4336-B:

premesso che:

al comma 4 dell'articolo 6 del testo, che riduce dal 27 per cento al 19 per cento l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione d'azienda

o di partecipazione di controllo o di collegamento, di cui ai decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358 e 18 dicembre 1997, n. 467, è stata apportata una modifica che introduce il secondo periodo del comma;

tale modifica è conseguente all'approvazione in Commissione finanze della Camera dei deputati dell'emendamento n. 5.16, con il parere favorevole del relatore e del sottosegretario al ministero delle finanze;

da quanto dichiarato dal presentatore la modifica apportata avrebbe carattere interpretativo, ma in realtà ha l'obiettivo di consentire l'applicazione dell'imposta ridotta anche sulle plusvalenze relative a cessioni di partecipazioni, anche se le stesse non sono iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci per un periodo di almeno tre anni, come previsto dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 358 del 1997;

in sede di approvazione dell'emendamento in Commissione referente, alla domanda posta dal Relatore al Governo «di chiarire l'eventuale onerosità dell'emendamento 5.16», il sottosegretario rispondeva che «l'emendamento ha natura interpretativa e non comporta oneri aggiuntivi»,

considerato che:

la società Olivetti nel 1999 concorda con la Mannesmann la cessione delle partecipazioni in Omnitel S.p.A. e Infostrada S.p.A., possedute attraverso la Oliman, società olandese fondata dalla stessa Olivetti nel 1997, per avere le disponibilità finanziarie per acquisire il pacchetto azionario di controllo della Telecom Italia S.p.A.;

sulla plusvalenza derivante dalla cessione la Olivetti non potrebbe applicare l'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo n. 358 del 1997, in quanto le partecipazioni della Oliman, cedute alla Mannesmann, non hanno il requisito dell'iscrizione come immobilizzazioni finanziarie, negli ultimi tre bilanci della società, antecedenti l'operazione di cessione, essendo stata costituita nel 1997;

la disposizione dell'emendamento 5.16, invece, consentirebbe alla Olivetti di applicare sulla plusvalenze conseguente la cessione del pacchetto azionario della Oliman alla Mannesman l'imposta sostitutiva ridotta con un risparmio di circa 1.400 miliardi;

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti legislativi che chiariscano il significato della norma in questione, escludendone il carattere interpretativo, affinché la stessa non abbia efficacia retroattiva e non possa essere applicata ad operazioni di cessioni di partecipazioni già realizzate.

ARTICOLO 7 NEL TESTO INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Approvato

(Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, in materia di fondi comuni che investono in partecipazioni qualificate)

1. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano agli organismi di investimento collettivo che abbiano meno di 100 partecipanti, ad eccezione del caso in cui le quote o azioni dei predetti organismi detenute dagli investitori qualificati, diversi dalle persone fisiche, siano superiori al 50 per cento; si considerano investitori qualificati i soggetti indicati nel regolamento di attuazione previsto dall'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

Approvato

(Conferimenti di beni o aziende a favore di centri di assistenza fiscale)

1. Nelle operazioni di conferimento di beni o aziende a favore dei centri di assistenza fiscale, residenti, di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto conferito, ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o ai beni conferiti nelle scritture contabili del soggetto conferitario. Le plusvalenze realizzate possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 19 per cento.

2. La stessa imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicabile alle plusvalenze derivanti da cessioni di beni, di aziende o di rami di azienda effettuate dalle società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei confronti dei centri di assistenza fiscale di cui al

medesimo articolo. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali e l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili sono dovute secondo le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

ORDINE DEL GIORNO

9.4336-B.908

IL RELATORE

Non posto in votazione (*)

Il Senato, premesso che:

il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 64, all'articolo 11 prevede che: «per lo svolgimento delle attività di assistenza fiscale, il CAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno sostituito il CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito il CAF, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni»;

nell'articolo 8, comma 2, del provvedimento in esame, recante «misure in materia fiscale» si fa riferimento ai centri servizi il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* ed *f)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

ritenuto opportuno definire meglio la portata applicativa della norma per non ingenerare successivi contrasti interpretativi e/o inutili contenziosi,

invita il Governo:

in sede interpretativa o con apposito provvedimento di legge, ad assimilare alla fattispecie di cui al sopracitato articolo 8, comma 2, del presente provvedimento anche i centri servizi il cui capitale sociale sia posseduto interamente dagli associati alle medesime associazioni o organizzazioni citate nel medesimo comma.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 9 NEL TESTO INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato

(Trattamento fiscale degli avanzi di gestione del CONAI e dei consorzi di imballaggio)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernente il Consorzio Nazionale Imballaggi, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal CONAI e dai consorzi di cui all'articolo 40 nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei consorzi e del CONAI. I soggetti di cui all'articolo 38, comma 3, lettera a), partecipano al finanziamento dell'attività del CONAI».

ARTICOLI DA 10 A 23 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Sezione II

RIVALUTAZIONE DEI BENI DELLE IMPRESE

Art. 10.

Id. all'articolo 7 già approvato dal Senato

(Ambito di applicazione della rivalutazione)

1. I soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999.

Art. 11.

Approvato*(Modalità di effettuazione
della rivalutazione)*

1. La rivalutazione di cui all'articolo 10 deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al medesimo articolo 10, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri.

2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.

3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 2.

4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformità a precedenti leggi di rivalutazione, dei beni rivalutati.

Art. 12.

Approvato*(Imposta sostitutiva)*

1. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio, di cui all'articolo 11, è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive pari al 19 per cento relativamente ai beni ammortizzabili e pari al 15 per cento relativamente ai beni non ammortizzabili.

2. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. In caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.

3. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

Art. 13.

Approvato

(Contabilizzazione della rivalutazione)

1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 10 e 11 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.

4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.

5. Nell'esercizio in cui si verificano le fattispecie indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta

sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 12, comma 1, pagata nei precedenti esercizi.

6. Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive modificazioni, recante norme di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, il saldo attivo di cui al comma 1 concorre a formare la variazione in aumento del capitale investito a partire dall'inizio dell'esercizio in cui è imputato al capitale o accantonato a riserva.

Art. 14.

Approvato

(Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio)

1. Le disposizioni dell'articolo 12 possono essere applicate per il riconoscimento ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive dei maggiori valori, iscritti nel bilancio di cui al comma 1 dell'articolo 10, dei beni indicati nello stesso articolo 10.

2. L'importo corrispondente ai maggiori valori di cui al comma 1 è accantonato in apposita riserva cui si applica la disciplina dell'articolo 13, comma 3.

3. Per le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche per il riconoscimento dei maggiori valori di cui all'articolo 54, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le plusvalenze patrimoniali, iscritti nel bilancio indicato nel comma 1 dell'articolo 11.

Art. 15.

Approvato

*(Ulteriori soggetti
ammessi alle rivalutazioni)*

1. Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 si applicano, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonchè alle società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 di-

cembre 1999 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che dovrà essere presentato, a richiesta, all'amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.

Art. 16.

Approvato

(Modalità attuative della rivalutazione)

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 10 a 15, ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni contenute nelle precedenti leggi di rivalutazione e quelle di relativa attuazione.

Sezione III

DISPOSIZIONI FISCALI PER I SETTORI BANCARIO
E FINANZIARIO

Art. 17.

Approvato

(Società destinatarie di conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218)

1. Le società destinatarie dei conferimenti previsti dall'articolo 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, possono applicare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 19 per cento sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei predetti conferimenti e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Come valore dei beni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 è considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la stessa è riferibile a decorrere dall'esercizio successivo a quello indicato nel comma 1. La stessa differenza è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dall'ente o società conferente nel limite del loro valore risultante dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione in corso alla data di chiusura dell'esercizio indicato nel comma

1. Conseguentemente per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento. Nel caso in cui le azioni rivenienti dai conferimenti indicati nel comma 1 siano state conferite ad altra società, la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva è considerata altresì costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla medesima società.

3. Le società indicate al comma 1 possono applicare, in luogo dell'imposta sostitutiva ivi prevista, un'imposta sostitutiva in misura pari al 15 per cento. In tal caso la differenza assoggettata all'imposta sostitutiva non è riconosciuta fiscalmente nei confronti dell'ente o società conferente.

4. Se la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, si è fusa con la società conferente, l'imposta sostitutiva è applicata sulla differenza tra il valore dei beni della società conferitaria iscritti in bilancio e il loro costo fiscalmente riconosciuto e si producono gli effetti previsti dal terzo periodo del comma 2.

5. L'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva va versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sul reddito relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di rateazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e successive modificazioni.

Art. 18.

Approvato

(Società che hanno eseguito conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218)

1. Nei confronti delle società che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata, con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 17, ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 19 per cento. Come valore delle azioni si

assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute. Le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento si considerano assoggettati ad imposta per l'ammontare corrispondente alla predetta differenza, al netto dell'imposta sostitutiva. La predetta differenza non è considerata costo fiscalmente riconosciuto nei confronti delle società conferitarie.

3. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 17, comma 4, la società risultante dalla fusione che abbia già applicato l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 23 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, in misura pari al 14 per cento può applicare l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle riserve o fondi costituiti dalla società conferente a fronte dei maggiori valori iscritti sulle azioni ricevute in sede di conferimento. In tal caso detti riserve o fondi si considerano assoggettati ad imposta per il loro intero ammontare, al netto dell'imposta sostitutiva.

Art. 19.

Approvato

*(Società destinatarie di conferimenti
previsti dal decreto legislativo
8 ottobre 1997, n. 358)*

1. Le disposizioni dell'articolo 17 si applicano anche ai soggetti destinatari dei conferimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante norme in materia di riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni.

Art. 20.

Approvato

(Disciplina dell'imposta sostitutiva)

1. L'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, fino a concorrenza del 15 per cento delle riserve o fondi che, per effetto dell'articolo 17, comma 2, terzo periodo, si considerano assoggettati ad imposta, è computata nell'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, della società o

ente conferente, se rientrano tra i soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a*) e *b*), del predetto testo unico.

2. L'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'articolo 17, commi 1, per la parte eccedente la quota attribuita ai soggetti conferenti, 3 e 4, e dell'articolo 18, commi 1 e 3, è computata nell'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, recante adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, dei soggetti indicati, rispettivamente, nelle predette disposizioni.

3. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e può essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio. Le somme corrisposte o ricevute per effetto della ripartizione convenzionale dell'onere all'imposta sostitutiva tra i soggetti interessati alle disposizioni dell'articolo 17 non concorrono a formare il reddito nè la base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Art. 21.

Approvato

(Disposizioni attuative)

1. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva di cui agli articoli da 17 a 20, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione degli articoli da 17 a 20 della presente legge.

Art. 22.

Approvato

(Fondo di copertura di rischi su crediti)

1. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, l'ammontare del fondo di copertura di rischi su crediti di cui all'articolo 71, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti, iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 10 gennaio 1999, può essere trasferito, in tutto o in

parte, al fondo per rischi bancari generali di cui all'articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 87 del 1992.

2. L'ammontare trasferito ai sensi del comma 1 è assoggettato ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 19 per cento. L'ammontare trasferito non va computato ai fini della determinazione del 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine di ogni esercizio di cui all'articolo 71, comma 3, quinto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti.

3. L'imposta di cui al comma 2 è indeducibile e può essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.

4. L'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 va richiesta con apposito modello, approvato con decreto del Ministero delle finanze, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta deve essere versata in tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell'imposta nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni per le imposte sui redditi.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.

Art. 23.

Approvato

(Svalutazione dei crediti ed accantonamenti per rischi su crediti)

1. Al comma 3 dell'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti, ovunque ricorrano, le parole: «0,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,60 per cento» e le parole: «nei sette esercizi successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei nove esercizi successivi».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLI 24, 25 E 26 NEL TESTO INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 24.

Approvato

*(Regolarizzazione degli adempimenti
degli intermediari)*

1. I sostituti d'imposta e gli intermediari, che non hanno applicato le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dovute per il periodo dal 10 luglio 1998 al 31 dicembre 1999, ovvero non hanno eseguito i versamenti relativi al medesimo periodo, possono regolarizzare tali obblighi, versando entro il mese di dicembre 2000 le imposte dovute, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

Art. 25.

Approvato

(Deposito di titoli esteri presso depositari centralizzati non residenti)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli simili, pubblici e privati, e successive modificazioni, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 7 non si applicano ai proventi dei titoli depositati dalle banche centrali aderenti al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e dalla Banca centrale europea (BCE), direttamente o indirettamente, presso i soggetti indicati dalla BCE nella lista dei sistemi di regolamento dei titoli, idonei per le operazioni di credito del SEBC».

Art. 26.

Approvato*(Disposizioni per agevolare il rimborso di imposta ai soggetti non residenti)*

1. All'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77, recante istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La società di gestione versa l'imposta sostitutiva in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni».

2. All'articolo 11, comma 2, della legge 14 agosto 1993, n. 344, recante istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La società di gestione versa l'imposta sostitutiva in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni».

3. All'articolo 11-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, recante disposizioni su talune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'imposta sostitutiva è versata dal soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni».

4. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il pagamento è disposto dai predetti soggetti, per il tramite della banca depositaria ove esistente, computandolo in diminuzione dai versamenti dell'imposta sostitutiva sul risultato della gestione degli organismi di investimento collettivo da essi gestiti o collocati, a decorrere dalle rate relative al periodo d'imposta precedente. Il pagamento non può essere richiesto all'amministrazione finanziaria».

ARTICOLI 27 E 28 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Sezione IV

DISPOSIZIONI FISCALI CONCERNENTI

GLI ENTI TERRITORIALI

Art. 27.

Approvato

(Disposizioni in materia di titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239, recante disposizioni in materia di regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L'imposta affluisce all'entrata del bilancio dello Stato e il 50 per cento del gettito della medesima imposta che si renderebbe applicabile sull'intero ammontare degli interessi passivi del prestito è di competenza degli enti emittenti. Alla retrocessione agli enti territoriali emittenti i titoli obbligazionari della predetta quota di competenza si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate affluite al bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo stato di previsione del Ministero dell'interno».

2. Gli intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239, versano l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento dovuta sugli interessi ed altri proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, maggiorata degli interessi legali maturati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, entro quindici giorni dalla medesima data.

Art. 28.

Approvato

(Disposizioni in materia di addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante disposizioni in materia di addizionale comunale all'IRPEF, come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, è sostituito dal seguente:

«3. I comuni possono deliberare, entro il 31 dicembre, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo, con deliberazione da pubblicare per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di affissione all'albo pretorio, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. In deroga alle disposizioni contenute nel citato articolo 47, comma 2, l'esecutività della suddetta deliberazione è differita alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sono fissate le modalità per la pubblicazione. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2».

2. Per l'anno 2000 la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale provinciale e comunale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è efficace per i contribuenti che risiedono nei comuni che hanno deliberato la suddetta variazione e hanno pubblicato l'estratto della relativa deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto del Ministero delle finanze di cui al medesimo articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i lavoratori dipendenti ed assimilati che hanno cessato il rapporto di lavoro prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle variazioni delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'importo dovuto per gli anni 1999 e 2000 deve essere determinato in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta.

4. L'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal 1999 non è dovuta se di importo non superiore a lire 20.000.

5. Le sanzioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, non si applicano alle violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di addizionale comunale all'IRPEF, commesse dai sostituti di imposta prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. Per l'anno 1999 restano valide le delibere di variazione dell'aliquota di compartecipazione adottate successivamente al termine previsto dalla normativa vigente e comunque con un ritardo non superiore a trenta giorni.

ARTICOLO 29 NEL TESTO INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 29.

Approvato

*(Utilizzo del credito d'imposta
per i comuni)*

1. Nell'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il credito d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1, relativo ai dividendi percepiti dai comuni distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, può essere utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni».

ORDINE DEL GIORNO

9.4336-B.751

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 29 del disegno di legge n. 4336-B,

impegna il Governo a confermare che le disposizioni introdotte da tale articolo si intendono applicabili anche ai dividendi percepiti dai comuni e distribuiti dalle aziende consortili di cui all'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, o dalle società costituite per la gestione di servizi pubblici locali, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 30, 31 E 32 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Sezione V

DISPOSIZIONI MODIFICATIVE E COMUNQUE
CONCERNENTI IL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Art. 30.

Approvato

(Deducibilità degli oneri contributivi relativi ai servizi domestici)

1. Nell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante norme di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le spese di cui alla lettera *b*) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera *e*) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. Per gli oneri di cui alla lettera *e-bis*) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito».

2. La disposizione di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come modificato dal comma 1 del presente articolo, concernente gli oneri deducibili, si applica a partire dai contributi versati nel periodo d'imposta 2000.

Art. 31.

Approvato

(Spese di assistenza specifica)

1. Nell'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente detrazioni per oneri, al

comma 1, lettera *c*), secondo periodo, dopo le parole: «dalle spese mediche» sono inserite le seguenti: «e di assistenza specifica».

2. Nell'articolo 13-*bis*, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Per gli oneri di cui alla lettera *c*) del medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 3 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000».

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli oneri sostenuti a partire dal periodo di imposta 2000.

Art. 32.

Approvato

(Disposizioni in materia di spese veterinarie)

1. Nell'articolo 13-*bis*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente detrazioni per oneri, dopo la lettera *c*) è inserita la seguente:

«*c-bis*) le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese;».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta 2000.

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, stimate in 5 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

4. In sede di prima applicazione, il decreto del Ministero delle finanze di cui alla lettera *c-bis*) del comma 1 dell'articolo 13-*bis* del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotta dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTO

32.1

ROSSI

Inammissibile

Al comma 1, capoverso c-bis), sopprimere le parole: «limitatamente alla parte che eccede lire 250.000».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «5 miliardi» con le altre: «8 miliardi».

ORDINE DEL GIORNO

9.4336-B.110

ALBERTINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge 4336-B, recante «Misure in materia fiscale», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera,

premesso che:

il disegno di legge in oggetto, contiene una norma recante «Disposizioni in materia di spese veterinarie», che introduce all'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tra le detrazioni per oneri, anche le spese sostenute per la cura di animali, sinora escluse;

tale disposizione, nella formulazione originaria approvata dal Senato, consentiva la detrazione di dette spese per un importo non superiore a lire 500 mila;

tale disposizione, finalizzata a ridurre gli oneri sostenuti per la cura di animali d'affezione e di compagnia, in special modo da individui soli ed a basso reddito, è diretta a favorire anche l'emersione di prestazioni veterinarie non dichiarate, consentendo il recupero di maggiore base imponibile;

le modifiche apportate alla Camera, in sede di approvazione del disegno di legge in oggetto, hanno radicalmente modificato la *ratio* della norma, limitandone fortemente l'ambito di applicazione, per effetto dell'introduzione di una franchigia che esclude dal beneficio fiscale le spese fino a lire 250 mila annue,

impegna il Governo:

a far sì che sia inserito nella proposta di legge finanziaria per l'anno 2001, un emendamento modificativo della norma in oggetto, che consenta la detrazione, ai sensi dell'articolo 13-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, delle spese, per importo non superiore a lire 500.000, sostenute per le cure veterinarie in favore di animali d'affezione e di compagnia, sopprimendo il limite minimo di spesa di lire 250.000.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLI 33 E 34 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 33.

Approvato

*(Restituzione della quota fissa individuale
per l'assistenza medica di base)*

1. Ai contribuenti che hanno pagato la quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e successive modificazioni, è restituito un importo pari all'80 per cento di quanto versato a tale titolo. All'importo restituito non si applica la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *n-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di tassazione separata.

2. La restituzione è effettuata alternativamente mediante compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 2001, o diminuendo le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2000. Per i contribuenti che percepiscono redditi erogati da un sostituto d'imposta, la restituzione, in alternativa a quanto disposto nel primo periodo, è effettuata dallo stesso sostituto d'imposta, a condizione che ne sia fatta richiesta entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, diminuendo, a decorrere dal mese di gennaio 2001, le relative ritenute.

3. Con decreto dirigenziale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di restituzione per i contribuenti che non possono utilizzare in diminuzione l'ammontare di cui al comma 1 secondo quanto previsto nel comma 2.

Con il medesimo decreto possono essere stabilite particolari modalità per attestare le somme effettivamente versate.

Art. 34.

Approvato

*(Disposizioni in materia di redditi
di collaborazione coordinata e continuativa)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 20, concernente applicazione dell'imposta ai non residenti, al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell'articolo 47»;

b) all'articolo 47, concernente redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente»;

c) all'articolo 13, concernente altre detrazioni, al comma 2-ter, le parole: «, il reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa» sono soppresse;

d) all'articolo 49, concernente redditi di lavoro autonomo, al comma 2, la lettera a) è abrogata;

e) all'articolo 50, concernente determinazione del reddito di lavoro autonomo, al comma 8, il primo periodo è soppresso;

f) all'articolo 50, concernente determinazione del reddito di lavoro autonomo, al comma 8, secondo periodo, le parole: «dello stesso comma» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 2 dell'articolo 49».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, concernente ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *c)*, del medesimo testo unico, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento»;

b) all'articolo 24, dopo il comma *1-bis*, è inserito il seguente:

«*I-ter.* Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera *c-bis)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento»;

c) all'articolo 25, concernente ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi, al primo comma, terzo periodo, le parole: «di cui alle lettere *a)* e *c)* del terzo comma dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 » sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.» e al quarto periodo, le parole: «di cui alle lettere *f)* e *g)* dell'articolo 12 del decreto stesso» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 16 dello stesso testo unico, concernente tassazione separata».

3. Tutti i riferimenti all'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente redditi di lavoro autonomo, contenuti in disposizioni legislative emanate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono intendersi come effettuati all'articolo 47, comma 1, lettera *c-bis)*, del medesimo testo unico, concernente redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2001.

ARTICOLO 35 NEL TESTO INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 35.

Approvato

*(Indennità di trasferta degli ufficiali
giudiziari)*

1. I soggetti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le indennità di trasferta di cui all'articolo 133 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, relative agli anni 1993-1997, possono regolarizzare e definire la loro posizione con l'amministrazione delle finanze, versando le relative imposte, sulla base del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che ne ha previsto la tassazione nella misura del 50 per cento, al netto degli acconti versati ai sensi degli articoli 146 e 154 del citato ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, senza l'applicazione di interessi e sanzioni, in unica soluzione entro il 28 febbraio 2001, oppure in dodici rate bimestrali di eguale importo a decorrere dalla stessa data.

2. Le liti fiscali pendenti sono dichiarate estinte, a seguito della regolarizzazione di cui al comma 1. Non si dà luogo al rimborso di somme eventualmente versate.

ARTICOLI 36 E 37 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 36.

Approvato

*(Redditi da lavoro dipendente
prodotto all'estero)*

1. Nell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con

il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398».

2. Nell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, dopo le parole: «di concerto con il Ministro del tesoro», sono aggiunte le seguenti: «e con quello delle finanze».

3. Nell'articolo 23, concernente ritenute sui redditi di lavoro dipendente, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'articolo 48, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative ritenute».

4. L'articolo 15 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461, 18 dicembre 1997, n. 466, e 18 dicembre 1997, n. 467, è abrogato.

Art. 37.

Approvato

(Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche)

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis, comma 1, concernente detrazioni per oneri, la lettera *i-ter*) è sostituita dalla seguente:

«*i-ter*) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a due milioni di lire, in favore delle società sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

b) all'articolo 65, comma 2, concernente oneri di utilità sociale, dopo la lettera *c-septies*) è aggiunta la seguente:

«c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a due milioni di lire o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle società sportive dilettantistiche»;

c) all'articolo 81, comma 1, concernente redditi diversi, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto»;

d) all'articolo 83, concernente premi, vincite e indennità, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 10.000.000. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.»;

e) all'articolo 91-bis, comma 1, concernente detrazioni di imposta per oneri, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-ter)».

2. All'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n.133, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di redditi diversi, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, concernente determinazione dell'imposta, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta è a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni ed è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al predetto articolo 11 del citato testo unico, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.

2. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali:

a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo.

3. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, è elevato a lire 360 milioni.

4. Alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, il comma 3 è abrogato;

b) nell'articolo 2:

1) al comma 3, le parole: «quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma»;

2) al comma 5, le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento».

5. I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,

n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi»;

b) i commi 5 e 6 sono abrogati.

3. La legge 25 marzo 1986, n. 80, recante trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche, è abrogata.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano dal 10 gennaio 2000. Restano salvi tutti gli atti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e non si fa luogo a recuperi, a rimborsi d'imposta o applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti che anteriormente a tale data hanno assunto comportamenti, ovvero hanno corrisposto o percepito le indennità, i rimborsi o i compensi, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, e a quelle del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473.

ORDINE DEL GIORNO

9.4336-B.2

ROSSI

Respinto

Il Senato:

impegna il Governo a far sì che possano essere considerati redditi diversi ai fini della deducibilità di cui alla lettera *m*) dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 anche le indennità di trasferta, i rimborsi, i premi ed i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive da enti di promozione sportiva e da qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche riconosciuti dagli enti pubblici territoriali regionali e provinciali.

ARTICOLI 38, 39 E 40 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 38.

Approvato

(Erogazioni liberali per progetti culturali)

1. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri di utilità sociale, dopo la lettera *c*-octies), introdotta dall'articolo 37 della presente legge, è aggiunta la seguente:

«*c*-nonies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attività culturali individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento al Centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero per i beni e le attività culturali versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001. Le disposizioni medesime non hanno effetti ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 2001.

3. Relativamente alla somma da indicare o determinare ai fini di quanto previsto dal comma 1, è autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 175 miliardi per l'anno 2002 e di lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2003. Per il 2001, l'importo delle erogazioni liberali compatibili con tali stanziamenti è convenzionalmente fissato in lire 270 miliardi annue; per gli anni successivi, verificandosi variazioni dell'aliquota di tassazione dei redditi, tale importo può essere rideterminato con decreto del

Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

Art. 39.

Approvato

(Disposizioni fiscali relative a fondi pubblici di agevolazione)

1. I fondi pubblici di agevolazione, istituiti da leggi dello Stato o delle regioni, ancorchè affidati in gestione a soggetti terzi in forza di disposizioni legislative, provvedimenti amministrativi o convenzioni, devono intendersi riconducibili nell'ambito applicativo dell'articolo 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di applicabilità dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche allo Stato ed agli enti pubblici. Non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate.

Art. 40.

Approvato

(Campione d'Italia)

1. Le disposizioni recate dall'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al comune di Campione d'Italia, devono intendersi applicabili anche nei confronti dei soggetti iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) del comune di Campione d'Italia i quali, già iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel predetto comune, hanno nello stesso il domicilio fiscale.

2. All'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in lire italiane, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, sulla base di un tasso di cambio stabilito di triennio in triennio dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, in misura pari al tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera registrato nel triennio precedente opportunamente adeguato in ragione della differenza tra i prezzi al consumo rilevati in Italia e in Svizzera nello stesso triennio.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta in lire italiane.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini del presente articolo, si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica».

3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere a) e b), si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2001; quelle di cui al comma 2, lettera c), si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2000.

ORDINE DEL GIORNO

9.4336-B.130

BESOSTRI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in relazione all'articolo 40 (ex 32) apprezzato che il testo licenziato dalla Camera dei deputati non ha modificato se non marginalmente il testo del Senato;

ritenuto necessario, in relazione a notizie stampa e/o televisive che del tutto impropriamente hanno anticipato il rapporto convenzionale di cambio a fini fiscali conseguente all'approvazione definitiva del nuovo testo dell'articolo 132 TUIR, precisare il significato degli emendamenti apportati in aula dal Senato,

impegna il Governo:

affinché nell'emanazione del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle finanze per il triennio 2001-2003 tenga conto del fatto:

che si è inteso mantenere inalterato il potere d'acquisto dei redditi fino a 200.000 franchi svizzeri annui;

che sostituendo la parola: «differenza» alla parola: «variazione» si è inteso riferirsi alla differenza assoluta che esprimeva in percentuale di abbattimento della media dei tassi ufficiali di cambio FRS/Lire del triennio precedente per tenere conto del differente potere di acquisto dei redditi prodotti a Campione d'Italia in Campione ed in Svizzera rispetto all'Italia;

che tale interpretazione risulta evidente dal riferimento ai «prezzi al consumo rilevati» e dalla integrale sostituzione dei previgenti criteri dell'articolo 132 TUIR che si riferivano alle variazioni degli indici del costo della vita;

che nel caso di Campione d'Italia il Governo non può che uniformare la sua azione alla generale diminuzione della pressione fiscale contenuta nel presente collegato e nella Legge finanziaria per il 2001.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI DA 41 A 50 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA E
ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

Sezione I

NORME IN MATERIA DI IVA

Art. 41.

Approvato

*(Disposizioni di coordinamento formale
e razionalizzazione della disciplina di taluni materiali di recupero)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 19, in materia di detrazione, al comma 3, concernente i casi nei quali non trova applicazione l'indetraibilità dell'imposta, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui ai commi primo, ottavo e nono dell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori»;

b) nell'articolo 68, in materia di importazioni non soggette all'imposta, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) le importazioni di beni indicati nell'ottavo e nel nono comma dell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori»;

c) nell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori, il decimo comma è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni dell'ottavo comma si applicano, per i prodotti ivi considerati, sotto la responsabilità del cedente e semprechè nell'anno solare precedente l'ammontare delle relative cessioni effettuate da raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa non sia stato superiore a due miliardi di lire»;

d) nell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori, l'undicesimo comma è sostituito dal seguente:

«I raccoglitori ed i rivenditori dei beni di cui all'ottavo comma sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, tranne quello di numerare e conservare, ai sensi dell'articolo 39, le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni, nonché le fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa, e sono esonerati da ogni altro adempimento senza diritto a detrazione. I raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa per la successiva rivendita se hanno realizzato cessioni per un importo superiore a 150 milioni di lire nell'anno precedente possono optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari dandone preventiva comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa al suddetto anno. Unitamente all'opzione deve essere presentata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto una garanzia, nelle forme di cui all'articolo 38-bis, primo comma, pari all'importo derivante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria sull'ammontare di lire due miliardi. I raccoglitori e i rivenditori dotati di sede fissa, che effettuano sia cessioni di beni di cui all'ottavo comma che cessioni di beni di cui al nono comma, applicano le disposizioni di cui al nono comma. Nei confronti dei raccoglitori e dei rivenditori di beni di cui al nono comma, non dotati di sede fissa, si applicano le disposizioni del primo periodo».

2. Nell'articolo 42 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente acquisti non imponibili o esenti, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono non imponibili, non soggetti o esenti dall'imposta gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello Stato è non imponibile o non soggetta a norma degli articoli 8, 8-bis, 9 e 74, commi ottavo e nono, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ovvero è esente dall'imposta a norma dell'articolo 10 dello stesso decreto».

Art. 42.

Approvato

(Norme in materia di mercato dell'oro)

1. All'articolo 10, primo comma, numero 11), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di operazioni esenti, e successive modificazioni, dopo le parole: «trasformano oro in oro da investimento» sono inserite le seguenti: «ovvero commerciano oro da investimento,».

2. All'articolo 3, comma 11, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, recante disciplina del mercato dell'oro, la parola: «anche» è soppressa. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente variazioni dell'imponibile o dell'imposta.

Art. 43.

Approvato

(IVA sulle mense scolastiche)

1. Rientrano tra le prestazioni di servizi di cui al numero 37) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli enti locali nelle scuole di ogni ordine e grado, nonchè nelle scuole materne e negli asili nido. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, concernente variazioni dell'imponibile o dell'imposta.

Art. 44.

Id. all'articolo 36 approvato dal Senato

(IVA sui premi relativi alle corse di cavalli)

1. I soggetti, proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da corsa, impiegati regolarmente durante l'anno in corse di trotto, galoppo e siepone, organizzate dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), possono iscriversi, entro il mese di dicembre, in apposito elenco tenuto presso la stessa UNIRE che controlla l'esistenza e il permanere dei requisiti per l'iscrizione; ai soggetti iscritti al predetto elenco l'imposta sul valore aggiunto nell'anno seguente si applica con l'aliquota

del 10 per cento anche sui premi corrisposti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni.

Art. 45.

Approvato

(Regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all'asta)

1. Il dodicesimo comma dell'articolo 74, recante disposizioni relative a particolari settori, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente le cessioni di beni effettuate da parte di esercenti agenzie di vendita all'asta, è abrogato.

2. Nel decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, dopo l'articolo 40, è inserito il seguente:

«Art. 40-bis. - *(Regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all'asta)*. - 1. Per le cessioni di beni mobili usati, nonché di oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al presente decreto, effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta che agiscono in nome proprio e per conto di privati, in base ad un contratto di commissione per la vendita all'asta di tali beni, l'imposta relativa alla rivendita è commisurata all'ammontare della differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e l'importo che l'organizzatore corrisponde al committente. Il prezzo dovuto dal cessionario del bene è comprensivo della commissione e delle altre spese accessorie addebitate dall'organizzatore della vendita all'asta all'acquirente del bene. L'importo che l'organizzatore corrisponde al committente è costituito dal prezzo di aggiudicazione in asta del bene al netto della commissione che l'organizzatore della vendita riceve dal committente in virtù del contratto di mandato. Si considerano effettuate per conto di privati anche le vendite realizzate sulla base di contratti di commissione stipulati con:

a) soggetti passivi d'imposta che non hanno potuto detrarre, ai sensi degli articoli 19, 19-bis 1 e 19-bis 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, neppure parzialmente, l'imposta afferente all'acquisto o all'importazione del bene;

b) soggetti passivi d'imposta che beneficiano nello Stato di appartenenza, qualora membro dell'Unione europea, del regime di franchigia previsto per le piccole imprese;

c) soggetti passivi d'imposta che abbiano assoggettato l'operazione al particolare regime d'imposta previsto dall'articolo 36.

2. Per gli esercenti agenzie di vendite all'asta non è ammessa in detrazione l'imposta afferente alle spese accessorie alla vendita.

3. Le agenzie di vendita all'asta applicano il regime previsto al comma 1 relativamente ai beni acquistati, sulla base di contratti di com-

missione, nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea.

4. Le cessioni di beni agli esercenti agenzie di vendita all'asta si considerano effettuate all'atto della vendita dei beni medesimi da parte del commissionario».

Art. 46.

Approvato

*(Disposizioni in materia di territorialità
ai fini IVA)*

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente territorialità dell'imposta, al quarto comma, lettera *f*), le parole: «a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità economica europea» sono soppresse.

Art. 47.

Approvato

*(Contabilità separata ai fini
della detrazione IVA)*

1. Tra gli enti indicati all'articolo 19-ter, terzo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in materia di detrazione per gli enti non commerciali, devono intendersi ricomprese le amministrazioni dello Stato.

Art. 48.

Approvato

*(Aliquota IVA del 10 per cento
per le strutture ricettive)*

1. Al numero 120) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «nelle aziende alberghiere e nei parchi di campeggio» sono sostituite dalle seguenti: «nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni».

2. Al numero 121) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «escluse quelle effettuate in pubblici esercizi di categoria lusso» sono soppresse.

Art. 49.

Id. all'articolo 41 approvato dal Senato

(Aliquota IVA del 10 per cento sui prodotti omeopatici)

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 114) è sostituito dal seguente:

«114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2001.

Art. 50.

Id. all'articolo 42 approvato dal Senato

(Agevolazioni per i disabili)

1. Il numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;».

2. Alle cessioni dei veicoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni.

3. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera *f*), è inserita la seguente:

«*f*-bis) i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;».

4. Al primo periodo dell'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «e a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel» sono sostituite dalle seguenti: «e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel».

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2001. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio compensative a favore delle regioni, necessarie a garantire l'equilibrio finanziario in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

ARTICOLO 51 NEL TESTO INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 51.

Approvato

*(Acquisizione di aree e di opere
da parte dei comuni)*

1. Non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione.

ORDINE DEL GIORNO

9.4336-B.752 (Nuovo testo)

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 51 del disegno di legge n. 4336-B, impegna il Governo a confermare che le disposizioni contenute nel citato articolo si intendono applicabili alle cessioni nei confronti dei Comuni di aree e di opere di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione o di convenzioni per realizzazione di opere correlate a corrispettivi di cessione - **che costituiscono controvalore della cessione di opere di urbanizzazione** - del diritto di superficie di aree comunali.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 52 E 53 NEL TESTO INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 52.

Approvato

*(Rimborsi trimestrali delle eccedenze
di credito IVA)*

1. Al secondo comma dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè nelle ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo terzo comma quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto».

Art. 53.

Approvato

*(Modifiche all'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133,
concernente disposizioni in materia di IVA)*

1. All'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) effettuate da società facenti parte del gruppo bancario di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, ivi incluse le società strumentali di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del predetto decreto legislativo, alle società del gruppo medesimo;»;

b) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) effettuate dai consorzi, ivi comprese le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra banche, nei confronti dei consorziati o dei soci, a condizione che i corrispettivi in qualsiasi forma da questi dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse;»;

c) al comma 2, le parole: «di società strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «della capogruppo estera ovvero da parte di società del gruppo estero, comprese le società strumentali»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'esenzione prevista al comma 1 si applica altresì alle prestazioni di servizi ivi indicate rese:

a) a società del gruppo assicurativo da altra società del gruppo medesimo controllata, controllante, o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile;

b) da consorzi costituiti tra le società di cui alla lettera a) nei confronti delle società stesse a condizione che i corrispettivi da queste dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse;

c) a società del gruppo il cui volume di affari dell'anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da altra società facente parte del gruppo medesimo. La disposizione si applica a condizione che l'ammontare globale dei volumi di affari delle società del gruppo dell'anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti. Agli effetti della presente disposizione si considerano facenti parte dello stesso gruppo la società controllante e le società controllate dalla stessa ai sensi del primo comma, numero 1), e del secondo comma dell'articolo 2359 del codice civile fin dall'inizio dell'anno solare precedente»;

e) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Agli effetti dell'applicazione del comma 3, il controllo nella forma dell'influenza dominante di cui al numero 2) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile si considera esistente nei casi previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385»;

f) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».

2. Non devono intendersi quali corrispettivi di operazioni rilevanti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le indennità dovute all'impresa preponente dall'agente che subentra in un preesistente rapporto di agenzia.

ORDINE DEL GIORNO

9.4336-B.120 (Testo corretto)

ALBERTINI

Ritirato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge 4336-B, recante «Misure in materia fiscale», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera,

premesso che:

il disegno di legge in oggetto, contiene una norma recante «Modifiche all'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernenti disposizioni in materia di IVA», che inserisce tra le operazioni esenti da IVA, quelle rese da società facenti parte di gruppi bancari, assicurativi, ovvero rese da consorzi e società cooperative con funzioni consortili, anche verso soggetti diversi da quelli facenti parte del medesimo gruppo societario;

tale disposizione, introdotta già nella legge 13 maggio del 1999, n. 133, cosiddetta dell'Iva infragruppo, trovava la sua *ratio* nell'escludere dall'Imposta sul valore aggiunto le sole prestazioni rese del medesimo gruppo societario, altrimenti soggette ad imposizione;

l'articolo 53 del disegno di legge 4336-B, introduce un'esenzione dell'Imposta sul valore aggiunto, che non trova corrispondenza nei principi che regolano tale imposta, traducendosi in un ingiustificato ed esclusivo vantaggio per i settori bancario ed assicurativo,

impegna il Governo:

a considerare positivamente la possibilità di limitare la predetta agevolazione, così come originariamente prevista dall'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, alle sole operazioni interne al gruppo societario, reintroducendo tale normativa nella proposta di legge finanziaria per l'anno 2001.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI DA 54 A 60 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 54.

Approvato

(Donazioni di opere librerie e di dotazioni informatiche)

1. I prodotti editoriali e le dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, ceduti gratuitamente agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi, sono considerati distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, in materia di ricavi, e dell'articolo 54, comma 1, lettera *d*), in materia di plusvalenze patrimoniali, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Per il periodo d'imposta 2000, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle cessioni gratuite ai propri dipendenti di dotazioni informatiche; il relativo valore non costituisce compenso in natura ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Sezione II

NORME IN MATERIA DI ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

Art. 55.

Approvato

(Disposizioni di razionalizzazione in materia di tasse sulle concessioni governative e di imposta di bollo)

1. Con decreti del Ministro delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate la nuova tariffa dell'imposta di bollo di cui all'allegato A al decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, nonchè la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

2. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1, restano fermi gli importi fissati nei decreti del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, e 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, con i quali sono state approvate la tariffa dell'imposta di bollo e la tariffa delle tasse sulle concessioni governative, e successive modificazioni.

3. Al comma 7 dell'articolo 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo».

4. All'articolo 5, quarto comma, della Tabella di cui all'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, la parola: «esecutivo» è sostituita dalle seguenti: «, anche esecutivo,» e le parole da: «degli esattori» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «dei concessionari del servizio nazionale di riscossione».

5. Alla nota 3-ter del comma 2-bis dell'articolo 13 della tariffa, parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, come da ultimo modificata dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 8 maggio 1998, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro».

6. La tassa annuale sulle concessioni governative per il passaporto, di cui all'articolo 1 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, deve intendersi dovuta esclusivamente per l'espatrio verso i Paesi diversi da quelli aderenti all'Unione europea.

Art. 56.

Approvato

*(Contributo unificato per le spese
degli atti giudiziari)*

1. All'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n.488, concernente il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, le pa-

role: «, amministrativi e in materia tavolare» sono sostituite dalle seguenti «e amministrativi».

2. All'articolo 9, comma 6, della citata legge n. 488 del 1999, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le modalità per l'estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all'interno dei palazzi di giustizia».

Art. 57.

Approvato

(Soppressione della tassa sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica)

1. Le tasse per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per il ricorso principale e per la domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato di cui all'articolo 7, primo e terzo comma, della legge 21 dicembre 1950, n.1018, sono soppresse.

Art. 58.

Id. all'articolo 47 approvato dal Senato

(Accisa per i servizi pubblici di trasporto)

1. Al numero 15 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunte in fine le parole: «e dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti a servizio pubblico».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 10 gennaio 2001.

Art. 59.

Approvato

(Modifiche al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di imposte sulla produzione e sui consumi)

1. Al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «I fatti compiuti da terzi non imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave e quelli imputabili allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore. Qualora, a seguito del verificarsi di reati ad opera di terzi, si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa

resta sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale. Ove non risulti il coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo e siano individuati gli effettivi responsabili, o i medesimi siano ignoti, è concesso l'abbuono dell'imposta a favore del soggetto passivo e si procede all'eventuale recupero nei confronti dell'effettivo responsabile»;

b) all'articolo 7, comma 1, all'alinea, le parole: «che comporti l'esigibilità dell'imposta», sono sostituite dalle seguenti: «per la quale non sia previsto un abbuono d'imposta ai sensi dell'articolo 4,».

2. Per i furti e le irregolarità nella circolazione dell'alcole nonché dei tabacchi lavorati compiuti sino alla data di entrata in vigore della presente legge, ove l'azienda italiana garante risulti estranea al fatto criminoso, viene disposto lo sgravio dell'accisa.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso.

Art. 60.

Approvato

(Disposizioni in materia di fonti di energia)

1. All'articolo 8, comma 10, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: «zone climatiche E ed F» sono inserite le seguenti: «ovvero per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica».

2. Nell'articolo 52 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera *l)* è abrogata;

b) al comma 3, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

«*e-bis)* prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 Kw».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2001.

ARTICOLO 61 NEL TESTO INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E ALLEGATO 1

Art. 61.

Approvato

(Disposizioni in materia di autotrasporto)

1. All'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti:

«22-bis. Le tasse automobilistiche dovute in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per trasporto di cose sono determinate secondo i parametri e le misure individuati nella tabella 2-bis allegata alla presente legge.

22-ter. Le tasse di cui al comma 22-bis sono dovute, sulla base delle caratteristiche tecniche, tenendo conto delle eventuali limitazioni risultanti dalla carta di circolazione, in aggiunta a quelle dovute per le automotrici, entro i termini e con le modalità in vigore per le stesse.

22-quater. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere modificate le misure delle tasse automobilistiche di cui alla tabella 2-bis allegata alla presente legge».

2. I versamenti di cui al comma 22-bis dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, introdotto dal comma 1 del presente articolo, relativi a periodi già scaduti nell'anno 2000 ma non ancora eseguiti, devono essere effettuati nel primo periodo utile per il pagamento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle caratteristiche tecniche risultanti dalla carta di circolazione, tenendo conto delle eventuali limitazioni risultanti dalla carta di circolazione, alla stessa data.

3. All'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono fissati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei limiti delle risorse finanziarie stanziare, tenendo conto anche dell'adeguamento dei predetti importi alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo all'anno precedente».

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, è autorizzato lo stanziamento di lire 107 miliardi per l'anno 2001, di lire 74 miliardi per l'anno 2002 e di lire 75 miliardi a decorrere dall'anno 2003.

5. Alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo la tabella 2 è inserita la tabella 2-bis di cui all'allegato 1 della presente legge.

ALLEGATO 1
(articolo 61, comma 5)

TABELLA 2-bis (Art. 6, comma 22-bis)

Tariffa 1	Per autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate	L. 50.000
Tariffa 2	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e fino a 8 tonnellate	L. 150.000
Tariffa 3	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 8 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate	L. 500.000
Tariffa 4	Per autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate o superiore	L. 1.100.000
Tariffa 5	Per trattori stradali: a) a 2 assi b) a 3 assi	L. 1.100.000 L. 1.550.000

Nota. Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari.

I versamenti per i quali con la tariffa di cui sopra non viene raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.

ARTICOLO 62 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 62.

Approvato

(Disposizioni in materia di trattamento fiscale del reddito dei soci delle cooperative di autotrasporto)

1. La disposizione di cui all'articolo 62, comma 1-*quater*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applica ai fini della determinazione del reddito di cui all'articolo 47, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, se la società cooperativa autorizzata all'autotrasporto non fruisce della deduzione dell'importo ivi previsto,

nè della deduzione analitica delle spese sostenute, in relazione alle trasferite effettuate dai soci fuori del territorio comunale.

ARTICOLI 63 E 64 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 63.

Approvato

*(Tasse automobilistiche per particolari
categorie di veicoli)*

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

- a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
- b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
- c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.

4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.

Art. 64.

Approvato

(Accisa sui tabacchi lavorati)

1. In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 marzo 2001, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 150 miliardi, in ragione annua.

ARTICOLO 65 NEL TESTO INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 65.

Approvato

*(Disposizioni in materia di rivendite
di generi di monopolio)*

1. I rivenditori di generi di monopolio, in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge come gerenti provvisori senza titolo al conferimento diretto, ai sensi dell'articolo 29 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e dell'articolo 66 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, ed in attesa della sistemazione a termini di legge della rivendita vacante, possono conseguire l'assegnazione a trattativa privata delle rivendite che gestiscono, dietro versamento di un corrispettivo fissato dalla commissione di cui all'articolo 1, primo comma, lettera *b*), della legge 23 luglio 1980, n. 384, e successive modificazioni. Le relative domande devono essere presentate al competente ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le rivendite speciali annuali di generi di monopolio, già istituite con contratto decorrente da data antecedente al 30 giugno 2000, intestate a persone fisiche ed ubicate in esercizi diversi da quelli specificatamente previsti dal primo comma dell'articolo 53 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958,

n. 1074, possono essere trasformate in rivendite ordinarie, ove siano venute meno le condizioni che ne giustificarono a suo tempo l'impianto come speciali e nella accertata condizione di accessibilità diretta da parte del pubblico in genere, qualora i relativi gerenti ne chiedano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il conferimento a trattativa privata secondo le modalità previste dall'articolo 1, primo comma, lettera *b*), della legge 23 luglio 1980, n. 384, e successive modificazioni.

ARTICOLI 66, 67 E 68 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 66.

Approvato

(Modifiche al regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia)

1. Ai fini della determinazione dell'aliquota relativa all'imposta di registro ed all'imposta sul valore aggiunto da applicare ai trasferimenti di unità abitative non di lusso, secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, acquistate dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile non è richiesta la condizione della residenza nel comune ove sorge l'unità abitativa, prevista dalla nota *II-bis* dell'articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni.

2. La detrazione prevista dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, concernente detrazioni per oneri, è sempre concessa al personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Art. 67.

Id. all'articolo 54 approvato dal Senato

(Trasferimenti di beni mobili e immobili posti in essere dall'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra)

1. Sono esenti da imposte e tasse i trasferimenti di beni mobili ed immobili posti in essere dall'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, ente morale costituito con regio decreto 16 dicembre 1929, n. 2162, a favore della «Fondazione dell'associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra», costituita con atto registrato negli atti pubblici del registro di Roma in data 2 marzo 2000.

Art. 68.

Id. all'articolo 55 approvato dal Senato

(Termine per il versamento dell'imposta di registro per i contratti di locazione e affitto di beni immobili)

1. All'articolo 17, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

ARTICOLO 69 NEL TESTO INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 69.

Approvato

(Norme in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto»;

b) l'articolo 4 è abrogato, salvo quanto previsto dall'articolo 59 del medesimo testo unico;

c) i commi 1 e 2 dell'articolo 7 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore della quota di eredità o del legato:

a) quattro per cento, nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta;

b) sei per cento, nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;

c) otto per cento, nei confronti degli altri soggetti.

2. L'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera i 350 milioni di lire.

2-bis. Quando il beneficiario è un discendente in linea retta minore di età, anche chiamato per rappresentazione, o una persona con *handicap* riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di un miliardo di lire.

2-ter. Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro delle finanze, si procede all'aggiornamento degli importi esenti dall'imposta ai sensi dei commi 2 e *2-bis*, tenendo conto dell'indice del costo della vita.

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2 e *2-bis* non si applicano qualora il beneficiario si sia avvalso delle previsioni dell'articolo 56, commi 2 e 3, nei limiti di valore di cui abbia usufruito»;

d) l'articolo 10 è abrogato;

e) all'articolo 11, comma 2, sono soppresse le parole da: «Se i cointestatori» fino alla fine del comma;

f) all'articolo 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*1-bis.* Non concorrono a formare l'attivo ereditario i beni e i diritti per i quali l'imposta sia stata corrisposta volontariamente dallo stesso titolare durante la vita. In tale ipotesi si applica un'aliquota inferiore di un punto percentuale rispetto a quelle previste dall'articolo 7. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità per garantire la pubblicità del versamento volontario dell'imposta di successione.

1-ter. I beni ed i diritti oggetto del pagamento di cui al comma *1-bis* del presente articolo, in caso di donazione, concorrono a formare il valore globale della donazione, ma dalla imposta dovuta si detrae l'importo pagato volontariamente dal donante»;

g) all'articolo 15, comma 1, primo periodo, le parole: «compreso l'avviamento ed» sono soppresse;

h) all'articolo 15, comma 1, secondo periodo, le parole: «e dell'avviamento» sono soppresse;

i) all'articolo 16, comma 1, lettera b), le parole: «e aggiungendo l'avviamento» sono soppresse;

l) all'articolo 25, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-ter. Le agevolazioni di cui al comma 4-bis si applicano anche in caso di donazioni»;

m) all'articolo 47, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) dimostrare, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, la sussistenza, l'insussistenza, la simulazione e la dissimulazione di fatti o atti rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile o dell'imposta»;

n) all'articolo 55, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato. Dall'imposta sulle donazioni determinata a norma del presente titolo si detraggono le imposte pagate all'estero in dipendenza della stessa donazione ed in relazione ai beni ivi esistenti, salva l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni»;

o) all'articolo 56, i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'imposta è determinata dall'applicazione delle aliquote indicate al comma 1-bis al valore globale dei beni e dei diritti oggetto della donazione, al netto degli oneri da cui è gravato il donatario diversi da quelli indicati nell'articolo 58, comma 1, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono comprese più donazioni a favore di soggetti diversi, al valore della quota spettante o dei beni o diritti attribuiti a ciascuno di essi.

1-bis. Le aliquote sono pari al:

a) tre per cento, nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta;

b) cinque per cento, nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;

c) sette per cento, nei confronti degli altri soggetti.

2. L'imposta si applica esclusivamente sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera i 350 milioni di lire.

3. Quando il beneficiario è un discendente in linea retta minore di età, anche chiamato per rappresentazione, o una persona con *handicap* riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera l'ammontare di un miliardo di lire»;

p) dopo l'articolo 56 è inserito il seguente:

«Art. 56-bis. - (Accertamento delle liberalità indirette). - 1. Ferma l'esclusione delle donazioni o liberalità di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile, l'accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti può essere effettuato esclusivamente in presenza di entrambe le seguenti condizioni:

a) quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi;

b) quando le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all'importo di 350 milioni di lire.

2. Alle liberalità di cui al comma 1 si applica l'aliquota del sette per cento, da calcolare sulla parte dell'incremento patrimoniale che supera l'importo di 350 milioni di lire.

3. Le liberalità di cui al comma 1 possono essere registrate volontariamente, ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In tale caso si applica l'imposta con le aliquote indicate all'articolo 56 mentre qualora la registrazione volontaria sia effettuata entro il 31 dicembre 2001, si applica l'aliquota del tre per cento»;

q) all'articolo 57, comma 1, primo periodo, le parole «, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell'articolo 56,» sono soppresse.

2. La tariffa allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, è abrogata.

3. Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

4. Le dichiarazioni di cui alla nota II *bis* dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rese dall'interessato nella dichiarazione di successione o nell'atto di donazione. Nel caso di decadenza dal beneficio o di dichiarazione mendace, si applicano le sanzioni previste dal comma 4 della citata nota II-*bis* dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

5. All'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «dei valori permutati» sono inserite le seguenti: «, ed i trasferimenti di partecipazioni sociali, quando il valore della partecipazione o la differenza tra valore e prezzo siano superiori all'importo di 350 milioni di lire»;

b) dopo le parole: «si presumono donazioni» le parole: «, con esclusione della prova contraria,» sono soppresse.

6. Alle successioni ed alle donazioni non si applicano l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili né l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

7. Le disposizioni antielusive di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applicano, ad esclusione delle condizioni contenute nel comma 3 del medesimo articolo, anche con riferimento all'imposta sulle successioni e donazioni. Le disposizioni del presente comma e quelle del comma 1, lettere m) e n), si applicano ai fatti accaduti e agli atti comunque formati successivamente alla data del 10 luglio 2000.

8. Con uno o più regolamenti, da adottare con decreto del Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i procedimenti concernenti la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi applicabili alle successioni ed alle donazioni, secondo i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e i seguenti ulteriori criteri direttivi:

a) introduzione, ove possibile, del principio della autoliquidazione;

b) riduzione e semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, tenuto conto anche dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento, la trasmissione e la conservazione delle informazioni;

c) efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.

9. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 8 sono abrogate le disposizioni di legge incompatibili.

10. Qualora intervengano, dopo la data di entrata in vigore dei regolamenti indicati al comma 8, nuove disposizioni di legge che regolino le materie ivi disciplinate, possono essere comunque emanati ulteriori regolamenti, a meno che la legge sopravvenuta non lo escluda espressamente.

11. Con decreto dirigenziale sono, comunque, approvati i modelli relativi alle dichiarazioni di successione, ai prospetti di liquidazione ed alla registrazione volontaria di liberalità indirette e sono stabilite le modalità di versamento dei tributi.

12. Alla copertura finanziaria delle minori entrate recate dal presente articolo, valutate complessivamente in lire 1.311 miliardi per l'anno 2001, lire 1.886 miliardi per l'anno 2002 e lire 1.765 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede quanto a lire 165 miliardi per l'anno 2002 me-

dante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze, e per la restante quota, nonché per gli oneri relativi all'anno 2001 e per quelli a decorrere dall'anno 2003, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente articolo.

13. Il Governo è delegato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a coordinare la normativa vigente con le disposizioni di cui al presente articolo, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

14. I decreti legislativi di cui al comma 13 dovranno disporre, in particolare, l'abrogazione espressa di tutte le disposizioni di legge incompatibili con le norme del presente articolo.

15. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle successioni per le quali il termine di presentazione delle relative dichiarazioni scade successivamente al 31 dicembre 2000 ed alle donazioni fatte a decorrere dal 10 gennaio 2001.

EMENDAMENTI

69.100

PEDRIZZI, COLLINO, CURTO, PONTONE

Inammissibile

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle successioni per le quali il termine di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, scade successivamente al 31 dicembre 2000 ed alle donazioni fatte a decorrere dal 10 gennaio 2001».

69.200

PEDRIZZI, COLLINO, CURTO, PONTONE

Inammissibile

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle successioni per le quali le relative dichiarazioni sono state presentate, nei termini, a decorrere dal 10 gennaio 2000 ed alle donazioni fatte a decorrere dal 10 gennaio 2001».

ORDINE DEL GIORNO

9.4336-B.950

PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, PEDRIZZI, COLLINO, CURTO, RECCIA,
MONTELEONE

Respinto

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge S 4336/B, recante
«Misure in materia fiscale»;

considerato che il testo si trova ora all'esame dell'Assemblea del
Senato, in quanto la Camera dei deputati ha apportato molte ed incisive
modifiche;

sottolineato che, in particolare, con l'introduzione dell'articolo 69
«Norme in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni» –
che consta di ben quindici commi – viene praticamente ridisegnata gran
parte della disciplina in materia di successioni e donazioni;

tenuto conto che, la necessità di non frapporre altro tempo all'ap-
provazione di questo disegno di legge che le Camere stanno esaminando
sin dal luglio scorso, non rende possibile che vengano introdotte ulteriori e
maggiori modifiche che ne allungherebbero ulteriormente i tempi di ap-
provazione;

messo in evidenza che, per non incorrere in inaccettabili situazioni
di incostituzionale discriminazione fra soggetti che ricadono nella vecchia
disciplina e quelli che, invece, possono vedere l'applicazione di queste
nuove norme, si rende assolutamente necessario considerare, sin d'ora,
come tale «differenza» possa essere operata senza creare gravi pregiudizi,

impegna il Governo:

a predisporre adeguati provvedimenti di applicazione della legge
che facciano rientrare nella nuova disciplina tutte le successioni aperte e
non ancora chiuse al momento della entrata in vigore della norma; fermo
restando quanto già versato per i tributi previsti all'atto dell'apertura.

ARTICOLI 70, 71 E 72 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, DI RISCOSSIONE, DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO, DI IMMOBILI PUBBLICI E PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 70.

Approvato

(Disposizioni riguardanti l'accertamento basato sugli studi di settore e l'accertamento basato sui parametri)

1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore di cui all'articolo 10, concernente modalità di utilizzazione degli studi di settore, della legge 8 maggio 1998, n. 146, recante disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario, e successive modificazioni, sono effettuati senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice con riferimento alle categorie reddituali diverse da quelle che hanno formato oggetto degli accertamenti stessi.

2. L'intervenuta definizione, ai sensi degli articoli 2 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, degli accertamenti basati sugli studi di settore di cui al comma 1 non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice con riferimento alle categorie reddituali oggetto di adesione, qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi, indipendentemente dai limiti previsti dall'articolo 2, comma 4, lettera a), del citato decreto legislativo n.218 del 1997.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di intervenuta definizione degli accertamenti basati sui parametri previsti dall'articolo 3, commi 181 e 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativi al periodo d'imposta 1998 e ai successivi.

Art. 71.

Id. all'articolo 57 approvato dal Senato

*(Adeguamento alle risultanze
degli studi di settore)*

1. Per il secondo periodo d'imposta in cui trovano applicazione gli studi di settore, approvati con decreti del Ministro delle finanze del 30 marzo 1999, pubblicati nei supplementi ordinari n. 61 e n. 62 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1999, non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione dei predetti studi di settore.

2. Per il secondo periodo d'imposta in cui trovano applicazione gli studi di settore approvati con i decreti del Ministro delle finanze del 30 marzo 1999, di cui al comma 1, l'adeguamento al volume di affari risultante dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Art. 72.

Id. all'articolo 58 approvato dal Senato

(Adempimenti contabili dei soggetti esercenti più attività)

1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei redditi riguardanti il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999, codici di attività relativi all'attività prevalente ed a quelle secondarie diversi da quelli risultanti all'amministrazione finanziaria. L'indicazione dei predetti codici nei modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e non si applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999 e per i periodi d'imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione dei predetti codici.

ORDINI DEL GIORNO

9.4336-B.121

ALBERTINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge 4336-B, recante «Misure in materia fiscale», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera,

premessso che:

il disegno di legge in oggetto aveva introdotto, all'articolo 59, poi soppresso, la norma sulla «intensificazione dell'attività di controllo» nei confronti dei contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiori a 10 miliardi di lire;

la finalità di detta norma era quella di rendere sistematici i controlli nei confronti dei contribuenti non soggetti agli studi di settore, per i quali tali controlli avvengono in media ogni otto o nove anni;

le disposizioni contenute nell'articolo soppresso erano del tutto compatibili con le norme presenti nella legge 212 del 27 luglio 2000, recanti «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente», e quindi non pregiudizievoli degli interessi dei contribuenti,

impegna il Governo:

a far sì che sia inserita, nel disegno di legge finanziaria per l'anno 2001, una norma direttamente operativa che preveda controlli almeno una volta ogni due anni per i contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiori a 50 miliardi di lire ed almeno una volta ogni quattro anni per gli altri contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiori a 10 miliardi di lire.

(*) Accolto dal Governo

9.4336-B.753

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4336-B,

premessso che:

l'articolo 59 del disegno di legge approvato dal Senato e soppresso dalla Camera dei Deputati aveva introdotto la norma sulla «intensifica-

zione dell'attività di controllo» nei confronti dei contribuenti non soggetti agli studi di settore, per i quali tali controlli avvengono in media ogni otto o nove anni;

le disposizioni contenute nell'articolo soppresso erano del tutto compatibili con le norme presenti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente» e, quindi non pregiudizievoli degli interessi dei contribuenti,

impegna il Governo:

a far sì che sia inserita nel disegno di legge finanziaria per l'anno 2001, una norma direttamente operativa che preveda controlli almeno una volta ogni due anni per i contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiori a 50 miliardi di lire ed almeno una volta ogni quattro anni per gli altri contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiori a 10 miliardi di lire.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO SOPPRESSO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvata la soppressione dell'articolo deliberata dalla Camera dei deputati

(Intensificazione dell'attività di controllo)

1. A decorrere dall'anno 2002 è esercitato il controllo sostanziale e sistematico dei contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiori a 10 miliardi di lire. Detti controlli saranno esercitati almeno una volta ogni due anni per i contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiori a 50 miliardi di lire ed almeno una volta ogni quattro anni per gli altri contribuenti. Decorso almeno un triennio gli importi indicati nel primo e nel secondo periodo possono essere aggiornati con decreto del Ministero delle finanze in relazione all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. A tal fine è autorizzato il potenziamento dell'amministrazione finanziaria nel limite delle risorse disponibili.

ARTICOLI DA 73 A 77 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 73.

Id. all'articolo 60 approvato dal Senato

*(Liquidazione della Società esattorie
vacanti spa)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere effetto la legge 4 agosto 1977, n. 524.

2. Le dilazioni di versamento concesse ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, e dell'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, e successive modificazioni, acquistano carattere di definitività mediante definizione automatica nella misura pari al 99 per cento degli importi riferiti alle integrazioni d'aggio e indennità annuale liquidate alla Società esattorie vacanti spa.

Art. 74.

Approvato

*(Attribuzione o modificazione
delle rendite catastali)*

1. A decorrere dal 10 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati.

2. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, che siano stati recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali non divenuti definitivi, non sono dovuti sanzioni ed interessi relativamente al periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso il suddetto atto, come prorogato dal presente comma. Non si fa luogo in alcun caso a rimborso di importi comunque pagati. Il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso gli atti di attribuzione o di modificazione delle rendite, resi definitivi per mancata impugnazione,

può essere proposto entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita. I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

4. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono abrogati il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, recante retroattività dei minori estimi catastali, si applicano anche all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (IN-VIM).

6. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si interpretano nel senso che, ai soli fini del medesimo decreto, tra le imposte dirette è inclusa anche l'imposta comunale sugli immobili (ICI).

Art. 75.

Id. all'articolo 62 approvato dal Senato

(Rimborsi automatizzati)

1. Possono essere effettuati mediante procedure automatizzate i rimborsi delle imposte e delle tasse individuate con decreti del Ministero delle finanze; con i predetti decreti sono altresì determinate le modalità di esecuzione di tali rimborsi.

2. Fino all'emanazione dei decreti previsti dal comma 1, i rimborsi di cui allo stesso comma sono eseguiti secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 76.

Approvato

(Cessione di crediti tributari da parte di enti locali e Camere di commercio)

1. Gli enti locali e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per le entrate di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, possono cedere a terzi a titolo oneroso i loro crediti tributari, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità. I rapporti tra l'ente locale o la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed il cessionario sono regolati in via convenzionale.

2. L'ente locale e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono tenuti a garantire l'esistenza dei crediti al tempo della cessione, ma non rispondono dell'insolvenza dei debitori. I privilegi e le garanzie di qualunque tipo che assistono i crediti oggetto della cessione conservano la loro validità e il loro grado di favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

3. Le cessioni di cui al comma 1:

- a) non sono soggette all'articolo 1264 del codice civile;
- b) danno luogo a successione a titolo particolare nei diritti ceduti.

4. Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l'articolo 111, commi primo e quarto, del codice di procedura civile. Nei giudizi instaurati successivamente a tale data, la legittimazione passiva spetta in ogni caso all'ente locale.

5. Le cessioni di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta.

Art. 77.

Approvato

(Modifica del sistema di remunerazione spettante ai concessionari)

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 4, concernente i soggetti incaricati della riscossione, al comma 1, sono premesse al secondo periodo le seguenti parole: «Fino al 31 dicembre 2001»;

b) dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - (Remunerazione del servizio). - 1. A decorrere dal 10 gennaio 2002, la remunerazione spettante ai concessionari e ai commissari governativi del servizio nazionale della riscossione è pari ad una commissione in misura fissa su ciascuna operazione di incasso inclusa nel modello di versamento. La predetta commissione è determinata, al netto

del beneficio mediamente conseguito per effetto della temporanea disponibilità delle somme riscosse, per il periodo successivo all'integrale recupero degli importi anticipati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, tenuto conto dell'onere finanziario conseguente al versamento dell'acconto di cui al citato articolo 9, dei costi diretti ed indiretti relativi al servizio di incasso allo sportello, sulla base dei costi medi rilevati nel settore bancario, del numero dei modelli lavorati e del numero medio di operazioni in essi incluse, dell'ammontare medio degli importi riscossi per ciascuna operazione e del costo medio ad operazione dell'attività di contabilizzazione e riversamento delle entrate agli enti impositori. La commissione è dovuta fino alla concorrenza dell'importo versato per ciascuna operazione di incasso, se lo stesso risulti inferiore all'importo della commissione teoricamente spettante.

2. Per il periodo tra il 10 luglio e il 31 dicembre 2001 sono corrisposte a ciascun concessionario e commissario governativo del servizio nazionale della riscossione, a valere sugli stanziamenti della pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, somme pari all'eventuale differenza tra la metà della media delle remunerazioni erogate negli anni 1997 e 1998 ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, e quelle erogate in applicazione dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Le modalità di erogazione di tali somme sono determinate, sulla base di rilevazione infrannuale delle esigenze, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Il compenso spettante alle banche e alle Poste italiane spa per gli adempimenti connessi alla riscossione mediante delega secondo le modalità di cui al regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, è pari ad una percentuale della commissione di cui al comma 1, a totale carico del concessionario o commissario governativo competente, da trattarsi all'atto dell'accreditamento allo stesso delle somme versate. Tale percentuale è stabilita sulla base degli elementi di cui al comma 1, avuto riguardo agli specifici oneri riferibili all'attività dei soggetti interessati.

4. La commissione di cui al comma 1 ed il compenso di cui al comma 3 sono determinati, per ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle comunicazioni, sentite le associazioni di categoria interessate, nonché le Poste italiane spa, da emanare entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento»;

c) l'articolo 5, concernente la riscossione tramite ruolo, è abrogato;

d) nell'articolo 8, concernente termini e modalità per il versamento delle somme riscosse, al comma 1, sono soppresse, a decorrere dal 10 gennaio 2002, le seguenti parole: «del 75 per cento».

ARTICOLO 78 NEL TESTO INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 78.

Approvato

*(Attività di liquidazione, accertamento
e riscossione dei tributi locali)*

1. Allo scopo di assicurare la regolare gestione delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei propri tributi, i comuni e le province possono stipulare con il dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze apposite convenzioni che prevedano l'attività di consulenza e revisione delle procedure adottate.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, il Ministero delle finanze non esercita funzioni ispettive o di controllo nei confronti degli enti locali in materia di liquidazione, accertamento e riscossione.

3. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni, al comma 5, lettera b), numero 1), le parole: «della data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della data di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo articolo 53».

4. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 5, lettera b), numero 2), dopo la parola: «43» sono inserite le seguenti: «, a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione».

PROPOSTE DI STRALCIO

1

LUBRANO di RICCO, SEMENZATO, PETTINATO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, MANCONI, SARTO

Ritirata

Stralciare l'articolo.

2

DE LUCA Athos

Ritirata*Stralciare l'articolo.*
_____**3**

PIERONI, LAURO

Ritirata*Stralciare l'articolo.*
_____**4**

RIPAMONTI

Ritirata*Stralciare l'articolo.*
_____**5**

PEDRIZZI

Ritirata*Stralciare l'articolo.*

ORDINI DEL GIORNO

9.4336-B.909 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 78 del disegno di legge A.S.
n. 4336-B,

premessi che:

con l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 gli enti locali sono stati dotati di un'ampia autonomia regolamentare in materia di entrate proprie, compresa la possibilità di affidare a terzi l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei tributi;

tra i soggetti ai quali è possibile assegnare gli incarichi di gestione sono ricomprese le società di capitali a prevalente capitale pubblico locale, i cui soci privati siano scelti tra quelli iscritti nell'Albo dei soggetti abilitati, di cui al successivo articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

solo recentemente, con notevole ritardo, è stato adottato il Regolamento istitutivo dell'Albo, e precisamente con decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 2000, n. 244, e quindi entrato in vigore a quindici giorni dalla pubblicazione, e che in tale lungo periodo intercorso fino alla pubblicazione del decreto è stato posto legittimamente, da numerosi enti locali, il problema se potesse essere consentito agli enti stessi di affidare comunque una o più fasi della gestione dei tributi propri a società miste, costituite con soci privati non iscritti nell'Albo, non essendo stato quest'ultimo ancora istituito;

già con una modifica introdotta successivamente, dalla legge n. 133 del 1999, sono stati esonerati dal rispetto del requisito dell'iscrizione all'Albo i soci privati di società miste, a prevalente capitale pubblico, costituite prima dell'entrata in vigore del citato articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (10 gennaio 1998);

sul medesimo aspetto interviene la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 78 del disegno di legge A.S. n. 4336-B, introdotta in sede di esame presso la Camera, che estende ulteriormente il regime di esonero dal requisito dell'iscrizione all'Albo, con riguardo ai soci privati di società miste, a prevalente capitale pubblico, costituite prima dell'entrata in vigore del regolamento istitutivo dell'Albo;

la norma introdotta dalla Camera mira, essenzialmente, a disciplinare alcune situazioni che si sono create a seguito del grave ritardo con il quale si è proceduto, da parte del Governo, all'emanazione di una regolamentazione essenziale affinché i poteri affidati all'autonomia degli enti locali potessero essere concretamente esercitati;

nell'individuazione di una soluzione transitoria, la norma di cui all'articolo 78, comma 3, in esame non offre rilievo a tutte le forme contrattuali che vedono coinvolti soggetti privati, ma solo al caso di soci privati di società miste, a prevalente capitale pubblico, nel convincimento che gli enti hanno potuto procedere all'affidamento a terzi degli incarichi relativi alla gestione dei tributi nel rispetto delle procedure a evidenza pubblica e delle esigenze relative ai requisiti tecnici, di moralità e di professionalità previste in via generale dall'ordinamento delle autonomie locali;

ribadito che il nuovo ordinamento delle autonomie locali non è compatibile con il mantenimento di penetranti controlli di gestione da parte dello Stato e che tale assetto, tuttavia, non esclude forme incisive di vigilanza sui soggetti privati, incaricati della gestione di funzioni delicate, quali quelle relative all'accertamento, alla liquidazione e alla riscossione dei tributi;

considerate, infine, le preoccupazioni espresse da più parti circa i rischi di una possibile attenuazione dei controlli in un settore fonamen-

tale, quale quello dell'attività finanziaria connessa alla gestione delle entrate degli enti locali,

impegna il Governo:

a riesaminare, **preferibilmente** nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria per il 2001, le disposizioni contenute nell'articolo 78 in esame al fine di rafforzare, pur nel rispetto dell'autonomia degli enti locali, le misure idonee a garantire, in via continuativa e non solo nella fase di avvio dell'attività, requisiti di solvibilità, di professionalità e di onorabilità presso gli operatori incaricati della gestione dei tributi locali. A tali fini, appare senz'altro essenziale richiedere il possesso del requisito dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, anche ai soggetti privati che, in virtù delle norme sopra richiamate, sono stati esonerati da tale obbligo.

(*) Accolto dal Governo con la soppressione della parola evidenziata

9.4336-B.910

DE LUCA Athos, RIPAMONTI, PIERONI, LUBRANO di RICCO, SEMENZATO, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, MANCONI, PETTINATO, RONCHI, SARTO, PEDRIZZI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 4336-B, collegato alla finanziaria 2000, recante «Misure in materia fiscale»;

premesso che:

l'articolo 78, comma 3, reca una proroga dei termini di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), numero 1), per la costituzione di società a cui è possibile affidare l'accertamento e la riscossione dei tributi locali;

detta proroga consente di sanare rapporti sorti in violazione degli articoli 52 e 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

il comma 2 dell'articolo 78 stabilisce altresì che il Ministero delle finanze non esercita funzioni ispettive o di controllo nei confronti degli enti locali in materia di liquidazione, accertamento e riscossione;

il comma 4 dello stesso articolo 78 prevede, infine, la possibilità di consentire l'esercizio dell'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali anche al di fuori dei confini territoriali per i quali si è ottenuta la concessione,

impegna il Governo:

ad intervenire urgentemente, in sede di discussione del disegno di legge finanziaria per il 2001, al fine di rivedere il contenuto dell'articolo

78 del disegno di legge in esame, escludendo qualsiasi ipotesi di sanatoria e attivando gli interventi previsti dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

(*) Accolto dal Governo con l'inserimento delle parole evidenziate e con la soppressione, nelle premesse, della parola : «illegittimamente» dopo : «detta proroga consente di sanare».

ARTICOLI 79 E 80 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 79.

Approvato

*(Definizione automatica delle domande
di rimborso e di discarico)*

1. Relativamente alle quote non superiori a cinquecento milioni di lire, i concessionari e i commissari governativi del servizio nazionale della riscossione possono definire automaticamente le domande di rimborso e di discarico per inesigibilità da essi presentate dal 10 gennaio 1998 al 30 giugno 1999, giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate.

2. Alla definizione automatica prevista dal comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 60, commi 3, 5, 7 e 9, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Tale definizione deve essere ultimata entro il 31 maggio 2002.

3. Al fine di accedere alla definizione di cui al comma 1, i concessionari e i commissari governativi presentano le relative istanze entro il 30 novembre 2000, secondo le modalità di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

4. L'importo globale da corrispondere ai sensi del comma 2 non può superare 2.400 miliardi di lire complessive e 800 miliardi di lire annue. Sono conseguentemente ridotti di 600 miliardi di lire l'importo globale di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e di 200 miliardi di lire ciascuno degli importi indicati alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 6 del medesimo articolo, riferiti rispettivamente alle quote degli anni 2000, 2001 e 2002.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3, nonché quelle di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, possono applicarsi ai ruoli degli enti previdenziali ed ai ruoli degli altri enti creditori, per questi ultimi sulla base di apposita convenzione nella quale è determinata la percentuale delle anticipazioni da rimborsare.

6. La definizione automatica di quote inserite in ruoli degli enti territoriali eseguita ai sensi del comma 5 produce effetti anche sulle addizionali erariali contenute in tali ruoli.

7. Il pagamento ai concessionari e ai commissari governativi delle somme ad essi dovute ai sensi del comma 6 avviene con le modalità indicate nell'articolo 57-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

8. A seguito della definizione automatica effettuata ai sensi dei commi da 1 a 7, ai concessionari e ai commissari governativi spetta, relativamente alle quote oggetto di tale definizione, il rimborso del 99 per cento della metà delle spese delle procedure esecutive di cui all'articolo 61, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, rivelatesi infruttuose; la misura di tale rimborso è stabilita in via convenzionale, relativamente alle quote degli enti che, ai sensi del comma 5, con tale modalità ne regolano la definizione automatica.

9. Il rimborso delle spese delle procedure esecutive infruttuose relative alle quote erariali, spettante ai sensi del comma 8, è erogato in titoli di Stato, nel rispetto del limite complessivo di spesa fissato dal comma 4; a tale rimborso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste per la definizione automatica delle domande di rimborso e di scarico delle relative quote erariali.

10. Sulle quote oggetto di definizione automatica di cui ai commi da 1 a 9 resta salva la facoltà degli uffici di procedere, anche mediante controlli a campione, ad un esame di merito della relativa documentazione secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, con conseguente eventuale recupero delle quote già rimborsate o oggetto di scarico ai sensi del presente articolo.

Art. 80.

Id. all'articolo 66 approvato dal Senato

(Annullamento dei crediti erariali iscritti in articoli di campione penale o civile)

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dei costi per la riscossione, sono stabiliti, per i crediti erariali iscritti in articoli di campione penale o civile che non costituiscono pena o comunque sanzione pecuniaria, gli importi fino alla concorrenza dei quali non si fa luogo ai versamenti diretti.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica allorché l'importo da versare costituisce il residuo di un importo originariamente più elevato.

ARTICOLO 81 NEL TESTO INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 81.

Approvato

(Utilizzazione dell'avanzo patrimoniale del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette)

1. Nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione dei decreti legislativi di attuazione della legge 28 settembre 1998, n. 337, l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, è utilizzato in modo frazionato per un periodo non inferiore a sei anni a decorrere dal 10 gennaio 2001 con le modalità stabilite, previo accordo tra le parti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze.

ARTICOLO 82 NEL TESTO INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 82.

Approvato

(Disposizioni concernenti le liti fiscali in materia di imposta sugli spettacoli)

1. Le liti fiscali riguardanti l'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, pendenti alla data del 31 luglio 2000, possono essere definite, a domanda dei contribuenti interessati, con il pagamento entro il 31 gennaio 2001 di una somma pari al 60 per cento del valore della lite.

2. I contribuenti possono regolarizzare, senza applicazione di sanzioni amministrative né di interessi, gli omessi versamenti dell'imposta sugli spettacoli mediante il pagamento entro il 31 gennaio 2001 di una somma corrispondente all'imposta sugli spettacoli calcolata sui proventi imponibili ridotti del 50 per cento.

3. I pagamenti di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Ai fini del presente articolo:

a) per lite si intende qualsiasi controversia avente ad oggetto l'accertamento del tributo o l'irrogazione di sanzioni in materia di imposta sugli spettacoli;

b) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato; eventuali versamenti parziali pregressi si considerano effettuati a titolo di acconto; in caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dal 50 per cento dell'ammontare complessivo di queste.

5. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al 15 febbraio 2001; tuttavia, qualora sia stata già fissata udienza di discussione, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. L'estinzione del giudizio è subordinata all'integrale pagamento delle somme di cui al comma 1. Nell'ipotesi di pagamento eseguito in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo.

6. A seguito della definizione della lite, non sono dovute le somme provvisoriamente dovute in pendenza di giudizio, anche se iscritte a ruolo o liquidate. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal contribuente.

7. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 1, le procedure per il controllo delle stesse, le modalità per l'estinzione dei giudizi, e le altre norme occorrenti per l'applicazione del presente articolo.

ORDINE DEL GIORNO

9.4336-B.754

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 82 del disegno di legge n. 4336-B,

premessò:

che il comma 1 dell'articolo 82 recita «Le liti fiscali riguardanti l'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, pendenti alla data del 31 luglio 2000» (termine così modificato dalla Camera dei Deputati; il termine precedente era il 31 marzo 2000), «possono essere definite, a domanda dei contribuenti interessati, con il pagamento entro il 31 gennaio 2001 di una somma pari al 60 per cento del valore della lite»;

che per gli eventuali accertamenti operati dagli uffici finanziari e per le cartelle di pagamento notificati oltre il termine del 31 luglio 2000, potrebbe essere penalizzata l'attività dei contribuenti tesa ad usufruire delle disposizioni concernenti la definizione delle liti fiscali in materia di imposta sugli spettacoli di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 82, in quanto il contribuente destinatario dell'avviso di accertamento, notificato dopo il termine del 31 luglio 2000, non sarebbe nella condizione di usufruire della norma di definizione della lite in quanto l'avviso di accertamento anche se impugnato non sarebbe pendente al 31 luglio 2000, ma a un termine successivo;

che il medesimo contribuente destinatario dell'avviso di accertamento notificato dopo il termine del 31 luglio 2000 non potrebbe neanche avvalersi del secondo comma dell'articolo 82 il quale prevede che «I contribuenti possono regolarizzare, senza applicazione né di sanzioni amministrative, né di interessi, gli omessi versamenti dell'imposta sugli spettacoli mediante il pagamento entro il 31 gennaio 2001 di una somma corrispondente all'imposta sugli spettacoli calcolata sui proventi imponibili ridotti al 50 per cento», ciò in quanto gli omessi versamenti dell'imposta da regolarizzare, non sarebbero più «omessi» ma accertati con l'avviso di accertamento notificato e, quindi, sarebbe impedito ai contribuenti di avvalersi anche di questa norma. Ciò causerebbe evidente disparità di trattamento, solo favorevole a quei contribuenti che per eventi imprevedibili non siano destinatari di avvisi di accertamento sino al 31 gennaio 2001 (termine ultimo per la regolarizzazione);

che, inoltre, si potrebbe verificare una «ipotesi limite» in caso di possibile attività dell'Amministrazione Finanziaria svolta nel periodo, dall'approvazione del collegato fiscale fino al 31 gennaio 2001, ove tutti i contribuenti interessati fossero destinatari di avvisi di accertamento per tutti i periodi accertabili. Ciò comporterebbe la vanificazione della norma di cui all'articolo 82 contenuta nel collegato fiscale, con evidente discrasia fra comportamento dell'Amministrazione Finanziaria e gli indirizzi del Parlamento;

che, infine, la giurisprudenza costante e prassi amministrativa vogliono che, in presenza di norme tese ad agevolare e regolarizzare la definizione di controversie e di omessi versamenti, gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento siano sospesi nell'efficacia e, quindi, anche nei termini di impugnativa, in attesa che scada il termine entro il quale il contribuente può avvalersi delle norme di regolarizzazione.

Ciò premesso, in considerazione dei sopra indicati rilevanti fatti, si ritiene che il Governo possa assumere impegni tesi a dare soluzione alle reali problematiche illustrate precedentemente, con interventi normativi, in materia di liti fiscali, da azionare adottando la norma del comma 7 dell'articolo 82 il quale prevede che «Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 1, le procedure per il controllo delle stesse, le modalità per l'estinzione dei giudizi, e le altre norme occorrenti per l'applicazione del presente articolo».

Infatti, proprio con il regolamento si potrebbero introdurre le necessarie ed opportune disposizioni relative alle questioni poste nel presente ordine del giorno.

Invita il Governo:

a valutare positivamente l'opportunità di provvedere nel Regolamento, da emanarsi ai sensi del comma 7 dell'articolo 82 del presente provvedimento, per consentire la usufruibilità da parte dei contribuenti della norma di regolarizzazione prevista nel citato art. 82 e per evitare il probabile ulteriore contenzioso che potrebbe sorgere per l'evidente disparità di trattamento tra i contribuenti in relazione alla efficacia o meno degli avvisi di accertamento e cartelle di pagamento notificati dopo il 31 luglio 2000, anche per garantire all'Erario il gettito finanziario programmato.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 83 E 84 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 83.

Approvato

(Razionalizzazione del sistema di versamento unitario e compensazione)

1. Nell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e successive modificazioni, la lettera *h-ter*) è sostituita dalla seguente:

«*h-ter*) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;».

Art. 84.

Approvato

(Incompatibilità dei giudici tributari)

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera *i*) è sostituita dalla seguente:

«*i*) a decorrere dal 10 ottobre 2001, coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la

consulenza tributaria, ovvero l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario;».

2. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria procede alla definizione di tutti gli adempimenti connessi con l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni. A tal fine i componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che siano magistrati ordinari, amministrativi o pubblici dipendenti sono esonerati dalle rispettive funzioni per tale periodo, su richiesta del Consiglio stesso.

3. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, attualmente in carica, decorrono dal centovesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui al comma 2.

EMENDAMENTO

84.1

ROSSI

Respinto

Al comma 1, capoverso i), sostituire le parole: «1° ottobre 2001» con le seguenti: «1° ottobre 2002».

ORDINE DEL GIORNO

9.4336-B.10

MAGGIORE

Respinto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge 4336-B «Misure in materia fiscale»,

premesso che il collegato sostituisce integralmente la lettera (i) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 545 del 1992 facendo decorrere l'incompatibilità ivi prevista dal 10 ottobre 2001;

che la decorrenza dell'incompatibilità, sulla base del testo letterale della modifica, deve ritenersi applicabile tanto all'incompatibilità legata alla consulenza abituale che a quella saltuaria o accessoria;

che il differimento al 10 ottobre 2001, così come previsto all'articolo 84 è da ritenersi coerente con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico per i quali ad ogni caso di incompatibilità sopravvenuta deve accompagnarsi un termine idoneo alla sua rimozione;

che tale provvedimento, per il principio sopra indicato è da ritenersi applicabile anche ai casi di incompatibilità precedenti alle modifiche previste dal citato articolo 84, in coerenza con le posizioni già assunte dalla giustizia amministrativa in sede di sospensiva delle dichiarazioni di incompatibilità precedentemente emanate dal Ministero delle finanze in base al previgente articolo 8 comma 1 decreto legislativo n. 545 del 1992. Ciò anche al fine di evitare l'ingiusta discriminante tra soggetti a cui fu applicata la vecchia normativa senza termine per rimuovere eventuali incompatibilità e quelli ai quali verrà applicata la nuova disposizione con termine,

impegna il Governo:

a ritenere che la decorrenza prevista al 10 ottobre 2001 dal citato articolo 84, debba applicarsi sia al caso di incompatibilità, così come previsto dal previgente articolo 8 decreto legislativo n. 545 del 1992 della consulenza abituale che a quella, nuova, sporadica ed accessoria.

ARTICOLI DA 85 NEL TESTO INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 85.

Approvato

(Composizione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria)

1. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dai seguenti:

«2. Il consiglio di presidenza è composto da quindici membri eletti tra i giudici tributari.

2-bis. Il consiglio di presidenza elegge nel suo seno il presidente e due vicepresidenti».

2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Sono conseguentemente ridotte le indennità di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, spettanti ai componenti del consiglio di presidenza.

3. Il comma 2 dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992 è sostituito dai seguenti:

«2. Per l'elezione dei componenti del consiglio di presidenza è istituito presso il Ministero delle finanze l'ufficio elettorale centrale, composto da un presidente di commissione tributaria regionale o provinciale che lo presiede e da due giudici tributari, nominati dal Ministro delle finanze.

2-bis. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle commissioni provinciali e regionali e presso ciascuna di queste sedi è istituito l'ufficio elettorale, che assicura l'espletamento delle operazioni di voto, composto dal presidente della commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari nominati dal presidente delle rispettive commissioni. Il voto viene espresso presso la sede della commissione presso la quale è espletata la funzione giurisdizionale».

4. All'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di scrutinio è trasmesso all'ufficio elettorale centrale che provvede alla proclamazione degli eletti ed alla loro prima convocazione».

5. Gli articoli 17, comma 4, 19 e 22, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992 sono abrogati.

6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, sono determinati il modello della scheda elettorale, le modalità per la presentazione delle candidature e di funzionamento degli uffici elettorali. Alle spese di funzionamento degli uffici elettorali si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

ARTICOLI 86, 87 E 88 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 86.

Id. all'articolo 70 approvato dal Senato

*(Modifica al decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 545)*

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati».

Art. 87.

Id. all'articolo 71 approvato dal Senato

(Utilizzo di risorse finanziarie)

1. All'articolo 35 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui ai commi da 1 a 3 affluiscono al fondo unico di amministrazione del Ministero delle finanze per essere destinate, con i criteri e le modalità stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa, al miglioramento della produttività individuale e collettiva ed alla formazione e alla incentivazione della mobilità del personale».

Art. 88.

Id. all'articolo 72 approvato dal Senato

(Razionalizzazione delle procedure relative ai corsi di riqualificazione)

1. Al primo periodo del comma 207 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, dopo le parole: «nella regione di destinazione individuata, in via provvisoria, sulla base della posizione occupata nella graduatoria formata per la prova selettiva», sono inserite le seguenti: «ovvero in altra regione nell'ipotesi in cui il numero dei partecipanti, significativamente modesto, renda non economica l'organizzazione di specifici corsi nella regione medesima.».

ARTICOLO 89 NEL TESTO INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 89.

Approvato

(Trattamento economico di talune categorie di personale del Ministero delle finanze)

1. Al comma 23 dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, introdotto dal comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il trattamento economico fondamentale del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, istituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici ter-

ritoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza».

ORDINE DEL GIORNO

9.4336-B.102

IL RELATORE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo in occasione dell'esame della prossima legge finanziaria 2001 a rivedere il contenuto dell'articolo 89 togliendo l'aggettivo «fondamentale» ove si parla di trattamento economico dei lavoratori del ruolo provvisorio ad esaurimento affidata agli enti locali per parificare le condizioni a quelli affidati ad altri organi dello Stato.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI DA 90 A 96 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO IV

IMPOSTA REGIONALE SULLE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI

Art. 90.

Approvato

*(Istituzione dell'imposta regionale
sulle emissioni sonore degli aeromobili)*

1. A decorrere dall'anno 2001 è istituita l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili il cui gettito è destinato prioritariamente al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e al disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti delle zone A e B dell'intorno aeroportuale come definite dal decreto del Ministro dell'ambiente del 31 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Uf-*

ficiale n. 267 del 15 novembre 1997. L'imposta stabilita nella misura di cui all'articolo 92 è dovuta ad ogni regione o provincia autonoma per ogni decollo ed atterraggio dell'aeromobile civile negli aeroporti civili.

2. Nel caso di zone sottoposte ad inquinamento acustico derivante dalle emissioni sonore di aeroporti civili, situate in regioni limitrofe a quella in cui risiede l'aeroporto stesso, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si attua la compensazione tra le diverse regioni interessate in merito alle risorse derivanti dall'applicazione dell'imposta.

3. La ripartizione del gettito dell'imposta viene effettuata al proprio interno da ciascuna regione e provincia autonoma sulla base dei programmi di risanamento e di disinquinamento acustico presentati dai comuni dell'intorno aeroportuale ed elaborati sui dati rilevati dai sistemi di monitoraggio acustico realizzati in conformità al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 1999.

4. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative dell'imposta.

Art. 91.

Approvato

(Soggetto obbligato ed esenzioni)

1. Il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui all'articolo 90 è l'esercente dell'aeromobile, il quale provvede al versamento su base trimestrale, entro il quinto giorno del mese successivo ad ogni semestre.

2. Sono esclusi dal pagamento dell'imposta i voli di Stato, sanitari e di emergenza.

Art. 92.

Approvato

(Determinazione e versamento dell'imposta)

1. L'imposta di cui all'articolo 90 è determinata, sulla base dell'emissione sonora dell'aeromobile civile come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, nelle seguenti misure:

a) classe 1: lire 479 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 631 per ogni successiva tonnellata o frazione

di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione e ad elica senza certificazione acustica;

b) classe 2: lire 359 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 473 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 2 dell'allegato XVI alla Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, di cui al decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616;

c) classe 3: lire 120 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 158 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 3 dell'allegato XVI alla Convenzione citata alla lettera b) del presente comma e ad elica muniti di certificazione acustica.

2. Le misure di cui al comma 1 possono, con legge delle regioni o delle province autonome interessate, essere elevate fino al 15 per cento nel caso che il decollo o l'atterraggio dell'aeromobile avvenga nelle fasce orarie di maggiore utilizzazione, individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto.

3. Entro il 10 gennaio 2004, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente, verifica, sulla base dei dati forniti dalle regioni, se e in che misura le finalità indicate al comma 1 dell'articolo 90 siano state realizzate con l'utilizzo del gettito già acquisito. In caso di esito positivo, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le misure dell'imposta indicate al comma 1 possono essere modificate.

Art. 93.

Approvato

(Poteri delle regioni e delle province autonome)

1. Le misure dell'imposta di cui all'articolo 92 possono essere variate con apposita legge dalle regioni e dalle province autonome, entro il 31 luglio di ogni anno, con effetto dal 10 gennaio successivo in misura non superiore all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.

2. Le regioni e le province autonome possono, con legge, differenziare su base territoriale le misure dell'imposta fino ad un massimo del 10 per cento in relazione alla densità abitativa dell'intorno aeroportuale.

Art. 94.

Approvato*(Sanzioni e contenzioso)*

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta si applica la sanzione da lire 500.000 a lire 2.000.000. Per omesso versamento del tributo è dovuta la sanzione nella misura stabilita dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per le modalità di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 472 del 1997.

2. Il contenzioso è regolato dalle norme di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

3. Le regioni e le province autonome, con apposita legge, possono introdurre, sulla base dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa fino ad un massimo di lire 2.000.000 nei confronti degli esercenti degli aeromobili che, sulla base del sistema di monitoraggio delle emissioni sonore di cui all'articolo 90, superino le soglie predefinite di livello massimo di rumore accettabile definito dal Ministro dell'ambiente.

Art. 95.

Id. all'articolo 78 approvato dal Senato*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. A decorrere dal 10 gennaio 2001 sono soppresse l'imposta erariale sugli aeromobili di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e l'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui all'articolo 18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. La perdita di gettito per lo Stato derivante dall'applicazione del comma 1 è compensata da una contestuale riduzione, di pari importo, dei trasferimenti per le regioni a statuto ordinario.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'attuazione del comma 2 e alla copertura della perdita di gettito per l'erario derivante dalla soppressione delle imposte di cui al comma 1, relativamente alle regioni e province autonome.

CAPO V

NORME FINALI

Art. 96.

Approvato

*(Disposizioni in materia di volontariato
e di canone radio per attività antincendio
e di protezione civile)*

1. Al fine di sostenere l'attività istituzionale delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), a decorrere dall'anno 2001 una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, determinata annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in misura non inferiore a lire 15 miliardi, è utilizzata per l'erogazione di contributi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per l'acquisto, da parte delle medesime associazioni e organizzazioni, di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni. Il contributo di cui al primo periodo del presente comma, sempre nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, è concesso altresì alle ONLUS limitatamente alla donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche. Ai fini di cui al primo periodo, il citato Fondo è integrato dell'importo di lire 10 miliardi per l'anno 2000 e di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

2. A decorrere dal 10 gennaio 2001 la regione Valle d'Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzano, le associazioni e le organizzazioni da queste demandate all'espletamento del servizio antincendi ed aventi sede nei rispettivi territori, sono esonerate dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per tutte le attività antincendi e di protezione civile. Per gli stessi soggetti sono autorizzati i collegamenti esercitati alla data del 31 dicembre 1999 che non risultino incompatibili con impianti di telecomunicazioni esistenti appartenenti ad organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati.

ORDINI DEL GIORNO

9.4336-B.11

ROSSI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessso che:

il comma 2 dell'articolo 96 prevede per la Regione Valle d'Aosta, per le province autonome di Trento e Bolzano, per le associazioni e per le organizzazioni da queste demandate all'espletamento del servizio antincendi l'esonero dal pagamento del canone radio dovuto per le attività antincendi e di protezione civile;

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti che estendano tale agevolazione a tutte le Regioni, essendo i servizi antincendi e di protezione civile necessari per i cittadini in tutti i territori, che per loro caratteristiche geologiche, richiedono i suddetti servizi

(*) Accolto dal Governo.

9.4336-B.755

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 96 del disegno di legge n. 4336-B,

premessso che:

il comma 2 di tale articolo prevede per la regione Valle d'Aosta, per le province autonome di Trento e Bolzano, per le associazioni e le organizzazioni da queste demandate all'espletamento del servizio antincendi l'esonero dal pagamento del canone radio dovuto per le attività antincendi e di protezione civile;

impegna il Governo ad adottare provvedimenti che estendano tale agevolazione a tutte le Regioni, essendo i servizi antincendi e di protezione civile necessari per i cittadini in tutti i territori, che per loro caratteristiche geologiche, richiedono i suddetti servizi.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 97 NEL TESTO INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 97.

Approvato

(Proroga di termini per la concessione di agevolazioni alle regioni Umbria e Marche colpite da eventi sismici)

1. I termini previsti dal decreto del Ministro dell'interno 28 settembre 1998, n. 499, già prorogati, in attuazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, con l'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1999, sono prorogati di ulteriori dodici mesi.

ARTICOLI 98 E 99 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 98.

Id. all'articolo 80 approvato dal Senato

(Rilevanza fiscale del bilancio dell'Ufficio italiano dei cambi)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante il riordino dell'Ufficio italiano dei cambi, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il bilancio compilato in conformità dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, rileva anche agli effetti tributari».

2. La disposizione del comma 1 ha effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.

Art. 99.

Id. all'articolo 81 approvato dal Senato

(Proroga di termini)

1. Nella legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, nell'alinea, le parole: «entro nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi»;

b) all'articolo 3, comma 7, primo periodo, le parole: «10 giugno 2000» sono sostituite dalle seguenti: «10 gennaio 2001»;

c) all'articolo 18, comma 1, le parole: «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «venti mesi»;

d) all'articolo 35, comma 1, le parole: «dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2001».

2. All'articolo 30, comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «29 febbraio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2000 e, limitatamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al 31 dicembre 2000».

ARTICOLO 100 NEL TESTO INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 100.

Approvato

(Riforma del sistema delle tasse e diritti marittimi)

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a riformare il sistema delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, ed alla legge 5 maggio 1976, n. 355, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) semplificazione del sistema di tassazione in modo da ridurre il numero delle tasse anche mediante il loro accorpamento o soppressione;

b) semplificazione delle procedure di riscossione;

c) definizione della quota da attribuire al bilancio delle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, anche al fine di fare fronte, senza ricorso all'utilizzazione di fondi disponibili sullo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, ai compiti di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali;

d) individuazione di un sistema di autonomia finanziaria delle autorità portuali, fermi restando i controlli contabili e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente per il finanziamento delle opere infrastrutturali contenute nei piani regolatori e nei piani operativi triennali approvati dai Ministri vigilanti;

e) abrogazione espressa delle norme vigenti divenute incompatibili con la nuova disciplina ed in particolare del capo II del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, recante revisione delle tasse e dei diritti marittimi.

ORDINE DEL GIORNO

9.4336-B.700

LAURO, D'ALÌ, VENTUCCI, VEGAS, CONTESTABILE, BETTAMIO, PORCARI, PASTORE

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4336-B, recante misure in materia fiscale,

premesso che:

l'articolo 100 del disegno di legge, rubricato «Riforma del sistema delle tasse e dei diritti marittimi», autorizza il Governo ad emanare un regolamento, volto a riformare il sistema delle tasse e dei diritti marittimi;

fra i principi informativi del nuovo sistema non è prevista l'invarianza del gettito fra il vecchio ed il nuovo regime fiscale;

la norma in parola individua, fra l'altro, un sistema di autonomia finanziaria delle Autorità Portuali, limitando i controlli contabili ed amministrativi previsti dal nostro ordinamento esclusivamente per il finanziamento delle opere infrastrutturali contenute nei piani regolatori e nei piani operativi triennali approvati dai Ministeri vigilanti e non anche per tutte le altre spese realizzate con i proventi derivanti dalla predetta autonomia,

impegna il Governo

ad operare affinché dall'emanando regolamento non scaturisca una maggiore pressione fiscale a carico delle navi e delle merci trasportate per via marittima, incoerente con la politica di trasporto tesa al riequilibrio modale. Impegna, altresì, il Governo, affinché, in analogia a quanto avviene per tutti gli Enti Pubblici ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, i controlli contabili della legge n. 259 del 1958 siano applicati a tutti i provvedimenti delle Autorità Portuali aventi ad oggetto sia le spese correnti che quelle in conto capitale.

ARTICOLI 101 E 102 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 101.

Approvato

*(Semplificazione degli adempimenti
contabili)*

1. Qualora intervengano, dopo l'entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nuove disposizioni legislative che regolino le materie ivi disciplinate, a meno che la legge sopravvenuta non lo escluda espressamente, possono essere emanati comunque ulteriori regolamenti ai sensi e per gli effetti del predetto articolo 3, comma 136, della citata legge n. 662 del 1996.

2. Fra gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti di cui al citato comma 136 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, sono inclusi anche quelli relativi alla effettuazione di transazioni di commercio elettronico aventi ad oggetto beni o servizi regolati con l'intervento di intermediari finanziari abilitati, con particolare riferimento alla semplificazione degli obblighi documentali, a tale fine potendosi prevedere la non obbligatorietà dell'emissione di fattura in presenza di idonea documentazione.

Art. 102.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri recati dalla presente legge, valutati in complessive lire 42,6 miliardi per l'anno 2000, lire 2.508,85 miliardi per l'anno 2001 e lire 1.471,4 miliardi a decorrere dall'anno 2002 si provvede, quanto a lire 42,6 miliardi per l'anno 2000, 82,6 miliardi per l'anno 2001 e 175,4 miliardi per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando, quanto a lire 26,6 miliardi per l'anno 2000, 72,6 miliardi per l'anno 2001 e 71,6 miliardi per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quanto a lire 16 miliardi per l'anno 2000, 10 miliardi per l'anno 2001 e 103,8 miliardi per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze e per la restante quota mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge.

2. Le minori entrate recate dalla presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 3, e dall'articolo 69, a decorrere dall'anno 2004 sono valutate in lire 2.000 miliardi. Ai fini della relativa copertura, il Ministro delle finanze è autorizzato a rideterminare con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, come modificato dalla presente legge, nella misura sufficiente a garantire il gettito necessario, salvo che al reperimento delle risorse necessarie si provveda secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Allegato B

Intervento del senatore Athos De Luca di illustrazione della proposta di stralcio dell'articolo 78 del disegno di legge n. 4336-B

L'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 consente ai comuni di affidare a terzi l'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali, in particolare anche mediante la costituzione di società di capitali a prevalente capitale pubblico locale. Inoltre, lo stesso articolo 52 al comma 5, lettera *b*), prescrive che i soci privati di dette società devono essere scelti dai comuni tra coloro che siano iscritti nell'Albo dei soggetti abilitati la cui istituzione viene prevista dall'articolo 53 dello stesso decreto legislativo n. 446 del 1997, oppure che le società stesse siano già costituite prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo e quindi entro il 1° gennaio 1998.

L'Albo per i soggetti abilitati all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali, di cui all'articolo 53, è stato adottato con decreto del Ministro delle finanze n. 289 dell'11 settembre 2000, (pubblicato in G. U. del 18 ottobre 2000, la cui entrata in vigore, a 15 giorni dalla pubblicazione, scatta al 2 novembre 2000), ovvero con ben tre anni di ritardo rispetto alla norma istitutiva dell'Albo stesso. Nell'arco di questi tre anni, molti comuni, in violazione del termine prescritto dall'articolo 52, hanno costituito società «miste» a cui è stata affidata la riscossione e l'accertamento dei tributi locali.

È chiaro che l'inerzia e l'inefficienza della pubblica amministrazione, dimostrata con il ritardo nell'emanazione del decreto istitutivo dell'Albo, ha contribuito non poco alla diffusione di una situazione di illegittimità, ma è anche vero che vi sono stati molti casi (tra i più eclatanti figurano Aprilia, Chiavari e Alessandria) in cui, nel costituire dette società, non sono state rispettate le procedure stabilite per le gare ad evidenza pubblica, né è stata posta la dovuta attenzione ai requisiti necessari (quali l'onorabilità, la solidità finanziaria e la professionalità) nella scelta dei soci privati.

A tale proposito, il 31 gennaio 2000, il Ministero delle finanze, intervenendo sulla questione relativa alla società ASER di Aprilia, ha rilevato «l'illegittimità della situazione posta in essere» e ha aggiunto: «poiché al momento l'Albo predetto non è stato ancora istituito e non è stato ancora emanato il relativo Regolamento, risulta evidente l'impossibilità di procedere alla costituzione di tale tipo di società il cui operato pertanto deve intendersi svolto di fatto, con responsabilità personale degli amministratori che hanno posto e mantengono tale situazione di illegittimità.»

Il Ministero delle finanze si era già espresso per l'illegittimità degli affidamenti dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi, con la circolare n. 14/E del 1998, nella quale veniva specificato che eventuali gare

per l'affidamento a soggetti privati dell'accertamento e la riscossione dei tributi locali potevano essere effettuate «non prima dell'emanazione dei prescritti regolamenti ministeriali di cui agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 concernenti la disciplina del nuovo albo dei concessionari e dell'affidamento dei servizi in questione.»

L'articolo 78, comma 3, del «collegato fiscale» (AS. 4336-B) spostando il termine stabilito per la costituzione di società a cui è possibile affidare la gestione dei tributi locali dal 1° gennaio 1998 (ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 446 del 1997) al 2 novembre 2000, (cioè alla data di entrata in vigore del decreto concernente l'Albo suddetto) contiene, di fatto, una sanatoria degli accordi fatti dagli enti locali con società incaricate dell'accertamento e della riscossione dei tributi, non inserite nell'albo degli esattori e quindi sorte in violazione del n. 446 del 1997.

La proposta di stralcio avanzata dal Gruppo dei Verdi consente:

1) di approvare il collegato fiscale, uno dei provvedimenti qualificanti dell'azione di governo di centro-sinistra, senza che esso contenga una «odiosa» norma di sanatoria che, sia nel merito che nel metodo, rappresenta una procedura che da tutta la maggioranza è stata più volte ritenuta inaccettabile;

2) di approvare il collegato fiscale entro la fine dell'anno in corso, in quanto la Camera dei deputati dovrà unicamente deliberare in merito all'approvazione o meno dello stralcio effettuato dal Senato, senza entrare nel merito dei contenuti della norma stralciata, comportando un ritardo minimo rispetto all'approvazione del Senato;

3) di non pregiudicare il contenuto normativo dell'articolo 78 il quale continuerebbe a vivere come corpo legislativo a se stante, suscettibile di essere modificato ed integrato in seguito ad un adeguato approfondimento volto a risolvere la situazione di illegittimità che si è creata, senza tuttavia mettere in atto un'indiscriminata sanatoria.

Senatore DE LUCA Athos

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 4592. votazione finale	167	166	000	142	024	084	APPR.

- F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione
 M = Senatore in congedo o missione
 P = Presidente di turno
 R = Richiedente la votazione e non votante
 - Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
 il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0947 del 08-11-2000 Pagina 1

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
AGNELLI GIOVANNI	M	
AGOSTINI GERARDO	M	
ALBERTINI RENATO	F	
ANDREOLLI TARCISIO	F	
ANGIUS GAVINO	M	
AYALA GIUSEPPE MARIA	F	
AZZOLLINI ANTONIO	C	
BARBIERI SILVIA	M	
BARRILE DOMENICO	F	
BASSANINI FRANCO	M	
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	
BEDIN TINO	F	
BERNASCONI ANNA MARIA	F	
BERTONI RAFFAELE	F	
BESOSTRI FELICE CARLO	F	
BESSO CORDERO LIVIO	F	
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	
BETTONI BRANDANI MONICA	F	
BEVILACQUA FRANCESCO PAOLO	C	
BISCARDI LUIGI	F	
BO CARLO	M	
BOBBIO NORBERTO	M	
BOCO STEFANO	F	
BONATESTA MICHELE	C	
BONAVITA MASSIMO	F	
BONFIETTI DARIA	F	
BORRONI ROBERTO	F	
BORTOLOTTO FRANCESCO	F	
BOSELLO FURIO	C	
BRUNO GANERI ANTONELLA	F	
BRUTTI MASSIMO	M	
BUCCI MICHELE ARCANGELO	C	

Seduta N. 0947 del 08-11-2000 Pagina 2

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
BUCCIARELLI ANNA MARIA	M	
CABRAS ANTONIO	F	
CADDEO ROSSANO	F	
CALVI GUIDO	F	
CAMERINI FULVIO	F	
CAMO GIUSEPPE	F	
CAPALDI ANTONIO	F	
CAPONI LEONARDO	F	
CARCARINO ANTONIO	F	
CARELLA FRANCESCO	F	
CARPI UMBERTO	M	
CARPINELLI CARLO	F	
CASTELLANI CARLA	M	
CASTELLANI PIERLUIGI	F	
CAZZARO BRUNO	F	
CIONI GRAZIANO	F	
CO' FAUSTO	C	
CONTE ANTONIO	F	
CORRAO LUDOVICO	F	
CORTELLONI AUGUSTO	F	
CORTIANA FIORELLO	F	
COVIELLO ROMUALDO	F	
CRESCENZIO MARIO	F	
CUSIMANO VITO	C	
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	M	
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA	F	
DEBENEDETTI FRANCO	M	
DE CAROLIS STELIO	F	
DE CORATO RICCARDO	C	
DE GUIDI GUIDO CESARE	F	
DEL TURCO OTTAVIANO	M	
DE LUCA ATHOS	F	

Seduta N. 0947 del 08-11-2000 Pagina 3

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
DE LUCA MICHELE	M	
DE MARTINO FRANCESCO	M	
DE MARTINO GUIDO	F	
DEMASI VINCENZO	C	
DENTAMARO IDA	F	
DE ZULUETA TANA	M	
DIANA LINO	F	
DIANA LORENZO	F	
DI BENEDETTO DORIANO	F	
DI ORIO FERDINANDO	M	
DONDEYNAZ GUIDO	F	
DONISE EUGENIO MARIO	F	
D'URSO MARIO	M	
DUVA ANTONIO	F	
ELIA LEOPOLDO	F	
ERROI BRUNO	F	
FALOMI ANTONIO	F	
FASSONE ELVIO	F	
FERRANTE GIOVANNI	F	
FIGURELLI MICHELE	F	
FIORILLO BIANCA MARIA	F	
FLORINO MICHELE	C	
FOLLIERI LUIGI	F	
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	M	
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	M	
GAMBINI SERGIO	F	
GIARETTA PAOLO	F	
GIORGIANNI ANGELO	F	
GIOVANELLI FAUSTO	F	
GRUOSSO VITO	F	
GUERZONI LUCIANO	F	
IULIANO GIOVANNI	F	

Seduta N. 0947 del 08-11-2000 Pagina 4

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
LARIZZA ROCCO	F	
LASAGNA ROBERTO	C	
LAURIA BALDASSARE	M	
LAURIA NICHELE	M	
LAURICELLA ANGELO	F	
LAVAGNINI SEVERINO	F	
LEONE GIOVANNI	M	
LOIERO AGAZIO	M	
LOMBARDI SATRIANI LUIGI MARIA	F	
LORETO ROCCO VITO	F	
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI	F	
MACONI LORIS GIUSEPPE	F	
MAGGIORE GIUSEPPE	M	
MAGLIOCCHETTI BRUNO	C	
MAGNALBO' LUCIANO	C	
MANCINO NICOLA	P	
MANCONI LUIGI	M	
MANFREDI LUIGI	C	
MANIERI MARIA ROSARIA	F	
MANIS ADOLFO	M	
MANZELLA ANDREA	F	
MANZI LUCIANO	F	
MARCHETTI FAUSTO	F	
MARINI CESARE	F	
MARINO LUIGI	F	
MASCIONI GIUSEPPE	F	
MASULLO ALDO	F	
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA	F	
MELE GIORGIO	F	
MELONI FRANCO COSTANTINO	F	
MELUZZI ALESSANDRO	F	
NICELE SILVANO	F	

Seduta N. 0947 del 08-11-2000 Pagina 5

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
MIGNONE VALERIO	F	
MIGONE GIAN GIACOMO	M	
MONTAGNA TULLIO	F	
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	F	
MONTELEONE ANTONINO	C	
MONTICONE ALBERTO	F	
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	
MUNDI VITTORIO	F	
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	
NAPOLI ROBERTO	F	
NAVA DAVIDE	F	
NIEDDU GIANNI	F	
OCCHIPINTI MARIO	F	
OSSICINI ADRIANO	F	
PAGANO MARIA GRAZIA	F	
PALOMBO MARIO	C	
PALUMBO ANIELLO	F	
PAPINI ANDREA	F	
PAPPALARDO FERDINANDO	F	
PARDINI ALESSANDRO	F	
PAROLA VITTORIO	F	
PASQUALI ADRIANA	C	
PASQUINI GIANCARLO	F	
PASSIGLI STEFANO	F	
PELELLA ENRICO	F	
PELLEGRINO GIOVANNI	F	
PELLICINI PIERO	C	
PETRUCCI PATRIZIO	F	
PETRUCCIOLI CLAUDIO	F	
PETTINATO ROSARIO	F	
PIANETTA ENRICO	M	
PIERONI MAURIZIO	F	

Seduta N. 0947 del 08-11-2000 Pagina 6

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
PILONI ORNELLA	F	
PINGGERA ARMIN	F	
PINTO MICHELE	F	
PIZZINATO ANTONIO	F	
POLIDORO GIOVANNI	F	
PORCARI SAVERIO SALVATORE	C	
PREDA ALDO	F	
PROVERA FIORELLO	M	
RESCAGLIO ANGELO	F	
RIGO MARIO	F	
RIPAMONTI NATALE	F	
RIZZI ENRICO	C	
ROBOL ALBERTO	M	
ROCCHI CARLA	M	
ROGNONI CARLO	M	
RONCHI EDOARDO (EDO)	F	
ROTELLI ETTORE ANTONIO	C	
RUSSO GIOVANNI	F	
RUSSO SPENA GIOVANNI	C	
SALVATO ERSILIA	F	
SALVI CESARE	M	
SARACCO GIOVANNI	F	
SARTO GIORGIO	F	
SARTORI MARIA ANTONIETTA	F	
SCIVOLETTO CONCETTO	F	
SEMENTATO STEFANO	F	
SENESE SALVATORE	F	
SMURAGLIA CARLO	F	
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	M	
STANISCIA ANGELO	F	
TAROLLI IVO	M	
TAVIANI EMILIO PAOLO	M	

Seduta N. 0947 del 08-11-2000 Pagina 7

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
THALER AUSSERHOFER HELGA	F	
TOIA PATRIZIA	M	
VALLETTA ANTONINO	F	
VEDOVATO SERGIO	F	
VEGAS GIUSEPPE	C	
VELTRI MASSIMO	F	
VERALDI DONATO TOMMASO	F	
VERTONE GRIMALDI SAVERIO	F	
VIGEVANI FAUSTO	F	
VILLONE MASSIMO	F	
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	
VIVIANI LUIGI	F	
VOLCIC DEMETRIO	F	
ZECCHINO ORTENSIO	M	
ZILIO GIANCARLO	F	

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Ministro Affari Esteri

(Governo D'Alema-I)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998 (4123-B)

(presentato in data **08/11/00**)

S.4123 approvato dal Senato della Repubblica; C.6689 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati;

Sen. FASSONE Elvio, SALVI Cesare, SALVATO Ersilia, BARBIERI Silvia, BONFIETTI Daria, CALVI Guido, RUSSO Giovanni, SENESE Salvatore, DUVA Antonio

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione (1502-B)

(presentato in data **08/11/00**)

S.1502 approvato in testo unificato (TU con S.3793, S.3734, S.3664, S.3317, S.3227, S.2705, S.2734, S.2736, S.2681); C.6590 approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati, in testo unificato con i disegni di legge nn. C. 463, C. 1863-ter, C. 1870-ter, C. 3463, C. 4425, C. 5360, C. 5391, C. 5433, C. 5523, C. 5545, C. 5702, C. 5752, C. 6339, C. 6631;

Sen. BRUNO GANERI Antonella, ANGIUS Gavino, BONFIETTI Daria, DANIELE GALDI Maria Grazia, D'ALESSANDRO PRISCO Franca, BETTONI BRANDANI Monica, MICELE Silvano, SARTORI Maria Antonietta, LOMBARDI SATRIANI Luigi Maria, DE LUCA Michele, BERTONI Raffaele, CAMERINI Fulvio, BERNASCONI Anna Maria, PAGANO Maria Grazia

Norme per la prevenzione degli abusi sui minori e contro la pedofilia (4871)

(presentato in data **08/11/00**)

Sen. ROBOL Alberto, AGOSTINI Gerardo, GIARETTA Paolo, CRESCENZIO Mario, PINGGERA Armin, PREDA Aldo, MANZI Luciano

Delega al Governo per il riordino dei trattamenti pensionistici di guerra (4872)

(presentato in data **08/11/00**)

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge

28 settembre 1998, n. 337, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112 concernenti il riordino della disciplina relativa alla riscossione» (n. 781).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), che dovrà esprimere il proprio parere entro l'8 dicembre 2000. La 5^a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio) potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 6 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia della ordinanza n. 97T, emessa in data 4 ottobre 2000 dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

La documentazione anzidetta sarà trasmessa alla 11^a Commissione permanente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 novembre 2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'atto di indirizzo per il periodo 2001-2003 relativo agli obiettivi e alle attività delle Agenzie fiscali adottato dal Ministro delle finanze.

Detta documentazione sarà stampata e trasmessa alla 6^a Commissione permanente.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Marino ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00605, dei senatori Salvato ed altri.

Interpellanze

NOVI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che al collaboratore di giustizia Rosario Spatola non viene assicurata un'adeguata protezione;

che il procuratore di Messina dottor Croce ha avvertito la prefettura e il Ministro dell'interno del persistere di questa situazione di pericolo per il signor Spatola e i suoi familiari;

che al collaboratore Spatola con ritardi e intralci burocratici vengono negati i benefici previsti dalle norme vigenti;

che lo Spatola denunciò a suo tempo i pentiti Sparacio, Mutolo, Cannella e Pennino e il Servizio centrale di protezione come strumenti di depistaggio processuale,

si chiede di conoscere le misure che sono state attivate per proteggere il signor Spatola e i suoi familiari.

(2-01172)

Interrogazioni

SERVELLO, MARRI, BEVILACQUA, PACE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che il territorio del Sahara occidentale è una ex colonia spagnola, la cui popolazione deve ancora esercitare il diritto di autodeterminazione previsto per i territori ex coloniali africani;

che detto territorio, al momento in cui la Spagna si è ritirata, è stato occupato militarmente dal Regno del Marocco, il che ha dato origine ad un conflitto armato che ha costretto le popolazioni a fuggire;

che migliaia di profughi sahariani vivono da vent'anni nei campi di rifugiati di Tinduf nel deserto algerino in condizioni di estremo disagio;

che per la soluzione del conflitto, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato un piano di regolamento concordato con le parti interessate, che prevede una tregua nelle operazioni militari e la celebrazione di un *referendum* di autodeterminazione;

che nella zona è presente una missione militare e civile delle Nazioni unite (MINURSO);

che per ostacoli insorti, in particolare, durante il processo di identificazione degli elettori, tale *referendum* non ha ancora potuto aver luogo;

che già precedentemente sono state adottate risoluzioni in favore dell'applicazione del piano di pace dell'ONU per la soluzione del conflitto nel Sahara occidentale e della celebrazione di un *referendum* di autodeterminazione libero, giusto e sotto il controllo internazionale;

che l'accordo di conversione del debito originato da crediti di aiuto, firmato tra Italia e Marocco, in occasione della prima visita in Italia del re del Marocco Mohammed VI il 12 aprile 2000, prevede la cancellazione da parte italiana di 100 milioni di dollari di debito e la messa a disposizione da parte marocchina di risorse in valuta locale per realizzare progetti di sviluppo socioeconomico e di protezione dell'ambiente;

che giova ricordare che si è attualmente in una situazione di stallo nel processo di pace nel Sahara occidentale a causa della pretesa del Marocco che vengano esaminate decine di migliaia di ricorsi avverso la non

iscrizione nelle liste degli elettori da parte della Commissione di identificazione di persone non trovate in possesso dei necessari requisiti;

che, allo stato attuale, la stessa celebrazione del *referendum* sembra rimessa in causa;

che oggi più che mai è indispensabile che la comunità internazionale prenda affinché il Marocco rispetti gli impegni assunti con il piano di pace e con gli accordi di Houston;

che la cancellazione del debito verrà effettuata ogni sei mesi a seguito della verifica dell'effettivo esborso da parte marocchina di fondi per i progetti iscritti nel bilancio nazionale;

che la prima verifica è prevista per il mese di dicembre 2000;

che allo scopo di concordare bilateralmente i progetti è prevista la costituzione di un comitato misto di gestione,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga di assumere iniziative volte a favorire l'applicazione dell'accordo tra l'Italia e il Marocco, nel rispetto del diritto internazionale;

se non si ritenga di dover adottare opportuni provvedimenti affinché i progetti riguardino soltanto il territorio del Marocco internazionale riconosciuto, con esclusione del territorio occupato del Sahara occidentale; i progetti di sviluppo socioeconomico, in particolare, non siano legati direttamente o indirettamente allo sfruttamento, attualmente in corso, dei fosfati e delle risorse ittiche del Sahara occidentale; i fondi risultanti dalla conversione del debito non vengano, in alcun caso, utilizzati per spese militari, per ulteriore trasferimento di coloni marocchini nei territori occupati, per il mantenimento dell'esercito di occupazione o per le forze dell'ordine impegnate in azioni repressive;

se non s'intenda adottare tutte le misure necessarie a garantire la massima trasparenza e correttezza nell'uso di fondi statali, che sono però dipendenti dall'accordo bilaterale.

(3-04102)

FLORINO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la Birra Peroni Industriale spa (Napoli), ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, ha avviato la relativa procedura di mobilità per 45 lavoratori;

che appare evidente la volontà dell'azienda di tagliare ulteriormente il proprio organico adducendo motivazioni che non trovano nessun riscontro per la produzione di birra, praticamente raddoppiato dallo stabilimento nell'anno in corso e in quelli precedenti;

che nel 1984 gli addetti allo stabilimento, una delle poche industrie presenti nell'area Nord, erano 700, oggi appena 199, e con l'ulteriore taglio si riduce di oltre il 70 per cento la forza lavoro presente dal 1984;

che la Birra Peroni spa usufruisce di finanziamenti pubblici rilevanti e di ammortizzatori sociali che non giustificano le azioni intraprese per ridurre l'organico esistente,

l'interrogante chiede di conoscere:

i provvedimenti che il Ministro del lavoro intenda adottare per scongiurare quanto previsto ed avviato dalla Birra Peroni Industriale spa nei confronti di 45 lavoratori;

se non intenda attivare tutte le iniziative necessarie di concerto con l'azienda per sospendere l'azione intrapresa.

(3-04103)

SPECCHIA, MACERATINI, MAGGI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, BUCCIERO, CURTO, MONTELEONE, CARUSO Antonino, BEVILACQUA, MEDURI, BATTAGLIA, COLLINO, DANIELI, DE CORATO, PALOMBO, PELLICINI, RAGNO, SERVELLO, BASINI, BONATESTA, BORNACIN, CASTELLANI Carla, COZZOLINO, DEMASI, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MARRI, MULAS, PACE, SERENA, PASQUALI, PONTONE, RECCIA, TURINI, VALENTINO, ZAMBRINO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, della giustizia, della difesa, degli affari esteri e per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che l'arrivo di circa 900 clandestini nel porto di Otranto ha dimostrato ancora una volta il fallimento della politica del Governo in materia di immigrazione clandestina;

che tutto ciò è determinato da anni di lassismo, dalla mancanza di una legislazione adeguata, dal mancato coinvolgimento dell'Unione europea e dalla incapacità di far rispettare agli Stati dell'Albania e della Turchia in particolare gli accordi raggiunti;

che sono invece necessari una politica ed una legge che sappiano davvero coniugare la doverosa solidarietà con l'altrettanto necessaria fermezza;

che è anche urgente introdurre nel nostro ordinamento il reato di immigrazione clandestina;

che la situazione è diventata ancora più grave dopo la decisione di alcuni giudici che hanno sollevato eccezioni di incostituzionalità nei confronti della legge Turco-Napolitano e lasciati liberi i 30 immigrati interessati, mentre un quarto giudice ha confermato il trattenimento di 11 clandestini presso il Centro di permanenza con successivo accompagnamento alla frontiera;

che la Corte costituzionale dovrebbe esprimersi sulle eccezioni non prima del gennaio 2001;

che risulta pertanto evidente l'incertezza del diritto con tutte le prevedibili conseguenze negative;

che è particolarmente pesante la situazione per la regione Puglia ed in particolare per il Salento, interessato da diversi anni dall'arrivo di migliaia e migliaia di clandestini e purtroppo anche da traffici illegali di ogni tipo, essendo zona di frontiera rispetto agli Stati dell'altra parte dell'Adriatico, all'intera area dei Balcani e al Medio Oriente;

che il presidente della regione Puglia, onorevole Fitto, nei giorni scorsi ha dichiarato che il Governo non è in grado di reggere da solo l'im-

patto di queste ondate immigratorie, né di controllare e arginare i nuovi fenomeni criminali determinati dalla crisi nei Balcani e che pertanto è necessario fare intervenire l'Unione europea e la Comunità internazionale;

che lo stesso presidente Fitto ha aggiunto che il prezzo che la Puglia paga per essere frontiera d'Europa è troppo alto e che di questo costo sociale ed economico deve farsi carico l'Unione europea,

gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere.

(3-04104)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BONATESTA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso che:

il quotidiano «Il Corriere di Viterbo», in un articolo di giovedì 26 ottobre 2000 a firma di Plinio Zenoni, dal titolo: «Straordinari, bufera in ospedale», riporta una denuncia della CISAS Sanità relativa ad una situazione di estremo disagio esistente tra i dipendenti dell'ospedale civile «Andosilla» di Civita Castellana, in provincia di Viterbo;

infatti, con una lettera al capo dipartimento del presidio ospedaliero di Civita Castellana ed al direttore generale della ASL, la segreteria aziendale della CISAS Sanità documentava disparità nell'assegnazione degli straordinari e delle pronte disponibilità nell'ospedale «Andosilla», denunciando un comportamento poco trasparente, discriminante e non coerente con le regole aziendali e con gli accordi sindacali da parte della direzione sanitaria;

la segreteria aziendale della CISAS Sanità, in tale sede, criticava fortemente che il monte ore assegnato per lo straordinario al presidio ospedaliero fosse, per la maggior parte, liquidato solamente ad un ristretto numero di operatori, tra cui sanitari ed amministrativi della direzione stessa;

la segreteria aziendale sostiene anche che un operatore di terzo livello riuscirebbe ad incrementare il proprio stipendio di ben 1.500.000 lire per le ore di straordinario e di reperibilità, molto al di sopra delle dieci ore consentite dalle norme contrattuali che gli sono state assegnate, e cita anche operatori amministrativi, ai quali verrebbero garantite abitualmente ogni mese delle ore di straordinario, in media trenta ore, portando loro un incremento salariale mensile in media di 600.000 lire. In certi casi gli straordinari sarebbero stati addebitati anche ad orari festivi, quando cioè gli uffici restano chiusi;

altro caso citato nella lettera al direttore generale è quello di una caposala a cui verrebbero riconosciute continuamente circa venti ore di straordinario mensile con aumenti salariali di circa 400.000 lire. Questi trasferimenti *ad hoc* di fondi aziendali, scrive la segreteria aziendale, continuano tuttora a favorire solo alcune figure professionali, alle quali viene garantita, ogni mese, una quota di salario in più con la discriminante che

alcune di esse effettuano lo straordinario in funzioni diverse dalla loro qualifica professionale;

lo straordinario ad avviso della CISAS deve essere effettuato per reali esigenze di servizio e secondo rotazione in eguale misura, perché appare illogico ed assurdo che fondi dello straordinario vengano dirottati solo su alcuni operatori;

la CISAS Sanità ha chiesto che sia effettuata un'indagine amministrativa in merito, che venga momentaneamente sospeso il pagamento degli straordinari eccedenti i limiti fissati dal contratto nazionale di lavoro, che venga garantita la rotazione degli straordinari ed il limite mensile delle pronte reperibilità, che gli straordinari vengano esclusivamente assegnati alle figure professionali previste nel contratto nazionale di lavoro ed infine che vengano individuate eventuali responsabilità soggettive nell'assegnazione delle ore di straordinario e di pronta reperibilità,

l'interrogante chiede di conoscere:

in che modo si intenda intervenire per far sì che eventuali privilegi denunciati dalla CISAS Sanità nella distribuzione degli straordinari presso l'ospedale civile di Civita Castellana, in provincia di Viterbo, abbiano a cessare immediatamente;

se non si ritenga di dover disporre una indagine amministrativa presso l'ospedale civile *de quo* atta a individuare eventuali responsabilità;

se, inoltre, non si ritenga di dover coinvolgere in tale verifica altri uffici esterni per quanto concerne le loro competenze.

(4-21132)

MAGLIOCCHETTI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che la caserma militare «Simoni» di Sora (Frosinone), realizzata nel 1968 su un'area di 17 ettari, è una moderna struttura perfettamente attrezzata tuttora in eccellenti condizioni di funzionalità;

che il complesso militare insiste nei pressi dell'area urbana, è servito dalla ferrovia, dispone di una moderna ed efficiente struttura ospedaliera, dotata anche di eliporto, ed è al centro di tre valli: Valle del Liri, Valle Comino e Valle Roveto, in un'area vasta baricentrica tra l'Adriatico ed il Tirreno, in una importante posizione strategica tra Roma e Napoli;

che il 31 gennaio 1995, il Ministro della difesa, nel rispondere all'interrogante, precisò che «tenuto conto dell'ottimale situazione infrastrutturale, della disponibilità di idonee aree e addestrative dotate di attrezzature logistico-funzionali e ginnico-sportive indispensabili per la specifica esigenza, nonché della favorevole situazione locale, è allo studio la possibilità di dislocare un nuovo reggimento in funzione di centro di addestramento per volontari dell'Esercito nella caserma «Simoni» di Sora, sede del 17° Reggimento fanteria «Acqui»;

che, nel quadro del «Progetto Difesa 2000», si è ritenuto necessario istituire presso la caserma «Simoni» di Sora un contingente di volontari a ferma prolungata (VFP) mediante la costituzione di un reggimento;

che la successiva istituzione del contingente di volontari a ferma prolungata, nel rispetto delle previsioni contenute nel «Progetto Difesa

2000», ha costituito e costituisce un rilevante indotto economico per tutto il comprensorio caratterizzato da tempo da un grave processo di deindustrializzazione;

che questa importante decisione ha tenuto conto anche del fatto che il suddetto territorio è classificato zona sismica di prima categoria ed è sottoposto ad altri grandi rischi, come quello idrogeologico determinato dalle frequenti e gravi esondazioni del fiume Liri;

che la città vive in piena osmosi con il Reggimento, grazie anche alla sigla di un protocollo d'intesa, fornisce *benefits* al personale militare presso numerosi esercizi pubblici ed offre la disponibilità di servizi essenziali, con particolare riferimento ai trasporti e all'assistenza sanitaria;

poiché le notizie di una prossima chiusura o ridimensionamento di questa importante struttura militare, che da tempo si susseguono senza alcuna smentita ufficiale da parte delle autorità interessate, hanno già gravemente turbato il personale in servizio e l'intera popolazione,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro della difesa non ritenga urgente intervenire per confermare gli impegni precedentemente assunti per lo sviluppo delle attività previste nella caserma «Simoni» di Sora, tenuto anche conto dei recenti provvedimenti legislativi.

(4-21133)

WILDE. – *Ai Ministri della giustizia, delle finanze, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, della difesa e dell'ambiente.* – Premesso che:

in data 25 ottobre 2000, in Commissione antimafia, è stato approvato il documento sui traffici illeciti e le ecomafie. Nelle conclusioni si è tra l'altro evidenziato che:

non è la sola criminalità organizzata ad operare in modo illegale. Esistono infatti società commerciali o imprese non legate ad essa, ma che hanno come ragione sociale la gestione illecita dei rifiuti, soprattutto di origine industriale;

nella gestione illecita di rifiuti non si registrano forme di concorrenza o scontri come invece accade in altri settori criminali; il *business* è evidentemente talmente consistente da rendere preferibile la collaborazione alla concorrenza;

la criminalità organizzata non si limita al semplice servizio di smaltimento, ma si estende anche alle altre fasi del ciclo;

i meccanismi del «giro bolla» e degli «impianti fantasma» sono i più frequenti casi di illecito che si registrano nel ciclo dei rifiuti, sia per i rifiuti industriali, che vengono declassificati o miscelati e quindi smaltiti in maniera non corretta, sia per i rifiuti solidi urbani;

ad alimentare il mercato illecito sono anche le industrie a rilevanza nazionale ed internazionale, comprese aziende a rilevante partecipazione di capitale pubblico. Per tutte il minimo denominatore comune è la ricerca dello smaltimento al minor costo, senza alcun controllo sulla destinazione finale del rifiuto;

questi sono alcuni punti che evidenziano la necessità di intervenire in modo preventivo con strumenti di contrasto capaci di cogliere la complessità del fenomeno e di rispondervi in tempo reale;

la gestione illecita riguarda una quota considerevole dei rifiuti prodotti ogni anno in Italia, pari al 30 per cento del totale, ed equivale a oltre 35 milioni di tonnellate di rifiuti, soprattutto speciali,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano dare disposizioni in merito ad operazioni di prevenzione e repressione utilizzando gli indirizzi e le informazioni provenienti dal documento sui traffici illeciti e le ecomafie approvato in Commissione antimafia il 25 ottobre 2000, ma anche utilizzando tutte le informazioni provenienti dalle numerose interrogazioni parlamentari in merito;

se i Ministri in indirizzo non ravvisino l'opportunità di rivedere in tempi brevi il sistema sanzionatorio che si rivela del tutto inadeguato rispetto ai guadagni conseguiti con gli illeciti;

se non si ritenga che coloro che sono interessati alle indagini ispettive, NAS, NOS, polizia di Stato, carabinieri, finanza e responsabili delle ASL locali, debbano eseguire indagini seguendo anche gli indirizzi e le osservazioni descritti nel sopracitato documento, al fine di conoscere in tempo reale ogni fase della movimentazione del singolo rifiuto.

(4-21134)

SERENA, DANIELI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della giustizia.* – Premesso:

che il professor Franco Damiani, docente di Storia presso l'istituto per il turismo «A. Gritti» di Venezia-Mestre, è fatto oggetto da tempo di soprusi e persecuzioni operati da un non meglio definibile «clan dei marsigliesi» che va dai centri sociali, all'Arci-gay, all'Arci-lesbica, ai gruppi della sinistra «costituzionale»;

che colpa del docente sarebbe stata quella di fornire ai suoi alunni informazioni riguardo al nazismo divergenti da quelle propinate per cinquant'anni dalla storiografia comunista;

che, nonostante una precedente ispezione ministeriale nei confronti del docente, conclusasi il 3 agosto 2000 con la sua piena assoluzione e con il consiglio di chiedere trasferimento in un liceo, le persecuzioni da parte di un certo mondo politico sono continuate;

che un gruppo di insegnanti del «Gritti» avrebbe espresso in una lettera al preside, poi pubblicata dalla stampa locale, il suo «disagio» (*sic*) di dover operare nella funzione educativa a fianco di un collega che esprime giudizi «storicamente aberranti e umanamente offensivi»;

che numerosi studenti (compresi tutti quelli del professor Damiani, tranne due) si sono dissociati apertamente da tali odiose forme di discriminazione politica, scrivendo lettere personali alle diverse autorità scolastiche, denunciando il comportamento settario e anomalo di alcuni loro professori e del preside (vedansi le dichiarazioni firmate di studenti e ge-

nitore sul giornale «Libero» del giorno 5 novembre 2000) ed esprimendo solidarietà al professor Franco Damiani;

che il 25 ottobre 2000 si è svolta in Mestre una manifestazione *ad personam* contro il professor Damiani, a cui hanno partecipato 2.000 studenti raccattati in tutta la provincia, con abbondanza di insulti e minacce (ad esempio «Damiani, mostra la tua faccia! – Damiani fascista sei il primo della lista! – Torneremo più numerosi se Damiani non va fuori dalle p...», eccetera) e lancio di uova, sassi e petardi contro l'edificio scolastico;

che il prosindaco di Mestre, Gianfranco Bettin, ha ringraziato a nome della città, a mezzo stampa locale, gli studenti per la manifestazione;

che in conseguenza di tale manifestazione il provveditore di Venezia ha ordinato una nuova ispezione sul docente;

che la stampa locale ha pubblicato sulla vicenda 27 tra articoli e lettere, dei quali 20 contrari al docente e 7 che riportano pareri favorevoli o sue precisazioni, ma che gran parte delle sue repliche sono state cestinate o tagliate, mentre quasi tutte le lettere in sua difesa, compreso l'appello al Ministro della pubblica istruzione del Comitato difesa scuola italiana, sono state cestinate. In tale azione si è particolarmente distinto il «Gazzettino», che ha ospitato molti pareri di soggetti che non conoscevano i termini della vicenda e che ciononostante si producevano in giudizi spesso pesanti sull'operato del docente, che arrivavano fino all'accusa di «propaganda nazista»; il settimanale «Gente Veneta» ha ospitato con risalto una lettera di pesanti accuse cestinando la successiva replica del Damiani e pubblicandone in seguito solo una minuscola precisazione;

che nessuna riprovazione, su detta stampa, è stata espressa nei confronti della manifestazione del 25 ottobre,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano attivarsi ognuno per le proprie competenze ed in particolare se non si ravvisino nel comportamento degli organizzatori e dei responsabili del linciaggio morale nei confronti del Damiani gli estremi di discriminazione ai sensi della cosiddetta legge Mancino, nonché di minacce e istigazione alla violenza.

(4-21135)

MAGNALBÒ, PASQUALI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 1997 sono state rideterminate le dotazioni organiche cumulative del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ma che a tutt'oggi non risulta siano stati ridefiniti, previo esame congiunto con rappresentanti delle organizzazioni sindacali, gli stessi contingenti riferiti a ciascuna aerea e profilo professionale di inquadramento;

che il contratto collettivo integrativo di amministrazione è stato sottoscritto dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sin-

dacali nel mese di marzo 2000 e che a tutt'oggi alle stesse controparti sindacali non è stata presentata una proposta definitiva da parte dell'amministrazione del Tesoro finalizzata a dare esecuzione agli adempimenti di cui sono descritti (individuazione dei contingenti di personale inquadrati in ciascuna area e profilo professionale) che sarebbero dovuti essere espletati, così come specificato nel contratto collettivo integrativo di amministrazione, entro la data del 31 marzo 2000;

che presso lo stesso Dicastero sono stati avviati, da parte del competente servizio del personale, gli adempimenti per stilare le graduatorie dei lavoratori appartenenti alle aree B1, B3, C1, e C3 ai fini della corresponsione delle indennità «super» e che sono in corso di realizzazione quelli relativi alla riqualificazione del personale,

gli interroganti chiedono di conoscere:

entro quali tempi sarà possibile rilasciare alle organizzazioni sindacali i prospetti definitivi concernenti le nuove dotazioni organiche del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica partitamente suddivise per aree e profili professionali di inquadramento;

con quali criteri l'amministrazione del Tesoro, nel frattempo, abbia avviato le procedure per la corresponsione delle indennità «super» e per l'individuazione dei contingenti di personale da avviare alla riqualificazione in mancanza di una dotazione organica che tenga conto dei reali fabbisogni, atteso che, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali gli adempimenti propedeutici relativi alla definizione della dotazione organica per ciascuna area e profilo professionale di appartenenza non sono stati ancora posti in essere.

(4-21136)

MANCONI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che dall'11 al 16 dicembre 2000, a Palermo, è in programma il vertice ONU sulla criminalità transnazionale;

che, da notizie apparse sulla stampa, nelle zone interessate allo svolgimento del vertice in questione sembrerebbe sia in corso un vero e proprio censimento, se non una «schedatura», degli abitanti;

che in tutte le case dei quartieri coinvolti gli addetti alla sicurezza del vertice, al fine di predisporre le misure necessarie, svolgerebbero da tempo un'attività di monitoraggio «porta a porta», citofonando o bussando in tutte le case, chiedendo documenti e dati anagrafici ai residenti;

che gli abitanti sarebbero stati sconsigliati dall'aprire le finestre nei giorni del vertice, in considerazione del fatto che nelle zone interessate verranno appostati dei cecchini;

che i residenti, durante il vertice, potranno entrare nei quartieri interessati solo esibendo un *pass* e sottoponendosi ad accurati controlli;

considerato:

che neppure un evento di grande rilevanza come un vertice internazionale può diventare pretesto per una «schedatura» di massa;

che la tutela della *privacy* è diritto irrinunciabile di ogni cittadino, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra esposto;

quali iniziative intenda adottare perché sia possibile assicurare protezione ai partecipanti al vertice di Palermo e alle migliaia di cittadini residenti nelle zone interessate senza ledere in alcun modo i loro più elementari diritti.

(4-21137)

MARCHETTI, MARINO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che:

viene riferito che il signor Turcan Vasile, di nazionalità moldava, è «recluso» presso il centro di accoglienza di Torino, via Brunelleschi 132, e non è consentito ai familiari di vederlo;

il signor Turcan Vasile sarebbe stato ripetutamente picchiato dalla polizia, dopo essere stato trasferito con la forza all'aeroporto della Malpensa per essere espulso;

il signor Turcan Vasile si oppone all'espulsione che lo separerebbe da tutta la sua famiglia, che si trova in Italia;

al signor Turcan Vasile è offerta un'opportunità d'impiego da parte di un datore di lavoro,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro dell'interno non ritenga:

di disporre con la massima urgenza accertamenti per verificare se quanto esposto in premessa corrisponda a verità;

di assumere provvedimenti conseguenti nei confronti degli eventuali responsabili delle violenze;

di evitare l'espulsione del cittadino moldavo consentendogli di continuare a vivere in Italia assieme alla sua famiglia.

(4-21138)

COVIELLO. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che vengono sollevate numerose proteste per la notizia dell'ennesimo blocco dei lavori di realizzazione della bretella di collegamento tra la strada statale n. 585 «Fondo valle del Noce» e l'autostrada Salerno-Reggio Calabria;

che ciò, oltre a comportare la perdita del lavoro per le maestranze addette, dilata ancora di più i tempi di ultimazione del primo lotto, in corso ormai da una decina di anni, sebbene l'intera opera sia stata ritenuta tra quelle di interesse prioritario da parte della regione Basilicata;

che in effetti, da informazioni assunte, si tratterebbe di completare gli svincoli, uno dei quali pericolosissimo allo stato attuale, asfaltare il tracciato ed adeguare e riparare alcuni tratti aggrediti da movimenti franosi già in corso d'opera, oltre ad illuminare le gallerie e gli svincoli stessi;

che lungaggini di varia natura, non disgiunte dalle vicissitudini della prima ditta appaltatrice, hanno reso quasi infiniti i lavori; un ulteriore rinvio sarebbe intollerabile per la pubblica opinione e per le stesse istituzioni locali, quasi inibite nella programmazione e gestione del proprio territorio;

che a tale proposito vale ricordare che il comune di Lauria ha in corso di realizzazione il completamento dell'anello di circumvallazione che andrà ad interagire direttamente con lo svincolo della bretella al rione inferiore ed al quale necessariamente deve essere raccordato,

si chiede di sapere quali siano le ragioni del blocco dei lavori, i tempi di ripresa e i tempi certi di definizione degli stessi.

(4-21139)

MANIERI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che:

il provvedimento di autorizzazione delle assunzioni a tempo indeterminato per l'anno scolastico in corso è ancora all'esame del Consiglio dei ministri, con la grave conseguenza che, a due mesi dall'inizio dell'anno scolastico, il Ministro della pubblica istruzione non ha potuto emettere il decreto relativo al contingente provinciale delle cattedre e dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni in ruolo, il cui numero sarà definito proporzionalmente alle disponibilità di posti per ogni grado di istruzione e classe di concorso;

il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni in ruolo (si tratta di circa 90.000 posti vacanti di cui 67.000 relativi ai docenti) è così ripartito: 50 per cento per le graduatorie dei concorsi ordinari banditi nel 1999 e 50 per cento per le graduatorie permanenti;

in base alla normativa vigente sono valide ai fini delle effettive assunzioni in ruolo (con raggiungimento della sede dall'anno scolastico 2000-2001) solo le graduatorie approvate entro il 31 agosto 2000, sia dei concorsi ordinari sia delle graduatorie permanenti, per queste ultime, limitatamente agli scaglioni (prima e seconda fascia) approvati in via definitiva. Se approvate dopo il 31 agosto le assunzioni in ruolo avranno luogo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2000 e raggiungimento della sede di servizio dal 1° settembre 2001;

in molte province la compilazione delle graduatorie permanenti ha comportato una mole incredibile di ricorsi causati da gravi errori commesse dagli uffici dell'amministrazione scolastica nella valutazione delle domande,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi del ritardo di tale decisivo adempimento che fra l'altro pregiudica la partecipazione piena dei suddetti precari alle imminenti elezioni per le RSU (rappresentanze sindacali unitarie);

quale sia la situazione dei ricorsi avverso la compilazione delle graduatorie permanenti e quali provvedimenti siano stati presi dall'ammi-

nistrazione centrale della Pubblica istruzione nei casi in cui gli errori commessi abbiano notevolmente superato la soglia fisiologica configurandosi oggettivamente come una forma di boicottaggio del processo di riforma in atto.

(4-21140)

RUSSO SPENA. – *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* – Premesso che:

il Convoglio di solidarietà internazionalista Giorgiana Masi, di ritorno dalla città di Kosovska Mitrovica, denuncia la grave situazione che vive la città con particolare riferimento alle condizioni dell'ospedale situato nella parte nord della città;

all'ospedale non possono arrivare aiuti da parte della Croce rossa jugoslava in quanto la zona del Kosovo è sotto il controllo delle forze militari NATO;

la situazione è drammatica, il personale medico e sanitario lavora in condizioni precarie, senza strumenti, senza medicinali, senza riscaldamento, senza vetri alle finestre e senza il minimo indispensabile per soccorrere i malati;

nella città di Mitrovica è importantissimo questo ospedale in quanto è l'unico dove i serbi possono curarsi senza subire le pressioni degli albanesi legati al disciolto UCK, pressioni che dall'avvio della risoluzione n. 1244 dell'ONU (da quando le truppe NATO sono entrate in Kosovo) hanno provocato la fuga di oltre 200.000 persone e l'uccisione di oltre 1.500 persone;

molte zone del Kosovo sono state oggetto di bombardamenti indiscriminati da parte della NATO fatti con Clubster bomb (che di fatto sono mine anti-uomo messe al bando), che continuano ancora a colpire la popolazione con conseguenze drammatiche, e proiettili all'uranio impoverito;

considerato che l'Italia è coinvolta direttamente; vi è infatti nel Kosovo una presenza massiccia di militari che oltretutto comportano un costo elevato per la nostra economia, una presenza militare che non è passiva in quanto l'Italia ha assunto il comando della KFOR dal mese di ottobre,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano al corrente della grave situazione che l'ospedale sta vivendo e quali iniziative intendano intraprendere per porre fine a quella che si può considerare una vergogna per tutta l'umanità;

se nell'ambito delle funzioni attribuite alle forze militari della KFOR vi sia anche quella della ricostruzione e del risanamento del Paese.

(4-21141)

SERVELLO, BORNACIN, MEDURI, RAGNO, DE CORATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle comunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che:

i lavoratori postali di Milano e provincia hanno dichiarato lo stato di agitazione e convocato un'assemblea generale per decidere tutte le iniziative di lotta al fine di fermare la serie di licenziamenti in atto;

le segreterie provinciali dei sindacati presenti nell'azienda hanno denunciato, con forza, atteggiamenti di parte datoriale sprezzanti, assunti in violazione dei diritti e della dignità dei dipendenti;

l'atteggiamento di ferma protesta delle rappresentanze sindacali unitarie è stato alimentato, negli ultimi tempi, da avvenimenti e comportamenti di notevole allarme sociale;

cinque lavoratori, assunti con contratti a termine *ex* decreto-legge n. 510, sono stati licenziati;

migliaia di ricorsisti, a seguito di una sentenza della Corte costituzionale intervenuta in materia, stanno per essere licenziati (l'udienza, per tutti, è fissata per il 16 novembre 2000); l'azienda non ha mostrato alcun interesse per un accordo teso alla salvaguardia dei posti di lavoro;

si è verificato il licenziamento della RSU-CISL del CMP Rosezio (Santacroce), dopo il conseguimento, da parte di questa, dell'esito di vittoria in una vertenza giudiziaria di lavoro;

vi è la previsione di licenziamento per i lavoratori con contratto a termine (*ex* decreto-legge n. 510) in scadenza a febbraio 2001, atteso che, per gli analoghi contratti già scaduti, non è stato mantenuto l'impegno, a fine contratto, dell'assunzione definitiva;

particolarmente risultano danneggiati i lavoratori appartenenti all'ex VI categoria a causa di inquadramenti decisi con una circolare;

tra i vari sindacati in agitazione, di particolare rilievo è l'azione dei rappresentanti dell'UGL, volta alla difesa degli interessi di tutti i lavoratori, senza distinzione di sigle di appartenenza sindacale, ed al conseguimento di pari opportunità sul posto di lavoro;

ulteriori motivi della rivendicazione, condivisibili, della UGL, risiedono nella richiesta di riconoscimento della professionalità e di rispetto degli impegni assunti e (da qualche tempo) sistematicamente non rispettati;

l'azienda postale è altresì inadempiente nel rispettare le leggi che tutelano l'igiene e la sicurezza sui posti di lavoro, nonostante la previsione normativa di sanzioni penali per i responsabili della stessa azienda:

la scelta aziendale di esternalizzazione dei servizi pubblici, mediante appalti e sub-appalti, concreta un duplice danno: riduce i posti di lavoro e peggiora la qualità dei servizi;

preso atto che:

gli equilibri di bilancio dell'azienda (dopo il periodo delle «vacche grasse» che ha visto diversi soggetti privilegiati scalare, agevolmente, funzioni superiori e laute prebende) non possono essere ora conseguiti solo e soltanto a spese dei dipendenti esodati e degli utenti gabbati;

è oltremodo doveroso, per i recapiti ministeriali e di governo aditi, non passare sotto silenzio episodi di rampantismo privatistico che mostrano di saccheggiare, senza remore, il patrimonio di diritti acquisiti, di dignità umana e di professionalità che la pregressa gestione statale aveva capitalizzato, in tanti anni di gestione, con livelli di servizi al pubblico di gran lunga meglio rispondenti alla domanda quantitativa dell'utenza,

gli interroganti chiedono di conoscere se si intenda far valere, a tutela dei lavoratori dipendenti e dell'utenza postale, una decisa azione ministeriale e di Governo capace di:

imporre il doveroso rispetto delle norme (vigenti), che presiedono alle garanzie invocate dalle rappresentanze sindacali;

perseguire i responsabili di comportamenti e decisioni negatori di diritti e riconoscimenti non espropriabili;

pretendere che il brocardo ulpiano non sia solo fregio esteriore dei tribunali, ma regola civile del vivere democratico, rispettoso dell'*honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere*.

(4-21142)

SALVATO. – *Al Ministro degli affari esteri*. – Premesso che:

Marcela Rodriguez Valdivieso, di nazionalità cilena, 47 anni, dal 1990 è detenuta nelle carceri cilene per reati politici;

la signora Rodriguez Valdivieso è costretta a vivere su una sedia a rotelle in quanto colpita da una pallottola il 14 novembre del 1990, giorno del suo arresto;

in questi dieci anni ha subito ben diciotto ricoveri ospedalieri e persiste la sua condizione di detenuta paraplegica;

il 27 ottobre del 1999 il Consiglio generale del collegio medico del Cile ha concluso che non esiste possibilità di riabilitazione né di trattamento per la signora Rodriguez Valdivieso nel sistema di salute pubblico cileno e che è impossibile tenerla in carcere;

l'8 febbraio del 2000 Marcela Rodriguez Valdivieso si è rivolta all'ambasciata italiana di Santiago del Cile chiedendo un sostegno alla sua vicenda;

Amnesty International l'ha riconosciuta quale prigioniera politica, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di intercedere con le autorità cilene al fine di tutelare la vita della signora Marcela Rodriguez Valdivieso.

(4-21143)

SALVATO. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso che:

un gruppo di detenuti ristretti nell'istituto di Voghera, tutti impegnati in attività lavorativa, nei giorni successivi all'alluvione che ha dram-

maticamente colpito il Piemonte e la Lombardia, aveva richiesto alla direzione del proprio carcere l'autorizzazione ad inviare una piccola offerta in denaro per gli alluvionati della regione;

la direzione del carcere non ha ritenuto di avere la competenza per l'autorizzazione e ha trasmesso la richiesta al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a Roma per il nulla osta al compimento dell'atto di beneficenza;

non si vede quali possano essere le ragioni ostative ad un gesto di solidarietà da parte di detenuti;

l'efficienza di una amministrazione viene ad essere compromessa da eccessi di burocrazia;

la funzione rieducativa della pena, di cui all'articolo 27 della Costituzione, non giustifica la negazione o il ritardo nell'autorizzare un atto di solidarietà,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che sia meritorio un gesto di solidarietà rivolto da detenuti a persone colpite da catastrofi naturali e quali iniziative intende intraprendere per evitare che si ripetano episodi del genere.

(4-21144)

VALENTINO. – *Ai Ministri della giustizia, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e per gli affari regionali.* – Premesso:

che l'Autorità giudiziaria di Reggio Calabria ha emesso provvedimenti custodiali nei confronti di noti personaggi della città per fatti connessi alla gestione delle locali aziende sanitarie, ipotizzando la sussistenza di un'associazione a delinquere di stampo mafioso;

che una serie di appalti sui quali si sta investigando sarebbero stati realizzati dalla cooperativa edilizia «Consorzio Ravennate» in associazione temporanea d'impresa con la società «Edilminniti» il cui titolare per tali fatti è stato tratto in arresto;

che tra gli indagati risulta esservi anche il signor Leone Zappia, nato a Reggio Calabria l'11 aprile 1947, attualmente capogruppo dei DS al consiglio comunale di Reggio Calabria ed all'epoca dei fatti anche segretario provinciale di tale partito;

che è nota la sussistenza di antichi e consolidati legami fra la Lega delle cooperative, di cui il «Consorzio Ravennate» fa parte, ed i DS di cui lo Zappia è esponente di primo piano in sede locale;

che risulta quanto mai singolare l'apparente estraneità del «Consorzio Ravennate» alle vicende giudiziarie in corso, considerato il collegamento con la società «Edilminniti» nonché il coinvolgimento nel processo dello Zappia, soggetto di riferimento dell'area politica tradizionalmente vicina alla Lega delle cooperative;

che già nel passato a Reggio Calabria, nell'ambito d'un processo penale afferente a vicende connesse alla realizzazione del Centro direzio-

nale, imprese aderenti alla Lega delle cooperative non sono state oggetto di indagini – pur avendo avuto un ruolo analogo a quello delle altre imprese rimaste coinvolte nel processo in questione – nonostante fossero state pronunziate nei loro confronti accuse che imponevano adeguati controlli,

l'interrogante chiede di conoscere:

se risulti quali siano i lavori che abbia eseguito o stia eseguendo il «Consorzio Ravennate» in Calabria;

a quali imprese si sia associato per la loro realizzazione;

quali rapporti risultino intercorrere fra il signor Leone Zappia, il «Consorzio Ravennate» e le altre imprese di costruzioni operanti in Calabria ed associate allo stesso «Consorzio Ravennate».

(4-21145)

FLORINO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la Compagnia unica lavoratori portuali di Napoli (COOP. CULP) sita alla Calata Marinella, Casa del portuale, procede da tempo in contrasto con le leggi vigenti ad attivare corsi di formazione professionali per giovani disoccupati;

che la COOP. CULP avvalendosi dei finanziamenti erogati dallo Stato dovrebbe come recitano le norme legislative tramutate dopo la formazione in rapporto di lavoro i giovani avviati alla formazione;

che come si evince dal verbale di assemblea del 29 marzo 2000, oggetto: problema corsisti il consiglio di amministrazione ha comunicato ai soci che non si era potuto procedere alla trasformazione dei contratti di formazione perché la totalità dei corsisti aveva ritenuto di procedere alle dimissioni dichiarandosi non disponibili ad effettuare un lavoro manuale...;

che dopo il fallimento dei corsi di formazione e la testuale presa d'atto in assemblea appare evidente che nessun organismo istituzionale, ispettorato del lavoro, commissione regionale dell'impiego, Ministero del lavoro, abbia chiesto conto delle procedure di avviamento ai corsi professionali ed il fallimento degli stessi;

che ritenendo di essere organismo al di fuori e al di sopra di ogni controllo e al rispetto delle norme e leggi vigenti, la COOP. CULP lavoratori portuali di Napoli reitera ed avvia il 20 giugno 2000 con atti nn. 1114, 1137 e 1168 autorizzati dalla commissione regionale dell'impiego della Campania, ulteriori corsi di formazione di 110 unità per la qualifica di addetti allo sbarco ed imbarco merci;

che la qualifica individuata per la formazione delle 110 unità è attualmente rivestita dai soci della COOP. CULP in cassa integrazione guadagni straordinaria;

che le leggi vigenti escludono perentoriamente di attivare corsi di formazione lavoro per giovani disoccupati in presenza di lavoratori che dello stesso ente e con identica qualifica sono in regime di cassa integrazione guadagni straordinaria,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro del lavoro intenda adottare per riportare alla normalità «l'allegria» e fasulla gestione della COOP. CULP, lavoratori portuali di Napoli, in materia di formazione lavoro;

se non intenda con gli organismi preposti attivare le relative ispezioni per bloccare l'utilizzo improprio di giovani nella formazione di qualifiche rivestite da soci della COOP. CULP in cassa integrazione guadagni straordinaria;

se non ritenga, accertati i fatti e le responsabilità, di procedere nei confronti della COOP. CULP lavoratori portuali di Napoli al recupero dei finanziamenti erogati dallo Stato.

(4-21146)

FASSONE, LARIZZA. – *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica.* – Premesso:

che il rinnovo del contratto del personale del comparto «Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione» del quadriennio normativo 1998-2001 e del biennio economico 1998-1999 ha subito un ritardo di quasi tre anni;

che questo ritardo, denunciato dalle organizzazioni sindacali, è in contrasto con una visione dello sviluppo del paese capace di fare della ricerca e dell'innovazione il suo punto di forza;

che le questioni alla base del rinnovo contrattuale riguardano:

una disciplina ordinamentale unitaria per ricercatori, tecnologi e personale dei livelli;

una gestione delle risorse umane che intervenga sul fenomeno del precariato e del sottoinquadramento;

relazioni sindacali che riconoscano un ruolo di partecipazione, attraverso la contrattazione integrativa, alle rappresentanze dei lavoratori del comparto in merito all'organizzazione del lavoro, le progressioni di carriera, i criteri di conferimento degli incentivi,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Governo sia a conoscenza delle ragioni del ritardo inerente il rinnovo contrattuale di un comparto fondamentale per l'innovazione e la competitività del sistema paese;

quali iniziative i Ministri competenti intendano assumere per contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono una giusta conclusione della vertenza, ricostruendo così un clima positivo nel comparto interessato.

(4-21147)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-04102, dei senatori Servello ed altri, sulla situazione nel Sahara occidentale;

11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-04103, del senatore Florino, sulla riduzione d'organico presso la società Birra Peroni Industriale.

